

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

474° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 6 LUGLIO 1999

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	5
2 ^a - Giustizia	»	8
3 ^a - Affari esteri	»	34
5 ^a - Bilancio	»	56
6 ^a - Finanze e tesoro	»	58
7 ^a - Istruzione	»	67
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	74
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	77
10 ^a - Industria	»	83
11 ^a - Lavoro	»	87
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	94

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Mafia	<i>Pag.</i>	118
Riforma amministrativa	»	120
Consorzi agrari	»	148

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	150
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	153
7 ^a - Istruzione - Pareri	»	157
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	»	158

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	159
--------------------	-------------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 6 LUGLIO 1999

195^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, C21^a, 0093^o)

Il PRESIDENTE informa che il senatore Palumbo, relatore all'Assemblea sul Doc IV, n. 4, concernente la domanda di autorizzazione a procedere all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del senatore Firrarello e di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche, ha sottoposto all'attenzione della Giunta la prima stesura della sua relazione, come richiesto dalla Giunta nella seduta del 17 giugno scorso.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Esame della richiesta di deliberazione avanzata dal senatore Mario Greco, in relazione al procedimento penale n. 1732/99R. R.G.N.R. pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

(R135 000, C21^a, 0094^o)

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione, ricordando che nei confronti del senatore Greco è pendente un procedimento penale dinanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per il reato di diffamazione a mezzo stampa, in relazione ad un comunicato stampa da lui inviato all'Agenzia giornalistica Italia e diffuso il 12 agosto 1998, dal titolo «Suicidio Lombardini: Greco 'inquisizione terroristica». Nel suddetto comunicato stampa il senatore Greco ha espresso sgomento e sconforto per i metodi e le procedure seguiti dall'autorità

giudiziaria nel corso delle indagini sul procuratore Lombardini, affermando tra l'altro: «Non voglio puntare il dito su alcuno in particolare, ma da cittadino, da parlamentare e da magistrato che da poco si è volontariamente dimesso anzitempo, mi chiedo se non sia giunto il momento di ribellarsi contro metodi e procedure da inquisizione terroristica, che offendono la dignità dell'uomo, tanto più schiacciato quanto più notoria è la potenza del pubblico accusatore di turno. La sinistra americana proprio in questi giorni si è resa promotrice di un'apposita proposta di legge contro tali sistemi persecutori. Quella italiana, invece, inveisce contro chiunque osi ribellarsi ad abusi e discriminazioni dell'autorità giudiziaria».

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore Mario GRECO, il quale consegna una memoria.

Gli rivolgono domande i senatori BERTONI, BRUNI ed il PRESIDENTE.

Congedato il senatore Greco, si apre la discussione nel corso della quale prendono la parola i senatori MUNGARI, VALENTINO, LUBRANO di RICCO, PASTORE, BRUNI ed il PRESIDENTE.

La Giunta rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 14,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 6 LUGLIO 1999

425^a Seduta*Presidenza del Presidente*
VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa, per l'industria, il commercio e l'artigianato Carpi e per il lavoro e la previdenza sociale Viviani.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(4136) Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1999, n. 214, recante disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per incentivare il ricorso all'apprendistato

(Parere alla 11^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore BESOSTRI illustra il contenuto del provvedimento in titolo che contiene, in primo luogo, un differimento dei termini previsti per la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro; differimento che si è reso necessario per la difficoltà di esaurire nei tempi previsti l'effettivo trasferimento alle regioni delle strutture e del personale. Parimenti necessario è l'altro intervento previsto dal provvedimento in titolo, diretto a superare difficoltà applicative che ostacolano l'incentivazione al ricorso all'apprendistato. Conseguentemente propone alla Commissione la formulazione di un parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza.

Il sottosegretario VIVIANI si sofferma quindi sulle difficoltà che si sono incontrate nel trasferimento alle regioni del personale e delle risorse già impiegati presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro. Quanto alle disposizioni in materia di apprendistato, queste si rendono necessarie a fronte di una carenza dell'effettiva offerta formativa da parte delle regioni.

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore, posta ai voti, è approvata dalla Commissione.

(4128) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, recante differimento dei termini per l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in materia di interventi di sostegno pubblico alle imprese, nonché per la regolarizzazione contributiva in agricoltura, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

La senatrice BUCCIARELLI illustra il provvedimento in titolo, già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, essenzialmente volto a differire i termini per l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 123 del 1998 in materia di interventi di sostegno pubblico alle imprese. Si tratta di una misura che si rende necessaria per rendere coerenti i tempi di attuazione della citata disciplina con il differimento di altri termini, previsti in materia, già disposto da altro provvedimento legislativo. A quest'ultimo proposito ritiene che ogni provvedimento di differimento di termini debba essere valutato, in futuro, con maggiore cautela, anche al fine di evitare difformità e incongruenze in altre discipline, analoghe a quelle verificatesi nel caso in esame, in relazione al quale propone, comunque, la formulazione di un parere favorevole, ritenendo sussistenti i prescritti requisiti di necessità e di urgenza.

Previo accertamento del numero legale, la proposta di parere favorevole è posta ai voti risultando approvata dalla Commissione.

Schema di decreto legislativo concernente la riforma dell'organizzazione del Governo (n. 473)

Schema di decreto legislativo concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (n. 476)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

(R139 b00, B31^a, 0033°) (R139 b00, B31^a, 0035°)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il senatore PELLEGRINO ritiene debba essere suggerita alla Commissione competente l'acquisizione di dati sull'articolazione delle strutture ministeriali negli altri paesi dell'Unione europea, circa la maggiore o minore complessità dell'organizzazione di Governo.

In proposito il presidente VILLONE ricorda che tale Commissione già dispone di alcuni elementi informativi in materia e rileva, peraltro,

che la struttura dell'organizzazione dei Ministeri contenuta negli schemi in esame comprende una articolazione delle strutture amministrative ben più complessa della ripartizione dei vari portafogli ministeriali. Quanto alle proposte relative alla sorte dell'amministrazione dell'Agricoltura, oggetto com'è noto di un ampio dibattito, ricorda che anche in alcuni paesi federali – come ad esempio la Germania e gli Stati Uniti – esiste un'apposita struttura ministeriale di riferimento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente VILLONE avverte che la Commissione sarà convocata per una seduta ulteriore giovedì 8 luglio alle ore 8.30 con l'ordine del giorno già diramato e integrato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 6 LUGLIO 1999

447^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(3807) Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri

(91) LISI. – Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento

(95) LISI. – Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione

(198) SALVATO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali

(471) GERMANÀ. – Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione

(1211) MANCONI. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-bis del codice di procedura penale

(1615) GRECO ed altri. – Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale

(1821) VALENTINO ed altri. – Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta

(2085) FOLLIERI ed altri. – Nuove norme del procedimento penale

(2360) SERENA. – Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia

(2531) LO CURZIO. – Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero

(2649) VALENTINO ed altri. – Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale

(2679) LA LOGGIA ed altri. – Norme in materia di competenza del pubblico ministero

(2680) *LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari*

(2834) *CARUSO Antonino ed altri. – Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali*

(3340) *BERTONI. – Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato*

(3457) *CARUSO Antonino ed altri. – Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale*

(3518) *GRECO. – Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini*

(3709) *MARINI ed altri. – Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato*

(3712) *MARINI ed altri. – Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio*

(3757) *FOLLIERI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale*

– e petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° luglio scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 24.

Il presidente PINTO dichiara precluso l'emendamento 24.2 per effetto della reiezione dell'emendamento 23.1.

Stante l'assenza del proponente viene quindi dichiarato decaduto l'emendamento 24.1.

Posto ai voti è approvato l'articolo 24.

Si passa all'esame dell'emendamento 24.0.1.

Al riguardo, il senatore RUSSO sottolinea come esso sia volto a individuare una diversa collocazione sistematica della previsione contenuta nel capoverso 5 dell'articolo 422 del codice di procedura penale come sostituito dall'articolo 25 del testo in esame. Manifesta peraltro la disponibilità a ritirare tale proposta emendativa qualora nell'ambito della Commissione non si registri una convergenza sulla soluzione ivi contenuta.

In considerazione della connessione esistente tra l'emendamento 24.0.1 e gli emendamenti riferiti all'articolo 25, il presidente PINTO dispone l'accantonamento dell'emendamento 24.0.1.

Il senatore GRECO aggiunge la sua firma e illustra l'emendamento 25.1, evidenziando come tale proposta sia diretta ad ampliare le possibilità di acquisizione probatoria del giudice in sede di udienza preliminare, sopprimendo l'avverbio «manifestamente» e consentendo anche l'acquisizione di prove decisive per finalità diverse dalla pronuncia della sentenza di non luogo a procedere. Rinuncia quindi ad illustrare l'emendamento 25.6.

Il presidente RELATORE illustra l'emendamento 25.2, sottolineando come esso sia essenzialmente volto a raccordare la previsione del nuovo articolo 422 con quella dell'articolo 421.

Il senatore RUSSO illustra gli emendamenti 25.3 e 25.7, rilevando in particolare come questo emendamento sia collegato sia con l'emendamento 24.0.1 sia con le innovazioni introdotte dall'articolo 26 del testo approvato dalla Camera dei deputati che prevedono che il giudice dell'udienza preliminare debba pronunciare sentenza di non luogo a procedere anche quando la prova risulta insufficiente o contraddittoria. La modifica che l'emendamento 25.3 introduce nell'articolo 422 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 25 è, da un lato, la conseguenza della proposta contenuta nel predetto emendamento 24.0.1 con cui si anticipa il momento nel quale il giudice dell'udienza preliminare deve valutare se sussiste la necessità di procedere ad ulteriori indagini e, dall'altro, della introduzione della esplicita previsione che il giudice deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere anche quando la prova risulta insufficiente o contraddittoria. In tale quadro risulta infatti opportuno che il giudice dell'udienza preliminare possa acquisire anche d'ufficio le prove che possono apparire manifestamente decisive al fine della sentenza di non luogo a procedere.

Il senatore FOLLIERI rinuncia ad illustrare l'emendamento 25.4.

Il presidente PINTO avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare l'emendamento 25.5.

Il senatore FOLLIERI osserva come l'emendamento 25.3, attribuendo al giudice il potere di procedere anche d'ufficio all'assunzione delle prove che appaiono decisive ai fini della sentenza di non luogo a procedere, si colloca in una prospettiva contraddittoria con il carattere accusatorio del codice di procedura penale che impone che l'iniziativa in materia sia prevalentemente lasciata alle parti.

Interviene quindi il senatore FASSONE il quale, rifacendosi alle indicazioni della giurisprudenza costituzionale relativa all'articolo 507 del codice di procedura penale, sottolinea come appaia invece coerente con il vigente sistema processuale l'attribuzione al giudice di un potere-dovere di integrazione, anche d'ufficio, delle prove per le ipotesi in cui la carenza o insufficienza dell'iniziativa delle parti impedisca la piena conoscenza da parte del giudice dei fatti oggetto del processo.

Il presidente RELATORE sottolinea l'opportunità di un ulteriore approfondimento degli aspetti problematici sottesi agli emendamenti riferiti all'articolo 25.

La Commissione conviene quindi di procedere all'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 25.

Il presidente PINTO dichiara poi precluso l'emendamento 25.0.1 per effetto della reiezione dell'emendamento 23.1 e precluso l'emendamento 25.0.2 in conseguenza della dichiarazione di decadenza dell'emendamento 24.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 26.

Il senatore RUSSO illustra gli emendamenti 26.1, 26.3 e 26.5.

Il presidente RELATORE illustra l'emendamento 26.2 manifestando la propria disponibilità a riformulare l'emendamento stesso riprendendo, nella lettera a), del medesimo, il testo dell'emendamento 26.3.

La senatrice SCOPELLITI illustra l'emendamento 26.4.

Dopo interventi dei senatori GRECO e RUSSO, prende la parola il senatore CALLEGARO che richiama l'attenzione sulla opportunità di conservare il riferimento ai casi in cui la prova risulta insufficiente o contraddittoria, giudicando in linea di massima preferibile il mantenimento, del testo della Camera dei deputati.

Dopo un intervento del senatore RUSSO, il presidente RELATORE modifica l'emendamento 26.2 riformulandolo nell'emendamento 26.2 (Nuovo testo). Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 26.1, 26.3, 26.4 e 26.5.

Il sottosegretario AYALA esprime parere favorevole sull'emendamento 26.2 (Nuovo testo) e concorda con il relatore per quanto riguarda il parere sui restanti emendamenti.

Posto voti è approvato l'emendamento 26.1.

Dopo che il senatore GRECO ha annunciato su di esso il voto favorevole, messo in votazione, è approvato l'emendamento 26.2 (Nuovo testo).

Risultano conseguentemente preclusi o assorbiti gli emendamenti 26.3, 26.4 e 26.5.

Posto ai voti è approvato l'articolo 26 come emendato.

Il presidente PINTO dichiara precluso l'emendamento 26.0.1 in conseguenza della dichiarazione di decadenza dell'emendamento 24.1 e

ugualmente precluso l'emendamento 26.0.2 in conseguenza della reiezione dell'emendamento 23.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 27.

Il senatore RUSSO illustra gli emendamenti 27.1 e 27.3, sottolineando come essi siano volti ad apportare alcuni correttivi, di carattere formale, che non alterano la sostanza delle scelte fatte proprie dalla Camera dei deputati.

Il presidente PINTO avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare l'emendamento 27.2.

Prende la parola il senatore FOLLIERI il quale suggerisce che l'emendamento 27.1 venga modificato e riformulato come emendamento soppressivo della lettera a) del comma 1 dell'articolo 27. Tale soluzione appare infatti quella preferibile al fine di tener conto delle esigenze di coordinamento fra l'articolato in esame e l'articolo 11 del disegno di legge n. 3979, già approvato dalla Camera dei deputati, recante disposizioni in materia di indagini difensive.

Il senatore RUSSO modifica pertanto l'emendamento 27.1 riformulandolo nell'emendamento 27.1 (Nuovo testo).

Il presidente RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 27.1 (Nuovo testo) e 27.3 e parere contrario sull'emendamento 27.2.

Concorda il RAPPRESENTANTE del Governo.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 27.1 (Nuovo testo).

Posto ai voti è respinto l'emendamento 27.2.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 27.3.

Posto ai voti è approvato l'articolo 27 come emendato.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16.

448ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 20,50.

IN SEDE REFERENTE

(3807) Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri

(91) LISI. – Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento

(95) LISI. – Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione

(198) SALVATO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali

(471) GERMANÀ. – Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione

(1211) MANCONI. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-bis del codice di procedura penale

(1615) GRECO ed altri. – Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale

(1821) VALENTINO ed altri. – Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta

(2085) FOLLIERI ed altri. – Nuove norme del procedimento penale

(2360) SERENA. – Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia

(2531) LO CURZIO. – Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero

(2649) VALENTINO ed altri. – Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale

(2679) LA LOGGIA ed altri. – Norme in materia di competenza del pubblico ministero

(2680) LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari

(2834) CARUSO Antonino ed altri. – Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali

(3340) BERTONI. – Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato

(3457) CARUSO Antonino ed altri. – Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale

(3518) GRECO. – *Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini*

(3709) MARINI ed altri. – *Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato*

(3712) MARINI ed altri. – *Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio*

(3757) FOLLIERI ed altri. – *Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale*

– e delle petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana odierna.

Si passa all'esame dell'articolo 28 del disegno di legge n. 3807, assunto come testo base.

Il senatore RUSSO illustra l'emendamento 28.1 sottolineando che esso si propone di sostituire il testo dell'articolo 431 del codice di procedura penale come proposto dal disegno di legge in esame, in particolare, inserendo al capoverso 1 – il quale già prevede che dopo l'emissione del decreto di rinvio a giudizio il giudice provvede alla formazione del fascicolo del dibattimento nel contraddittorio delle parti – una ulteriore disposizione che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere una nuova udienza per la formazione del fascicolo stesso da fissarsi non oltre il termine di quindici giorni. Il senatore Russo, con particolare riferimento agli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, sottolinea che nel nuovo capoverso 2, in cui l'emendamento 28.1 elenca gli atti che debbono essere contenuti in tale fascicolo, vengono reinseriti – alla lettera e) – gli atti assunti all'estero a seguito di rogatoria, ripristinando così una disposizione già contenuta nel vigente articolo 431 del codice di procedura penale, ma eliminata dal testo approvato dall'altro ramo del Parlamento. In considerazione, poi, dell'esigenza di approfondire tutti i delicati aspetti connessi alla disciplina delle rogatorie internazionali il senatore Russo prospetta l'opportunità di consentire su tale aspetto un dibattito quanto più completo ed articolato.

Il senatore FOLLIERI rinunzia ad illustrare, quindi, l'emendamento 28.2.

Il presidente relatore PINTO propone una riformulazione del suo emendamento 28.3 in una nuova versione (28.3 Nuovo testo) nella quale, tra l'altro, si ricomprienderebbe – mutuandola dall'emendamento 28.1 – la previsione che se una delle parti ne fa richiesta, il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo del dibattimento nel contraddittorio delle parti. Tale disposizione viene giudicata dal relatore particolarmente apprezzabile poiché contribuisce a rendere più effettiva la garanzia del contraddittorio nella

formazione del fascicolo in questione. Il presidente relatore si sofferma, poi, sulla introduzione nella sua proposta emendativa della lettera e)-bis la quale prevede che sono inseriti nel fascicolo del dibattimento i verbali degli atti assunti all'estero a seguito di rogatoria ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere: tale modifica tiene conto delle indicazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 379 del 1995, che ha ribadito come la presenza del difensore, o il fatto che questi sia posto in grado di assistere, si pongano come garanzie irrinunciabili ai fini della piena utilizzabilità in sede dibattimentale anche della prova assunta mediante rogatoria internazionale. Va ricordato altresì come il testo originario della lettera e) dell'articolo 431 del codice di procedura penale non conteneva il riferimento alle rogatorie internazionali che fu inserito con il decreto-legge n. 306 del 1992.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 28.4 e da per illustrati gli emendamenti 28.5 e 28.6.

Il presidente PINTO annunzia che i rispettivi presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 28.7 e 28.8.

Il presidente RELATORE, illustrando l'emendamento 28.9, chiarisce che esso si propone di apportare un intervento di mero coordinamento, inserendo il riferimento alla possibilità di acquisire al fascicolo per il dibattimento, ricorrendo le condizioni previste dal comma 2 del nuovo articolo 431, anche la documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie.

Il senatore FOLLIERI chiede chiarimenti circa la correlazione fra il contenuto proposto per il capoverso 1 del nuovo articolo 431 con l'emendamento 28.3 (Nuovo testo) e l'articolo 491, comma 2, del codice di procedura penale: alla luce di tale ultima disposizione, che già prevede nell'ambito delle questioni preliminari la trattazione delle questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento, si richiede se quanto previsto sul punto dall'emendamento 28.3 (Nuovo testo) non rappresenti un inutile appesantimento laddove, al contrario, appare opportuno che la formazione in contraddittorio del fascicolo sia prevista in riferimento all'ipotesi di cui al capoverso 2 dell'articolo 431, come introdotto dall'articolo in esame. Per quanto riguarda, poi, la problematica relativa all'inclusione o meno delle rogatorie internazionali nel fascicolo per il dibattimento, il senatore Follieri condivide il testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento. Infatti, per quanto attiene le rogatorie documentali sarebbe – a suo avviso – applicabile l'articolo 234 del codice di procedura penale mentre – per la più delicata e sensibile questione delle rogatorie dichiarative – la questione sarebbe già regolata dall'articolo 511, comma 2 del codice di procedura penale il quale, nell'enunciare le letture consentite, prevede che la lettura di verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese. Nella ulteriore ipotesi

in cui l'esame non abbia luogo il senatore Follieri ritiene che troverebbe applicazione l'articolo 512-bis.

Il senatore RUSSO preannuncia la propria adesione alla riformulazione dell'emendamento 28.3 (Nuovo testo), per la parte sostitutiva dell'alinfa del capoverso 1 dell'articolo 431, come sostituito dall'articolo 28 e non ritiene che la previsione ivi contenuta sia sovrapponibile a quella dell'articolo 491 né, tantomeno, che l'articolo 491 contenga al comma 2 una disposizione che, se l'emendamento fosse approvato, risulterebbe superflua. Infatti, tale disposizione dovrà comunque essere utilizzata in relazione alle questioni relative al fascicolo che potranno successivamente emergere.

Sulla problematica della rogatoria internazionale, mentre non gli appaiono convincenti le argomentazioni del senatore Follieri ritiene che, anche alla luce della citata sentenza della Corte costituzionale, occorra un approfondimento e, comunque, nemmeno gli appare chiarito il regime delle rogatorie documentali, restando aperta la questione se il documento possa essere acquisito in quanto tale oppure attraverso una dichiarazione testimoniale.

Il senatore FASSONE, dopo aver ricordato il contenuto dell'articolo 792 del codice di procedura penale, nel dare atto che la rogatoria assunta nel contraddittorio e con la presenza del difensore rappresenti una garanzia massima, ritiene che il principio debba però essere inserito realisticamente in uno scenario in cui non sempre se ne può assicurare il rispetto nell'ambito dello stato estero nel quale la rogatoria è assunta.

Il senatore FOLLIERI sottolinea come l'impostazione ispiratrice del codice di procedura penale del 1988 imponga di evitare che il giudice del dibattimento abbia conoscenza degli atti raccolti dall'accusa prima e al di fuori del dibattimento stesso.

Il senatore CENTARO, mentre condivide l'emendamento 28.3 (Nuovo testo) del relatore per la parte relativa all'alinfa del capoverso 1, non è, invece, favorevole all'emendamento 28.1 nella parte in cui esso introduce nel fascicolo per il dibattimento, attraverso la nuova lettera e), gli atti assunti all'estero a seguito di rogatoria e sottolinea come la stretta correlazione fra la presenza di tali atti nel fascicolo per il dibattimento e la lettura degli atti nel medesimo fascicolo contenuti, prevista dall'articolo 511, comma 1, del codice di procedura penale ne determinerebbe l'utilizzabilità senza la previa garanzia del contraddittorio in contrasto con le indicazioni desumibili dalla sentenza della Corte costituzionale n. 379 del 1995. Deve quindi considerarsi preferibile il mantenimento del testo approvato dalla Camera dei deputati o, in via subordinata, la soluzione contenuta nell'emendamento 28.3 (Nuovo testo) del relatore, riguardo al quale va altresì positivamente evidenziato come, prevedendo che il difensore sia posto in grado di assistere, esso assicurerebbe un maggior controllo delle modalità effettive di assunzione della rogatoria.

Seguono interventi del senatore CALVI – che condivide le considerazioni svolte dal senatore Centaro e sottolinea che, nel caso di rogatoria dichiarativa, in caso di irripetibilità sarebbe applicabile l’articolo 512 del codice di procedura penale – nuovamente del senatore RUSSO – che manifesta perplessità sul riferimento all’articolo 512 visto che esso presuppone che l’irripetibilità sia dovuta a fatti o circostanze imprevedibili – e quindi del senatore FOLLIERI.

Il sottosegretario AYALA ritiene che la sentenza della Corte costituzionale citata dal presidente relatore lasci, comunque, spazio al giudice in ordine all’effettiva utilizzazione del materiale acquisito per rogatoria, nel caso in cui esso potrebbe non essere ritenuto formato nel rispetto del contraddittorio fra le parti.

Il senatore CENTARO ribadisce che vi è un’automatica correlazione fra inserimento nel fascicolo del dibattimento, la lettura dei verbali e conseguente utilizzabilità delle dichiarazioni ivi contenute ai fini della decisione.

Il presidente PINTO ritiene che anche le questioni attinenti all’inseparabilità delle rogatorie internazionali nel fascicolo per il dibattimento potrebbero essere decise nel corso di quel contraddittorio fra le parti per la formazione del fascicolo introdotto con il nuovo articolo 431.

Il senatore CALVI fa presente come, nel testo proposto dal relatore nella nuova lettera e) dell’articolo 431 del suo emendamento 28.3 (Nuovo testo), si preveda che vengano inseriti nel fascicolo del dibattimento solo gli atti assunti all’estero a seguito di rogatoria ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere: tuttavia –sottolinea il senatore Calvi – in questo caso ne verrebbero escluse le rogatorie relative a dichiarazioni testimoniali per le quali la presenza del difensore non è prevista.

Il presidente RELATORE, in considerazione dell’andamento del dibattito dispone, quindi, l’accantonamento dell’articolo 28 e di tutti gli emendamenti ad esso relativi.

Si passa all’articolo 29.

Il senatore RUSSO illustra l’emendamento 29.1, sottolineando come esso tenda ad ampliare la possibilità del ricorso al giudizio abbreviato, la cui richiesta potrà essere presentata fino al momento in cui non siano state formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 del codice di procedura penale, ciò anche nella prospettiva – concretizzata dagli ulteriori emendamenti 30.1 e 31.3 – che la decisione non avvenga allo stato degli atti e sia prevista, in conseguenza di ciò, la possibilità di un’integrazione probatoria.

Il senatore FOLLIERI preannunzia il proprio voto favorevole sull’emendamento, dichiarando che esso riprende una soluzione già con-

tenuta nel vigente articolo 452 del codice di procedura penale con riferimento all'ipotesi di trasformazione del rito direttissimo in abbreviato nonché nella disposizione di carattere transitorio introdotta dall'articolo 223 del decreto legislativo n. 51 del 1998.

Il presidente RELATORE illustra l'emendamento 29.2, del quale propone una riformulazione volta a sostituire le parole «ed è notificata a cura dell'imputato al pubblico ministero» con le altre «e nello stesso termine è depositata nella segreteria del pubblico ministero». Per quanto riguarda, poi, la relazione fra l'emendamento 29.1 e l'emendamento 29.2, come riformulato, da lui presentato, il Presidente relatore, rileva che le due proposte si muovono in senso antitetico.

Il sottosegretario AYALA esprime riserve sull'emendamento 29.1, in quanto esso gli appare suscettibile di attribuire alle parti una sorta di vero e proprio diritto al giudizio abbreviato.

Il senatore RUSSO rileva che la previsione di un automatico accesso al rito abbreviato potrebbe, a suo avviso, essere valutata positivamente se accompagnata dalla possibilità di un'integrazione probatoria, anche d'ufficio, come prevista dal successivo emendamento 31.3, proprio a favorire l'ingresso nel rito abbreviato.

Il senatore FASSONE osserva – in particolare – che lo sconto di pena connesso al ricorso del rito abbreviato è legato in maniera inscindibile alla configurazione di questo rito speciale come un giudizio che utilizza gli atti contenuti nel fascicolo relativo alle indagini preliminari e le prove assunte nell'udienza.

Il presidente RELATORE illustra, poi, l'emendamento 29.3.

Nessun altro chiedendo di intervenire si passa all'espressione dei pareri.

Il presidente RELATORE si rimette alla Commissione sull'emendamento 29.1.

Il sottosegretario AYALA esprime parere contrario sull'emendamento 29.1 e favorevole sugli emendamenti 29.2 e 29.3.

Posto in votazione l'emendamento 29.1 risulta approvato.

Sono, conseguentemente, dichiarati preclusi gli emendamenti 29.2 e 29.3.

Si passa all'esame dell'articolo 30.

Il senatore RUSSO dà per illustrato l'emendamento 30.1, chiarendo che la sua eventuale approvazione determinerà un'esigenza di coordinamento con l'articolo 53, comma 2, del provvedimento in esame.

Il presidente RELATORE rinunzia ad illustrare l'emendamento 30.2.

Il senatore CENTARO ritira l'emendamento 30.3.

Il presidente PINTO avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare l'emendamento 30.4.

Nessuno chiedendo di intervenire si passa all'espressione dei pareri.

Il presidente RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 30.1 e parere contrario sull'emendamento 30.4.

Il sottosegretario AYALA si rimette alla Commissione sull'emendamento 30.1, esprime parere favorevole sull'emendamento 30.2 e parere contrario sull'emendamento 30.4.

Il presidente RELATORE riformula, quindi, l'emendamento 30.2 in un nuovo testo (30.2 (Nuovo testo) trasformandolo in un articolo aggiuntivo all'articolo 30.

Messo in votazione è approvato l'emendamento 30.1 e risulta conseguentemente precluso l'emendamento 30.4.

Dopo che il sottosegretario AYALA ha espresso parere favorevole sull'emendamento 30.2 (Nuovo testo) esso, posto in votazione, è approvato dalla Commissione.

Il senatore CENTARO ritira, quindi, gli emendamenti 30.0.1 e 30.0.2.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 22,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3807**Art. 23.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 418 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“Art. 418. - *Fissazione dell'udienza*). – 1. Entro due giorni dal deposito della citazione, il giudice fissa con decreto il giorno, l'ora ed il luogo dell'udienza in camera di consiglio, provvedendo a norma dell'articolo 97, quando l'imputato è privo di difensore di fiducia.

2. L'avviso, contiene, a pena di nullità:

a) l'avvertimento che l'imputato, se non richiede il giudizio collegiale, sarà giudicato dal giudice per le indagini preliminari e che in caso di condanna le pene irrogabili saranno quelle edittali ridotte da un terzo alla metà, l'ergastolo sarà sostituito dalla pena temporanea massima e che i limiti di cui all'articolo 163, commi 1, 2 e 3 del codice penale sono aumentati, rispettivamente, fino a tre anni, quattro anni e tre anni e mesi sei;

b) l'avvertimento che la richiesta di giudizio collegiale deve essere presentata, a pena di inammissibilità, in udienza personalmente o tramite procuratore speciale nominato con le forme dell'articolo 122 e subito dopo conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti;

c) l'avvertimento che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti ed i loro difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti;

d) l'avvertimento che se l'imputato non comparirà sarà giudicato in contumacia».

2. L'articolo 420 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 420. – *(Disciplina dell'udienza e costituzione delle parti)*.

1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

2. Prima di dare inizio all'udienza, il giudice controlla la regolare costituzione delle parti.

3. Si applicano gli articoli 484, comma 2, 485, 486, 487 e 488».

Art. 24.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24. – 1. L'articolo 421 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“Art. 421. - (*Discussione*). – 1. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, il giudice dichiara aperta la discussione. Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova a carico dell'imputato.

2. Subito dopo l'imputato o il suo difensore, munito di procura speciale, può chiedere di essere rinviato a giudizio. Nel qual caso il giudice provvede in conformità, a meno che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129. Se l'imputato non si avvale di tale facoltà, il giudice dà inizio all'udienza.

3. L'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Prendono poi la parola, nell'ordine, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena e dell'imputato che espongono la loro difesa. Il pubblico ministero e i difensori possono replicare una sola volta.

4. Il pubblico ministero ed i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni, utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell'articolo 416, comma 2, nonché gli atti e i documenti raccolti dal pubblico ministero successivamente all'invito di cui all'articolo 419, comma 3, e delle parti private, le quali devono depositarli almeno cinque giorni prima della data di fissazione dell'udienza.

5. Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dichiara chiusa la discussione”».

24.1

CIRAMI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il comma 1, dell'articolo 421, del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“1. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, se l'imputato ha richiesto il giudizio collegiale, il giudice dichiara aperta la discussione”».

24.2

MILIO

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Dopo l'articolo 421 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

“Art. 421-bis.

(Ordinanza di prosecuzione delle indagini)

1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421 il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini le indica con ordinanza al pubblico ministero fissando il termine indispensabile per il loro compimento. Del provvedimento è data comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello”».

24.0.1

SENESE, FASSONE, RUSSO, CALVI

Art. 25.

Al comma 1, nell'articolo 422 ivi richiamato sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«1. Conclusa la discussione il giudice può disporre, su richiesta delle parti, l'assunzione di prove che appaiono decisive ai fini della decisione».

25.1

PERA

Al comma 1, nell'articolo 422 ivi richiamato sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«1. Quando non provvede a norma dell'articolo 421, comma 4, il giudice, conclusa la discussione, può disporre, su richiesta delle parti, l'assunzione di prove che appaiono manifestamente decisive ai fini della sentenza di non luogo a procedere».

25.2

IL RELATORE

Al comma 1, nell'articolo 422 ivi richiamato sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421 ovvero a norma dell'articolo 421-bis il giudice può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di prove che appaiono manifestamente decisive ai fini della sentenza di non luogo a procedere».

25.3

SENESE, FASSONE, RUSSO, CALVI

Al comma 1 nell'articolo 422 ivi richiamato al capoverso 1 sostituire il termine: «manifestamente» con «evidentemente».

25.4

FOLLIERI

Al comma 1 nell'articolo 422 ivi richiamato, al capoverso 4, dopo le parole: «il giudice dispone che l'interrogatorio» inserire le altre: «e l'assunzione delle prove di cui al comma precedente».

25.5

DI PIETRO, OCCHIPINTI

Al comma 1 nell'articolo 422 ivi richiamato sopprimere il capoverso 5.

25.6

PERA, SCOPELLITI, CENTARO, GRECO

Al comma 1 nell'articolo 422 ivi richiamato sopprimere il capoverso 5.

25.7

SENESE, FASSONE, RUSSO, CALVI

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Dopo l'articolo 422 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

“Art. 422-bis. – (Istruzione). – 1. Se l'imputato non ha richiesto il giudizio collegiale, il giudice dichiara aperta l'udienza ed invita le parti ad indicare le prove di cui chiedono l'ammissione nell'ordine previsto dall'articolo 493.

2. Il giudice provvede con ordinanza all'ammissione delle prove, a norma dell'articolo 190, comma 1. Quando sia stata richiesta la ammissione di prove già acquisite dal pubblico ministero, il giudice deve dare conto delle ragioni per le quali la rinnovazione non appaia necessaria.

3. Si applica l'articolo 495, commi 2, 3 e 4.

4. Per l'istruzione si osservano le norme relative al giudizio collegiale.

5. Terminata la assunzione delle prove, il giudice dichiara aperta la discussione. Si applica l'articolo 523".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 423 è inserito il seguente:

"3. Si applica l'articolo 519".

3. L'articolo 424 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 424. - (*Provvedimenti del giudice*). – 1. Subito dopo che è stata dichiarata chiusa la discussione, il giudice procede alla deliberazione.

2. Se l'imputato ha richiesto il giudizio collegiale il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere o accoglie la richiesta di giudizio collegiale.

3. Se l'imputato non si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 418, comma 1, lettera a), il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti.

4. In caso di condanna, le pene irrogabili saranno quelle edittali ridotte da un terzo della metà, l'ergastolo sarà sostituito dalla pena temporanea massima ed i limiti di cui all'articolo 163, commi 1, 2 e 3 sono aumentati, rispettivamente, fino a tre anni, quattro anni e tre anni e sei mesi.

5. Il giudice dà immediata lettura del provvedimento. La lettura equivale a notificazione per le parti presenti.

6. Il provvedimento è immediatamente depositato in cancelleria. Le parti hanno diritto di ottenere copia.

7. In caso di emissione della sentenza, si osservano in ogni caso le disposizioni del capo III del titolo III del libro VII in quanto applicabili"».

25.0.1

MILIO

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. L'articolo 424 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 424. - (*Decisione*). – 1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti.

2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze, è diminuita della metà. Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione per ventotto anni.

3. La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso.

4. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale, previa menzione della causa della sostituzione»».

25.0.2

CIRAMI

Art. 26.

Al comma 1, nell'articolo 425 ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire il punto alla fine del comma con una virgola e aggiungere le parole: «indicandone la causa nel dispositivo».

26.1

SENESE, FASSONE, RUSSO, CALVI

Al comma 1, nell'articolo 425 ivi richiamato:

a) sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«3. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando la prova risulta insufficiente o contraddittoria e ritiene che l'istruzione dibattimentale non possa modificare o integrare gli elementi acquisiti»;

b) dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Si applicano le disposizioni dell'articolo 537».

26.2

IL RELATORE

Al comma 1, nell'articolo 425 ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«3. Salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 422 il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio»;

b) dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Si applicano le disposizioni dell'articolo 537».

26.2 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, nell'articolo 425 ivi richiamato, sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«3. Salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 422 il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio».

26.3

SENESE, FASSONE, RUSSO, CALVI

Al comma 1, nell'articolo 425 ivi richiamato, al capoverso 3, sostituire le parole: «quando la prova risulta insufficiente o contraddittoria» con le parole: «quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti o contraddittori».

26.4

SCOPELLITI, PERA, GRECO, CENTARO

Al comma 1, nell'articolo 425 ivi richiamato, dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Si applicano le disposizioni dell'articolo 537».

26.5

SENESE, FASSONE, RUSSO, CALVI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Dopo l'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

“Art. 427-bis. - (*Limiti all'appello*). – 1. L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro:

a) le sentenze di proscioglimento, quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula;

b) le sentenze con le quali sono applicate sanzioni sostitutive.

2. Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.

3. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'articolo 599”».

26.0.1

CIRAMI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Dopo l'articolo 428 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

“Art. 428-bis. - (*Impugnazione delle sentenze emesse nell'udienza*). – 1. Se l'imputato non si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 418, comma 1, lettera a), la sentenza è impugnabile secondo quanto disposto dal libro IX. La sentenza è in ogni caso equiparata a quella emessa nel dibattimento”.

2. L'articolo 429 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“Art. 429. (*Fissazione del giudizio collegiale*). – 1. Nel caso in cui l'imputato si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 418, comma 1, lettera a) ed il giudice non abbia pronunciato sentenza di non luogo a procedere, emette un decreto che contiene, a pena di nullità, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione.

2. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.

3. Il decreto unitamente alla richiesta del pubblico ministero è notificato alla persona offesa che non era presente all'udienza ed all'imputato contumace almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio”».

26.0.2

MILIO

Art. 27.

Al comma 1, sostituire la lettera con la seguente:

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Successivamente alla emissione del decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero, ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento, può compiere attività integrativa di indagine, fatta eccezione degli atti per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o ai quali il difensore di questo ha diritto di assistere».

27.1

SENESE, FASSONE, RUSSO, CALVI

Al comma 1, sopprimere la lettera a):

27.1 (Nuovo testo)

SENESE, FASSONE, RUSSO, CALVI

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere il capoverso 2-bis.

27.2

DI PIETRO, OCCHIPINTI

Al comma 1, alla lettera b), al capoverso 2-bis, dopo le parole: «dall'articolo 468» sono inserite le parole: «e da quelle di cui sia stata disposta l'assunzione nel corso del dibattimento».

27.3

SENESE, FASSONE, CALVI, RUSSO

Art. 28.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28.

L'articolo 431 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“Art. 431.

(Fascicolo del dibattimento)

1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede, nel contraddittorio delle parti, alla formazione del fascicolo del dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta, il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo.

2. Nel fascicolo del dibattimento sono raccolti.

a) il decreto che dispone il giudizio;

b) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;

c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;

d) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero;

e) i verbali degli atti assunti in incidente probatorio e di quelli assunti all'estero a seguito di rogatoria;

f) il certificato generale del casellario giudiziale e gli altri documenti indicati nell'articolo 236;

g) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.

3. Nel fascicolo del dibattimento possono essere altresì inseriti, su autorizzazione del giudice, gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero per i quali vi sia la richiesta o il consenso del difensore dell'imputato»».

28.1

RUSSO, CALVI, SENESE, FASSONE

Al comma 1, nell'articolo 431 ivi richiamato nel titolo e ai capoversi 1 e 2, sostituire, dopo la parola: «fascicolo» la parola: «del» con l'altra: «per il».

28.2

FOLLIERI

Al comma 1, all'articolo 431 ivi richiamato:

- a) al capoverso 1 sopprimere la lettera a);
- b) al capoverso 1 alla lettera e), dopo le parole: «incidente probatorio», aggiungere le altre: «e quelli assunti all'estero a seguito di rogatoria alla quale i difensori avevano diritto di assistere»;
- c) al capoverso 1, sopprimere la lettera f);
- d) sopprimere il capoverso 3;
- e) sopprimere il capoverso 4.

28.3

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 431 ivi richiamato:

- a) al capoverso 1 sostituire l'alinea con il seguente:

«1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:»

- b) al capoverso 1 sopprimere la lettera a);
- c) al capoverso 1 dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis). I verbali degli atti assunti all'estero a seguito di rogatoria ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere»;

- d) al capoverso 1, sopprimere la lettera f);
- e) sopprimere il capoverso 3;
- f) sopprimere il capoverso 4.

28.3 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, nell'articolo 431 ivi richiamato al capoverso 1, sopprimere la lettera a).

28.4

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 1, nell'articolo 431 ivi richiamato al capoverso 1, lettera a), sopprimere le parole: «e le ordinanze di ammissione delle prove».

28.5

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 1, nell'articolo 431 ivi richiamato al capoverso 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) la documentazione di atti non ripetibili compiuti dal difensore o dai suoi incaricati in occasione dell'accesso ai luoghi».

28.6

GRECO, CENTARO, PERA, SCOPELLITI

Al comma 1, nell'articolo 431 ivi richiamato al capoverso 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di quelli assunti all'estero a seguito di rogatoria».

28.7

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, nell'articolo 431 ivi richiamato al capoverso 1, alla lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «e di quelli assunti all'estero a seguito di rogatoria».

28.8

DI PIETRO, OCCHIPINTI

Al comma 1, nell'articolo 431 ivi richiamato sostituire il capoverso 2 con il seguente:

«2. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie».

Conseguentemente all'articolo 44, al comma 1, nell'articolo 493 ivi richiamato, dopo le parole: «investigazione difensiva» inserire le altre: «di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie».

28.9

IL RELATORE

Art. 29.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 438 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare.

2. La richiesta può essere formulata, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 438 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

2-bis. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato».

29.1

RUSSO, CALVI, SENESE, FASSONE

Al comma 1, sostituire i capoversi 1 e 2 con i seguenti:

«1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare. La richiesta è depositata nella cancelleria del giudice dell'udienza preliminare almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza ed è notificata a cura dell'imputato al pubblico ministero.

2. La richiesta può anche essere presentata non oltre gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti. Nelle ipotesi previste dall'articolo 422 la richiesta può essere presentata subito dopo l'assunzione di nuove prove. Nei casi previsti dal presente comma, la richiesta può essere altresì formulata anche oralmente in udienza».

29.2

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:

«2-bis. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato quando ritiene che il processo possa essere definito sulla base degli elementi acquisiti e delle prove eventualmente richieste ai sensi dell'articolo 439».

29.3

IL RELATORE

Art. 30.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. ...

«1. Gli articoli 439 e 440 del codice di procedura penale sono abrogati».

30.1

RUSSO, SENESE, FASSONE, CALVI

Al comma 1, all'articolo 439, ivi richiamato, sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«1. L'imputato può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria».

30.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 438 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

2-ter. L'imputato può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria».

30.2 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 439 ivi richiamato, sopprimere il capoverso 2.

30.3

CENTARO, GRECO, SCOPELLITTI, PERA

Al comma 1, all'articolo 439 ivi richiamato, dopo il capoverso 2, inserire il seguente:

«2-bis. Qualora il giudice ritenga comunque fondato il dissenso del pubblico ministero, respinge la richiesta».

30.4

DI PIETRO, OCCHIPINTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 440 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“Art. 440. - (*Provvedimenti del giudice*). – 1. Sulla richiesta il giudice, sentito il parere motivato del pubblico ministero, provvede con ordinanza, con la quale dispone il giudizio abbreviato se ritiene che il processo possa essere definito allo stato degli atti”.

Conseguentemente, all'articolo 53, al comma 2, sopprimere la lettera a)».

30.0.1

CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 440 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. L'ordinanza di rigetto espone le ragioni per le quali gli elementi di prova raccolti ostano alla definizione allo stato degli atti”.

30.0.2

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 6 LUGLIO 1999

220^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

MIGONE

indi del Vice Presidente

SERVELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.

La seduta inizia alle ore 11,20.

IN SEDE REFERENTE

(166) RUSSO SPENA ed altri. – Norme in materia di cooperazione allo sviluppo

(402) PREIONI. – Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri

(1141) MANTICA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo

(1667) RUSSO SPENA ed altri. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo

(1900) BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo

(2205) BEDIN. – Disciplina del volontariato internazionale

(2281) PROVERA e SPERONI. – Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo

(2453) SALVI ed altri. – Riforme della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo

(2494) BOCO ed altri. – Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo

(2781) ELIA ed altri. – Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo

(2989) Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° luglio, del testo unificato dei disegni di legge pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 16 marzo.

Il presidente MIGONE ricorda che nella scorsa seduta è iniziato l'esame dell'articolo 12 e sono stati già votati gli emendamenti sino al 12.7. Avverte quindi che si passerà alla votazione dei successivi emendamenti, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna. L'emendamento 12.8 è decaduto, stante l'assenza dei proponenti.

Il senatore BEDIN ritira l'emendamento 12.9.

Il senatore SERVELLO si dichiara disponibile a ritirare gli emendamenti 12.10 e 12.12, purché vi sia un chiarimento circa le attribuzioni del Ministero degli affari esteri, cui spetta l'esclusiva responsabilità del negoziato per la definizione dei Programmi-Paese.

Il sottosegretario SERRI ritiene che su questo punto il testo dell'articolo 12 sia già sufficientemente chiaro: il negoziato è condotto dai competenti uffici del Ministero, cui l'Agenzia deve esprimere il proprio parere tecnico.

Il relatore BOCO condivide l'opinione del Sottosegretario e pertanto invita il senatore Servello a ritirare i due emendamenti.

Il presidente MIGONE ritiene che l'insistenza nel ribadire le attribuzioni del Ministero degli affari esteri sia un retaggio dell'epoca in cui vi era una forte contrapposizione tra i diplomatici e gli esperti di cooperazione. Negli ultimi anni tale situazione è stata però superata, grazie anche alla conduzione politica del Ministro e del Sottosegretario delegato.

Il senatore SERVELLO ritira l'emendamento 12.10 e, dopo ulteriori precisazioni del sottosegretario SERRI, anche l'emendamento 12.12.

L'emendamento 12.11, fatto proprio dal presidente MIGONE al fine di evitarne la decadenza, è posto ai voti e respinto.

Il senatore BEDIN dichiara che voterà contro l'emendamento 12.52, presentato dal Governo, perché è contrario a fare dell'Agenzia un mero strumento tecnico.

Il sottosegretario SERRI sottolinea che la programmazione deve farla un solo soggetto ed esso non può che essere il Ministero degli affari esteri, mentre all'Agenzia spettano compiti gestionali.

Il relatore BOCO, sottolineato il ruolo centrale dell'Agenzia nell'impianto del disegno di legge, fa presente al senatore Bedin che la soppressione delle parole «i programmi di attività», nel testo della lettera b) del comma 6, non ne inficia l'importanza.

Il senatore BEDIN ribadisce l'inopportunità dell'emendamento presentato dal Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 12.52 è approvato.

L'emendamento 12.13 decade, per l'assenza del proponente.

Il sottosegretario SERRI raccomanda l'approvazione dell'emendamento 12.46, soppressivo della lettera c), in cui vi è un'evidente confusione tra i programmi multilaterali, che possono essere concordati con le organizzazioni internazionali, e i contributi volontari alle medesime organizzazioni.

L'emendamento 12.46 è messo ai voti e approvato.

Conseguentemente è precluso l'emendamento 12.14.

Il senatore BEDIN fa proprio l'emendamento 12.15, interamente sostitutivo della lettera d), e ritira l'emendamento 12.16.

Posto ai voti, l'emendamento 12.15 è approvato.

È conseguentemente precluso l'emendamento 12.17.

L'emendamento 12.18 decade, per l'assenza dei proponenti.

Il senatore BEDIN ritira l'emendamento 12.19.

È poi approvato l'emendamento 12.47, che assorbe gli emendamenti 12.20 e 12.45.

Stante l'assenza dei proponenti, decade l'emendamento 12.21.

Il senatore PIANETTA ritira l'emendamento 12.22, riservandosi di ripresentarlo con riferimento all'articolo 19.

Il sottosegretario Serri fa presente che il credito di aiuto non può essere comunque sottoposto ai pareri della SACE e della SIMEST.

Il relatore BOCO ribadisce il suo parere favorevole all'emendamento 12.23, interamente sostitutivo della lettera j) del comma 6.

Posto ai voti, l'emendamento 12.23 risulta approvato e sono pertanto preclusi gli emendamenti 12.24 e 12.25.

Stante l'assenza dei proponenti, l'emendamento 12.26 decade.

L'emendamento 12.54 (già 12.26/1), interamente sostitutivo della lettera k), è posto ai voti ed approvato.

Il senatore BEDIN fa proprio l'emendamento 12.27 della senatrice Salvato, rilevando che la sua approvazione assorbirebbe l'emendamento 12.28, dal momento che il riferimento alle Nazioni Unite abbraccia anche la specifica indicazione di un'agenzia specializzata dell'ONU, quale è l'UNDP.

L'emendamento 12.27 è successivamente approvato e, pertanto, risulta assorbito l'emendamento 12.28.

Il presidente SERVELLO ricorda che nella scorsa seduta il rappresentante del Governo ha ritirato l'emendamento 12.48. Dichiarò poi di ritirare l'emendamento 12.29 – da lui presentato assieme ai senatori Bassini e Magliocchetti – accogliendo così l'invito del Relatore.

Stante l'assenza dei proponenti, decade l'emendamento 12.30.

È poi approvato l'emendamento 12.31, volto ad aggiungere un comma dopo il comma 6. L'emendamento 12.32, riguardante analoga materia, risulta pertanto assorbito.

Il presidente SERVELLO ricorda che nella scorsa seduta il Governo ha ritirato l'emendamento 12.49, accettando la riformulazione del comma 7 dell'articolo 12 proposta dal Relatore con l'emendamento 12.55 (già 12.49/1).

Invita poi il Relatore ad apportare una limitata modifica a tale emendamento, sopprimendo nell'ultima frase le parole «più significativi».

Il senatore PIANETTA rileva la necessità di precisare i tempi entro cui dovranno essere inseriti nel sistema informatico tutti i dati indicati nell'emendamento 12.55.

Il senatore CORRAO ritiene che sia sufficiente inserire dopo la parola «immettono» l'avverbio «tempestivamente».

Il relatore BOCO accetta le due modifiche suggerite rispettivamente dal presidente Servello e dal senatore Corrao.

Il sottosegretario SERRI esprime parere favorevole sull'emendamento 12.55, con le modifiche testé indicate.

Posto ai voti con le modifiche accolte dal proponente, l'emendamento 12.55 è approvato.

Il relatore BOCO invita il senatore Bedin a ritirare l'emendamento 12.33, facendo presente che il suo contenuto è sostanzialmente recepito in una nuova formulazione dell'emendamento in questione, da lui stesso proposta con l'emendamento 12.33-bis (già 12.33/1), che ritiene preferibile.

Il senatore BEDIN ritira l'emendamento 12.33, ma pone in risalto che potrebbe essere molto utile la creazione di un'anagrafe dei cittadini dei paesi cooperanti che hanno studiato in Italia.

Il sottosegretario SERRI concorda circa l'utilità pratica di questa proposta, ma non ritiene che sia opportuno prevedere in sede legislativa l'obbligo per l'Agenzia di effettuare un'attività così delicata.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 12.33-bis, volto a inserire un comma aggiuntivo dopo il comma 7.

Stante l'assenza dei proponenti, l'emendamento 12.34 decade.

Il relatore BOCO raccomanda l'approvazione dell'emendamento 12.56 (già 12.50/1), da lui presentato, interamente sostitutivo del comma 8. In pratica il primo periodo è identico, mentre il secondo periodo, di cui il Governo aveva inizialmente chiesto la soppressione con l'emendamento 12.50, è stato riformulato al fine di eliminare ogni possibile equivoco.

Il presidente SERVELLO insiste per la votazione dell'emendamento 12.39, che comunque non sarebbe precluso dall'eventuale approvazione dell'emendamento del Relatore, in quanto è volto ad aggiungere una disposizione che preveda il coordinamento degli uffici locali dell'Agenzia da parte delle rappresentanze diplomatiche.

Il relatore BOCO ricorda di aver già espresso parere contrario sull'emendamento 12.39 e fa presente che il coordinamento è già previsto a monte, in quanto l'Agenzia può istituire propri uffici nei paesi destinatari dell'aiuto pubblico allo sviluppo, soltanto in applicazione di accordi negoziati dal Ministero degli affari esteri.

Il senatore PIANETTA rileva che lo schema proposto dal Relatore è ben definito sotto il profilo teorico, ma in pratica non impedirà sovrapposizioni tra gli uffici periferici dell'Agenzia e le rappresentanze diplomatiche.

Il senatore BEDIN ritira l'emendamento 12.38, dichiarando di riconoscersi nel testo proposto dal Relatore.

Il presidente SERVELLO dichiara che voterà contro l'emendamento 12.56, che sarà fonte di confusione operativa e conflittualità tra gli uffici dell'Agenzia e le rappresentanze dello Stato italiano. Di fatto sarà inevitabile che gli uffici periferici di cui si prevede l'istituzione svolgano un'attività diplomatica e politica, tanto più che si autorizza l'Agenzia a intrattenere rapporti diretti con gli organismi internazionali operanti nei medesimi paesi.

Il sottosegretario SERRI ricorda di aver ritirato l'emendamento 12.50 e si dichiara favorevole all'emendamento 12.56, che definisce con precisione l'autonomia operativa dell'Agenzia, nel quadro degli accordi negoziati dal Ministero. Sarebbe ben più preoccupante se, in assenza degli uffici periferici dell'Agenzia, le rappresentanze diplomatiche dovessero occuparsi dei rapporti relativi alla gestione della cooperazione.

Il senatore CORRAO rileva che l'emendamento del presidente Servello solleva un problema reale, relativo al controllo dell'attività svolta all'estero dagli uffici periferici dell'Agenzia. Occorre pertanto che sia previsto almeno l'obbligo di informare la competente ambasciata di tutti gli atti di una certa rilevanza.

Il senatore PIANETTA precisa che voterà contro l'emendamento 12.56, ritenendo che le notevoli difficoltà già sperimentate nei rapporti

tra le ambasciate e le unità tecniche locali, che pure dipendono dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, saranno certamente aggravate dall'istituzione di uffici periferici dipendenti dall'Agenzia.

Il senatore MIGONE si dichiara favorevole all'emendamento proposto dal Relatore, per le ragioni addotte dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario SERRI propone di riformulare l'ultimo periodo dell'emendamento nel modo seguente:

«Ai medesimi fini l'Agenzia è autorizzata a intrattenere rapporti con gli organismi internazionali che gestiscono attività di cooperazione in tali paesi.».

Il relatore BOCO accetta tale modifica, che peraltro rende esplicito un concetto già presente nel testo dell'emendamento.

Posto ai voti con la modifica accettata dal proponente, l'emendamento 12.56 è approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 12.36, 12.35, 12.37 e 12.44.

Posto ai voti, l'emendamento 12.39 risulta respinto.

Il relatore BOCO ribadisce il suo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti al comma 9.

Il sottosegretario SERRI concorda con il Relatore.

Il senatore BEDIN, pur non essendo contrario all'obiettivo del comma 9, ritiene che non debba essere prevista espressamente nella legge la possibilità che l'Agenzia svolga attività per altri soggetti.

Il senatore MIGONE fa presente che la soppressione del comma 9 potrebbe essere interpretata come un divieto di tali attività, al di là dell'intenzione di chi ha presentato gli emendamenti soppressivi.

Il relatore BOCO sottolinea che lo scopo del comma 9 è di sollecitare l'Agenzia a ricercare finanziamenti anche non statali.

Il senatore BEDIN e il senatore PIANETTA ritirano rispettivamente gli emendamenti 12.41 e 12.42, entrambi volti a sopprimere il comma 9.

L'emendamento 12.40 decade per l'assenza dei proponenti.

Il presidente SERVELLO ritira l'emendamento 12.43 e invita il Relatore ad apportare una limitata modifica al comma 9, prevedendo che l'Agenzia possa svolgere attività per conto di altri soggetti,

compatibilmente con i propri compiti istituzionali, piuttosto che con lo svolgimento di tali compiti.

Il relatore BOCO, accogliendo il suggerimento del Presidente, presenta il seguente emendamento:

al comma 9 sostituire le parole: «compatibilmente con lo svolgimento dei propri compiti» con le altre: «compatibilmente con i propri compiti».

12.57

IL RELATORE

Posto ai voti, l'emendamento 12.57 risulta approvato.

È poi messo ai voti e respinto l'emendamento 12.51, volto ad aggiungere un comma dopo l'articolo 9.

L'articolo 12 è posto ai voti nel suo complesso, nel testo emendato, e risulta approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

POSTICIPAZIONE E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI
(A007 000, C03^a, 0041^o)

Il presidente SERVELLO avverte che la Sottocommissione pareri, già convocata per oggi alle ore 14, è posticipata a giovedì prossimo alla stessa ora. Comunica altresì che il suo ordine del giorno sarà integrato con l'esame del Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003.

La seduta termina alle ore 13,35.

221^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MIGONE

Intervengono il professor Augusto Barbera e il professor Giovanni Motzo.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C03^a, 0026°)

Il presidente MIGONE avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'odierna seduta. Comunica altresì che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie tale proposta e conseguentemente viene adottata questa forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla natura giuridica dell'atto denominato «Il concetto strategico dell'Alleanza» approvato dai Capi di Stato e di Governo partecipanti alla riunione del Consiglio dell'Atlantico del Nord, tenutasi a Washington il 23-24 aprile 1999: audizione del professor Augusto Barbera e del professor Giovanni Motzo
(R048 000, C03^a, 0006°)

Il presidente MIGONE avverte che inizia oggi l'indagine conoscitiva che la Commissione ha voluto per approfondire i vari aspetti del documento denominato «Il concetto strategico dell'Alleanza», con tutte le sue implicazioni di diritto internazionale e di diritto costituzionale. Nella seduta odierna si svolgerà l'audizione di due noti costituzionalisti – che ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione – i quali si sono occupati, tra l'altro, anche di questioni attinenti alle relazioni internazionali e agli accordi internazionali, sotto il profilo del diritto costituzionale.

Invita quindi il professor Barbera e il professor Motzo a prendere la parola per un intervento introduttivo.

Il professor Augusto BARBERA, dopo aver ricordato che il Trattato del Nord Atlantico fu stipulato per salvaguardare la libertà dei popoli aderenti e favorire il benessere e la stabilità nella regione dell'Atlantico settentrionale, sottolinea che gli strumenti per raggiungere tali obiettivi sono la cooperazione politica e la reciproca assistenza in caso di attacco armato a uno degli Stati membri. A partire dal 1989, con la caduta del muro di Berlino e la fine del Patto di Varsavia, si è avviata una revisione profonda delle concezioni strategiche dell'Alleanza, i cui momenti principali sono rappresentati dal Consiglio atlantico svoltosi a Roma il 7-8 novembre 1991, nel corso del quale è stato approvato il «Nuovo concetto strategico dell'Alleanza», e l'intervento militare in Bosnia dal febbraio all'aprile 1994.

Già nel Concetto strategico del 1991, al punto 20, si includeva tra i compiti della NATO quello di gestire le crisi che possono mettere in causa la sicurezza dei suoi membri; inoltre, al punto 12, si affermava che la stabilità e la pace nel Mediterraneo e in Medio Oriente sono es-

senziali per la sicurezza in Europa e – al successivo punto 13 – tra le minacce alla sicurezza dell'Alleanza erano indicati il proliferare delle armi di distruzione di massa, l'interruzione di approvvigionamenti di risorse vitali, nonché atti di terrorismo e sabotaggio. In definitiva, già nel documento del 1991 sono previste le «nuove missioni dell'Alleanza», che si aggiungono all'autodifesa collettiva prevista nell'articolo 5 del Trattato istitutivo.

Parallelamente nel diritto internazionale si è riconsiderata la nozione di «attacco armato» alla luce delle moderne tecnologie, che impongono spesso interventi preventivi al fine di impedire attacchi contro cui sarebbe inefficace una reazione *a posteriori*; ciò implica anche la necessità di operare al di fuori del territorio degli Stati membri per missioni che hanno comunque una finalità difensiva.

Il professor Barbera ricorda poi che, sin dal Trattato di Washington, ci si chiese se la NATO potesse configurarsi come una delle organizzazioni regionali previste dal capitolo VIII della Carta dell'ONU. Tale tesi non convinse la grande maggioranza degli studiosi, ma è innegabile che successivamente si sia verificata una tendenziale trasformazione da alleanza difensiva a organizzazione di sicurezza collettiva, che ha avuto un momento significativo proprio nell'intervento in Bosnia, autorizzato dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, poiché tale autorizzazione implicitamente riconobbe alla NATO un ruolo nel mantenimento della pace e della sicurezza in ambito europeo.

C'è ora da chiedersi se questa evoluzione, che ha gradualmente portato alle nuove concezioni strategiche approvate nel Consiglio atlantico di Washington del 23-24 aprile 1999, richieda una revisione del Trattato istitutivo dell'Alleanza o quanto meno, secondo un'altra tesi, l'evoluzione stessa rappresenti già una revisione *de facto*. In realtà il consenso unanime di tutti gli Stati membri – dalla quarantesima sessione del Consiglio atlantico svoltasi a Bruxelles il 29-30 maggio 1989 al Consiglio atlantico di Washington dello scorso aprile – dimostra che vi è stata piuttosto un'interpretazione evolutiva del ruolo della NATO e dei suoi compiti.

Se uno degli Stati membri non accettasse tale interpretazione e ritenesse necessaria una modifica formale del Trattato – nel presupposto che una modifica sostanziale fosse già avvenuta – dovrebbe convincere gli altri alleati della necessità di attivare una procedura di revisione, ovvero sarebbe obbligato ad agire unilateralmente, denunciando il Trattato per poi rinegoziarlo con i governi alleati. Viceversa non sembra possibile agire unicamente sul piano del diritto interno, cioè nel caso dell'Italia attivare la procedura prevista dall'articolo 80 della Costituzione per l'autorizzazione parlamentare alla ratifica di accordi internazionali.

Tale via non è percorribile sia per la natura degli atti deliberati dal Consiglio atlantico, che sono accordi in forma semplificata non firmati dai Capi di Stato, sia perché l'articolo 80 della Costituzione fa riferimento esclusivamente ai trattati internazionali e non già agli altri tipi di accordi, che furono anzi esclusi dall'Assemblea costituente con un'espressa votazione. Del resto la prassi costantemente seguita dal Parlamento repubblicano si fonda su un'interpretazione restrittiva dell'arti-

colo 80, che limita la necessità della legge di autorizzazione alla ratifica di trattati firmati dai Capi di Stato e riserva al Governo il monopolio nella presentazione dei relativi disegni di legge.

In conclusione il professor Barbera pone in risalto che nell'ultimo decennio vi sono stati sicuramente grandi cambiamenti nel ruolo della NATO, con il consenso unanime degli Stati membri, in cui il giurista non può non vedere un'interpretazione evolutiva del Trattato istitutivo, avvenuta *nemine contra-dicente*.

Il professor Giovanni MOTZO fa presente anzitutto che non è sua intenzione ripetere argomentazioni già espresse in altre sedi e in altra veste circa il regime giuridico degli accordi internazionali stipulati dall'Italia in materia di sicurezza (in particolare, fa rinvio al resoconto della seduta della Camera dei deputati svoltasi il 2 agosto 1995). Non ritiene neppure che sia questa l'occasione per approfondire le diverse concezioni del diritto internazionale, ma si limita a segnalare che sembrano riaffiorare teorie già affermatesi negli anni '30 soprattutto nella dottrina tedesca – e in parte, più tardi, in quella anglosassone – le quali riducono il diritto internazionale a una mera risultante dei rapporti di forza.

Ciò che preoccupa nella questione che è oggetto dell'indagine conoscitiva è la cosiddetta interpretazione evolutiva del Trattato Nord Atlantico, che si baserebbe su un consenso tanto unanime quanto generico e indefinito, che non è dato capire quando, come e da chi sarebbe stato espresso. Desta perplessità soprattutto il parere che il Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati internazionali ha trasmesso al Parlamento, su sollecitazione di questa Commissione: nel sostenere la legittimità della nuova concezione strategica della NATO, tale parere reca affermazioni di una gravità inaudita che, oltretutto, cozzano spesso contro l'evidenza dei fatti.

In particolare, si sostiene che i principi di sovranità degli Stati e di non ingerenza negli affari interni sarebbero affievoliti da un'evoluzione del diritto consuetudinario che, a ben vedere, non sarebbe altro che il diritto del fatto compiuto. Ma in realtà le due risoluzioni sulla crisi del Kosovo approvate dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU nello scorso anno ribadiscono con forza l'esigenza di rispettare la sovranità e l'integrità territoriale della Repubblica federale di Jugoslavia e, con la successiva risoluzione 1239, approvata nell'anno in corso, tali principi sono riaffermati per tutti gli Stati della regione balcanica.

Appare poi di sconcertante banalità il paragone tra l'Alleanza atlantica e le persone giuridiche private appartenenti all'ordinamento statale, che porta il Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati internazionali a sostenere che gli organi statutari della NATO possono assumere qualsiasi decisione, purché si rispetti il criterio del consenso unanime. In realtà sarebbe molto più corretto per un giurista prendere atto che – se mai – vi è stato un significativo processo di cambiamento, *de facto*, ma che esso finora non ha prodotto conseguenze sul piano giuridico.

Il professor Motzo sottolinea poi che se le «nuove missioni» decise unilateralmente dalla NATO – quelle cioè che non rientrano nell'autodi-

fesa collettiva prevista dall'articolo 5 del Trattato istitutivo – non si limitano a misure adottate nel territorio degli Stati membri, giuridicamente costituiscono aggressione agli Stati sovrani il cui territorio è oggetto di attacchi armati. Derivano da ciò problemi assai delicati, anche per quanto riguarda l'uso delle basi NATO situate in territorio italiano, come ha dimostrato il recente intervento nel territorio della Repubblica federale di Jugoslavia.

A tal riguardo, occorre tener presente che in Italia vi sono basi della NATO e basi concesse agli Stati Uniti in forza di accordi bilaterali, ma in alcuni casi le stesse infrastrutture militari possono essere usate sia dalla NATO che dagli Stati Uniti, sulla base di un regime giuridico che viene definito «anfibo». Tutto ciò è regolato da accordi semplificati – non sottoposti quindi a procedure costituzionali di ratifica – i quali poi fanno rinvio ad accordi tecnici tra le autorità militari, che spesso disciplinano questioni di straordinaria rilevanza per la politica estera e di sicurezza.

Quanto al diritto interno, si deve amaramente prendere atto che l'intervento armato nel Kosovo ha avuto un'autorizzazione *ex post* solo con il decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, presentato al fine di coprire l'onere finanziario dell'intervento e di legittimare gli emolumenti e la copertura assicurativa garantita ai militari italiani inviati in Albania e Macedonia. È stato quindi possibile instaurare un regime di emergenza bellica scavalcando completamente le attribuzioni che la Costituzione riconosce in materia al Capo dello Stato, al Consiglio supremo di difesa e al Parlamento, usando come chiave instaurativa un decreto di urgenza che il Parlamento è chiamato a ratificare. E con tale ratifica il Parlamento stesso ha convalidato una scelta del Governo che si colloca comunque fuori dalla Costituzione.

Infine il professor Motzo segnala che, se il Consiglio supremo di difesa non ha mai funzionato, e nei progetti della Commissione Bicamerale se ne prevedeva addirittura la trasformazione, ben più grave è il *vulnus* derivante dall'esclusione di qualsiasi coinvolgimento del Capo dello Stato, che dovrebbe essere garante, all'atto dell'instaurazione dell'emergenza bellica, della neutralità politica di forze armate permanenti deputate alla difesa esterna. Peraltro tale esigenza, che è acutamente avvertita in tutte le democrazie dopo la tragica esperienza della repubblica di Weimar, sarà sempre più sentita entro il quadro dell'ordinamento costituzionale, nella prospettiva del passaggio da forze armate di leva a un apparato militare di tipo professionale.

Il presidente MIGONE ringrazia il professor Barbera e il professor Motzo, anche per aver offerto alla Commissione spunti di riflessione che vanno al di là dell'oggetto dell'indagine conoscitiva. Sollecita quindi i senatori a formulare le loro domande, ricordando che la Commissione potrà poi esprimere le proprie posizioni in altra sede.

Il senatore GAWRONSKI dichiara di condividere le conclusioni del professor Barbera per ragioni di ordine politico, ritenendo che la NATO sia ancora necessaria al mantenimento della pace e della stabilità

in Europa. Del resto anche chi si oppone al nuovo concetto strategico dell'Alleanza, usando argomenti di ordine giuridico, in realtà persegue obiettivi politici poiché si oppone alla NATO o non ne condivide i nuovi compiti.

In ogni caso è certamente necessario che il Parlamento discuta in maniera approfondita gli importanti documenti approvati al vertice di Washington, ma non sarebbe opportuno richiedere una revisione del Trattato istitutivo dell'Alleanza.

Il senatore TABLADINI ritiene innegabile che il Trattato Nord Atlantico, così come integrato o reinterpretato dal Consiglio atlantico di Washington, sia diverso da quello di cui il Parlamento autorizzò la ratifica circa 50 anni fa. Per di più, il nuovo concetto strategico è stato approvato dopo l'inizio di un'azione bellica fuori area che non sarebbe stata possibile sulla base del Trattato vigente: è quindi spontaneo chiedersi se la revisione strategica serva a giustificare un'azione già in atto. A questo punto la domanda da rivolgere ai giuristi, ma anche ai politici, è perché il Governo non debba sottoporre al Parlamento il testo sottoscritto a Washington.

Il senatore SERVELLO dichiara di comprendere bene il disagio del professor Barbera, costretto a prendere atto dei cambiamenti evidenti e a negare che essi richiedano una revisione del Trattato. Chiede però in base a quali norme giuridiche il Consiglio Atlantico ha potuto – con successive deliberazioni – modificare un trattato che era stato ratificato dagli Stati membri con l'autorizzazione dei rispettivi parlamenti.

Si è così verificata una situazione paradossale, in cui i parlamentari non sono riusciti ad ottenere nemmeno una discussione preventiva del nuovo concetto strategico, ma si sono dovuti accontentare di un'esposizione del Presidente del Consiglio a cose fatte.

Il senatore VERTONE GRIMALDI sottolinea che anche chi ama la NATO non può accettare che gli aspetti giuridici della sua evoluzione siano considerati del tutto irrilevanti. L'adeguamento dell'Alleanza alla realtà internazionale mutata costituiva un rebus che, purtroppo, è stato risolto malissimo, al punto che oggi non è più possibile distinguere la difesa degli Stati membri dall'aggressione ad altri paesi, come dimostra la guerra del Kosovo. Chiede dunque se sia possibile che un'evoluzione di tale portata dei compiti dell'Alleanza si fondi unicamente sul Trattato sottoscritto nel 1949.

Il senatore PIANETTA domanda in qual modo il Parlamento può riappropriarsi della facoltà di decidere su una materia così importante e delicata.

Il senatore PORCARI, rilevato che nel caso di specie non esiste materialmente un nuovo trattato da sottoporre a ratifica, chiede chiarimenti, in linea generale, circa il monopolio del Governo nella presentazione dei disegni di legge relativi all'autorizzazione della ratifica dei

trattati. Si sofferma poi sulle possibili iniziative dei paesi che ritengano necessaria la revisione del Trattato di Washington, osservando che una realistica considerazione dei rapporti di forza dovrebbe indurre l'Italia a desistere da passi velleitari.

Il presidente MIGONE rileva anzitutto che i complessi aspetti di diritto internazionale e di diritto costituzionale oggetto dell'indagine conoscitiva hanno una loro rilevanza che prescinde da qualsiasi valutazione politica sull'opportunità dell'adesione alla NATO. Prende atto poi delle conclusioni del professor Barbera sul principale quesito cui ha inteso rispondere, se cioè vi sia stata una modifica del Trattato istitutivo dell'Alleanza. A tal riguardo, richiama l'attenzione del professor Barbera sul fatto che i documenti approvati dal Consiglio Atlantico di Washington siano stati sottoscritti dai Capi di Stato e di Governo.

Infine chiede chiarimenti sulla possibilità dell'iniziativa parlamentare per i disegni di legge relativi alla ratifica dei trattati, facendo presente che nel corso di questa legislatura in Senato sono stati ritenuti ammissibili numerosi disegni di legge di iniziativa parlamentare e che, in alcuni casi, il loro *iter* si è concluso con l'approvazione.

Il professor BARBERA precisa anzitutto ciò che intende per interpretazione evolutiva del Trattato di Washington, sottolineando che le norme attualmente in vigore sono una fattispecie a formazione progressiva, che in parte dipende anche da fatti concludenti. Sotto il profilo del diritto internazionale, cioè, si deve prendere atto che il Trattato di Washington è andato progressivamente modificandosi, nella sua interpretazione e nella concreta applicazione, e che nessuno degli Stati membri si sia dissociato da tale interpretazione o addirittura abbia denunciato il Trattato medesimo.

È ben vero che la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati prevede che essi debbano essere modificati con le stesse procedure con cui sono stati stipulati, ma la dottrina internazionalistica ritiene che una successiva convenzione possa derogare a quelle norme, che sono pur sempre di natura pattizia.

Per quanto riguarda l'articolo 80 della Costituzione, l'interpretazione restrittiva che ne è stata data ha fatto sì che non conti la sostanza degli accordi internazionali, ma esclusivamente la loro forma giuridica, per cui è prevista l'autorizzazione legislativa per la ratifica di trattati di scarsa importanza, mentre sfuggono all'autorizzazione parlamentare accordi o convenzioni di straordinario rilievo politico, non avendo la forma del trattato. Peraltro vi potrebbe essere una discontinuità in tale interpretazione, ma ciò non dipende dai giuristi bensì dalla volontà politica del Governo e del Parlamento.

Ricorda, a tal proposito, che nella prima Commissione bicamerale istituita per lo studio delle riforme istituzionali, di cui fece parte come deputato, propose una modifica dell'articolo 80 della Costituzione in base alla quale il Governo sarebbe stato obbligato a sottoporre preventivamente al Parlamento il testo di qualsiasi accordo internazionale; si prevedeva poi un meccanismo di silenzio-assenso, che non sarebbe stato

comunque applicabile in alcuni dei casi attualmente previsti dall'articolo 80, per i quali sarebbe stato comunque necessario il consenso esplicito del Parlamento.

Per quel che concerne la natura giuridica della NATO, è un punto fermo che essa non sia un'organizzazione sovranazionale, ma un organismo di cooperazione politica: non vi è dubbio quindi che occorra un'autorizzazione parlamentare preventiva per l'uso delle basi e per le missioni militari nel territorio dei paesi terzi. Infine risponde al quesito del Presidente circa l'iniziativa legislativa in materia di ratifica dei trattati, facendo presente che, qualunque cosa si possa opinare circa l'ammissibilità dell'iniziativa parlamentare, occorre comunque che vi sia un trattato in senso formale e che le sue clausole prevedano il deposito di uno strumento di ratifica.

Il professor MOTZO risponde in primo luogo alla domanda del senatore Pianetta, osservando che il Parlamento ha gli strumenti di indirizzo politico per impegnare il Governo a farsi promotore di un nuovo negoziato con i paesi alleati, allo scopo di integrare o modificare il Trattato istitutivo della NATO. A tal proposito ricorda che la Spagna nello scorso decennio ha rinegoziato la propria partecipazione al Trattato, ottenendo il trasferimento dal suo territorio di forze aeree alleate che, in base agli accordi, avrebbero dovuto essere inviate a Crotone.

Per quanto riguarda l'interpretazione dell'articolo 80 della Costituzione, conviene che esso non si applichi agli accordi in forma semplificata, ma ciò non esclude che il Parlamento, approvando un atto di indirizzo, possa impegnare il Governo a rinegoziarli.

Il senatore SERVELLO rileva che il Governo italiano sta agendo come se fosse l'amministrazione di Washington, che ha invece prerogative ben più ampie, trattandosi di una repubblica presidenziale.

Il professor MOTZO precisa che negli Stati Uniti il Presidente ha – in base alla «War powers resolution» – il potere di impiegare le forze armate all'estero, senza una previa autorizzazione del Congresso, solo nel limite di 48 ore: fu questa la ragione per cui il *raid* aereo contro la Libia si concluse dopo 36 ore.

Infine richiama nuovamente l'attenzione della Commissione sulle attribuzioni costituzionali del Capo dello Stato in materia di impiego delle forze armate, osservando che il sostanziale svuotamento di funzioni del Consiglio supremo di difesa si riflette inevitabilmente anche sul ruolo del Capo dello Stato.

Il presidente MIGONE ringrazia gli illustri ospiti per il rilevante contributo all'indagine conoscitiva e dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 166, 402, 1141, 1667, 1900, 2205, 2281, 2453, 2494, 2781, 2989

Art. 12.

Al comma 5, dopo le parole: «nel medesimo periodo» aggiungere le seguenti: «certificato da un organismo di verifica contabile riconosciuto a livello internazionale ed all'uopo selezionato dall'Agenzia».

12.8

PIANETTA

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) partecipa ai negoziati con le organizzazioni internazionali e con i paesi cooperanti per la definizione degli accordi quadro di cooperazione esprimendo, a tal fine, il proprio parere in merito agli aspetti tecnici dei contenuti di tali accordi».

12.9

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Al comma 6, lettera a), dopo la parola: «esprime» inserire le seguenti: «al Ministero degli affari esteri».

12.10

SERVELLO, BASINI, MAGLIOCCHETTI

Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: «elabora» con la seguente: «individua».

12.11

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 6, lettera b), dopo la parola: «elabora» inserire le seguenti: «per il Ministero degli affari esteri».

12.12

SERVELLO, BASINI, MAGLIOCCHETTI

Al comma 6, lettera b) sopprimere le seguenti parole: «i programmi di attività ed».

12.52

IL GOVERNO

Al comma 6, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «ed in particolare elabora i programmi di attività finalizzati allo sviluppo della piccola imprenditorialità locale, in stretta collaborazione con le organizzazioni imprenditoriali dell'artigianato;».

12.13

PIANETTA

Al comma 6 sopprimere la lettera c).

12.46

IL GOVERNO

Al comma 6, lettera c), dopo la parola: «destinati», inserire le seguenti: «al fine della loro approvazione da parte del Ministero degli affari esteri;».

12.14

SERVELLO, BASINI, MAGLIOCCHETTI

Al comma 6, sostituire la lettera d) con la seguente: «segue i progetti dalla formulazione all'esecuzione».

12.15

PROVERA, TABLADINI

Al comma 6, lettera d), premettere alla parola: «formula» la seguente: «identifica;».

12.16

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Al comma 6, lettera d), sostituire le parole: «formula e sottopone ad istruttoria» con la seguente: «individua».

12.17

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 6, sopprimere le lettere e), f) e g).

12.18

PROVERA, TABLADINI

Al comma 6, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) emette le disposizioni per la concessione dei finanziamenti a dono o a credito di aiuto, nonché gli ordinativi per l'erogazione degli interventi gestiti direttamente».

12.19

BEDIN

Al comma 6, lettera h), sopprimere le parole: «richieste di accesso al credito» e «crediti».

12.47

IL GOVERNO

Al comma 6, lettera h), sopprimere le parole: «e richieste di accesso al credito».

12.20

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Al comma 6, lettera h), sopprimere le parole: «ed i crediti».

12.45

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Al comma 6, sopprimere la lettera i).

12.21

PROVERA, TABLADINI

Al comma 6, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) Le operazioni di credito misto a favore dei Paesi cooperanti, previste dall'articolo 16 comma 2, vengono attivate sentiti i pareri della SACE e della SIMEST».

12.22

PIANETTA

Al comma 6, sostituire la lettera j) con la seguente:

«j) coordina e promuove, anche attraverso accordi quadro con istituzioni di ricerca e formazione italiane o nell'ambito dell'Unione europea, nonché attraverso il finanziamento di apposite iniziative a livello nazionale, la formazione e l'aggiornamento di persone di cittadinanza italiana, che si dedichino o intendano dedicarsi ad attività di cooperazione allo sviluppo; può altresì concedere, nel contesto di più articolate iniziative di cooperazione, apposite borse di studio anche universitarie e post-universitarie in favore di cittadini di paesi cooperanti beneficiari dell'APS italiano per la realizzazione di specifici progetti di formazione e ricerca da attuarsi in tali paesi».

12.23

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Al comma 6, lettera j), sostituire le parole: «coordina le iniziative di informazione e quelle di formazione in Italia e in loco» con le seguenti: «coordina tutte le iniziative di informazione e di formazione».

12.24

PROVERA, TABLADINI

Al comma 6, lettera j), sopprimere dalle parole: «promuove la formazione» fino alla fine.

12.25

PROVERA, TABLADINI

Al comma 6, sopprimere la lettera k).

12.26

PROVERA, TABLADINI

Al comma 6 sostituire la lettera k) con la seguente:

«k) coordina tutte le iniziative di informazione, educazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche dello sviluppo, della pace, della interculturalità, della cooperazione e della solidarietà internazionali;».

12.54 (Già 12.26/1)

IL RELATORE

Al comma 6, lettera l), dopo le parole: «dall'OCSE/DAC» aggiungere le seguenti: «e dalle Nazioni Unite».

12.27

SALVATO

Al comma 6, lettera l), sostituire le parole: «OCSE/DAC» con la parola: «UNDP».

12.28

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 6, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«m) attua i programmi di emergenza».

12.48

IL GOVERNO

Al comma 6, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Sulle attività sopraindicate nelle lettere da d) ad l) l'Agenzia riferisce periodicamente al Ministero degli affari esteri».

12.29

SERVELLO, BASINI, MAGLIOCCHETTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Presso l'Agenzia è istituito l'Ufficio per gli interventi di emergenza e di aiuto umanitario, e sono individuate, con apposito regolamento, procedure che garantiscano una rapida ed efficace realizzazione degli interventi, anche attraverso l'affidamento alle ONG, come previsto dal comma 4 dell'articolo 18, nonché disposizioni concernenti le funzioni di coordinamento nei confronti dell'azione di altre amministrazioni dello Stato e delle organizzazioni multilaterali specializzate».

12.30

ANDREOLLI, ROBOL

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Fra i compiti dell'Agenzia rientra il coordinamento e l'attuazione degli interventi umanitari di emergenza di cui all'articolo 2, comma 3-bis. Con apposito regolamento, adottato dal Ministro degli affari esteri su proposta dell'Agenzia, vengono stabilite procedure che ne garantiscono la rapida ed efficace realizzazione, anche attraverso il coinvolgimento di altre strutture governative nonché attraverso l'affidamento ai soggetti della cooperazione non governativa di cui all'articolo 18 ed a quelli della cooperazione decentrata di cui all'articolo 20».

12.31

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Presso l'Agenzia è istituito un apposito Ufficio per gli interventi di emergenza e di aiuto umanitario, per la gestione delle quali verranno individuate, con apposito regolamento, procedure che garantiscano una rapida ed efficace realizzazione degli interventi, anche attraverso l'affidamento alle ONG, come previsto dal comma 4 dell'articolo 18, nonché tutte le opportune disposizioni concernenti le funzioni di coordinamento nei confronti dell'azione di altre amministrazioni dello Stato e delle organizzazioni multilaterali specializzate».

12.32

PIANETTA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. È istituito un sistema integrato di banca dati di pubblico accesso, in cui i Ministeri degli affari esteri e del tesoro, bilancio e programmazione economica, l'agenzia ed i soggetti della cooperazione decentrata di cui all'art. 20 immettono i dati relativi alle attività di cooperazione allo sviluppo di cui all'art. 2 da loro svolte, nonché i documenti di cui all'art. 6, il programma triennale di cui al precedente comma 3, i bilanci dell'agenzia, l'elenco delle iniziative e dei progetti dell'APS con le informazioni relative ai settori, le tipologie e lo stato di attuazione, i contratti e le convenzioni. L'Agenzia inoltre provvede alla diffusione presso i soggetti italiani e stranieri della cooperazione di tali dati e delle informazioni, programmi, e studi più significativi prodotti in Italia e all'estero su questa materia».

12.55 (Già 12.49/1)

IL RELATORE

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. L'esistente sistema informatico della DGCS per la gestione delle attività di cooperazione allo sviluppo, comprendente la banca dati pubblica sull'APS italiano, viene trasformata in un sistema integrato, nell'ambito della rete unitaria della Pubblica amministrazione, nel quale i Ministeri degli affari esteri e del tesoro, bilancio e programmazione economica, l'Agenzia, nonché i soggetti della cooperazione decentrata immettono i dati relativi alle attività da loro svolte».

12.49

IL GOVERNO

All'emendamento 12.33, sostituire il comma 7-bis con il seguente:

«7-bis. Con la collaborazione dei soggetti italiani della cooperazione, l'Agenzia favorisce la partecipazione dei cittadini di paesi cooperanti che hanno compiuto o compiono corsi di formazione universitari o *post* universitari in Italia ai progetti di cooperazione, considerando la loro presenza fra gli elementi preferenziale nella istruttoria delle singole iniziative di cooperazione».

12.33-bis (già 12.33/1)

IL RELATORE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. L'Agenzia promuove il censimento dei cittadini di paesi cooperanti che hanno compiuto o compiono corsi di formazione universitari o *post*-universitari in Italia. Con la collaborazione dei soggetti italiani della cooperazione, l'Agenzia favorisce la loro partecipazione ai progetti di cooperazione, considerando la loro presenza fra gli elementi preferenziali nella istruttoria delle singole iniziative di cooperazione».

12.33

BEDIN

Sopprimere il comma 8.

12.34

ANDREOLLI, ROBOL

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Ove necessario ai fini dell'espletamento dei propri compiti istituzionali l'Agenzia può istituire propri uffici operativi nei paesi destinatari dell'APS, in applicazione di accordi negoziati dal Ministero degli affari esteri con i paesi e gli Organismi ospitanti. Ai medesimi fini l'Agenzia è autorizzata ad intrattenere rapporti con gli organismi internazionali operanti in tali paesi».

12.56

IL RELATORE

Al comma 8, dopo le parole: «nei paesi destinatari dell'APS» inserire le parole: «e presso le sedi dei principali Organismi internazionali, con accreditamento diretto».

12.36

DE ZULUETA, CIONI

Al comma 8 sopprimere il seguente periodo: «Ai medesimi fini l'Agenzia è autorizzata ad adoperare nei Paesi cooperanti della APS ed a intrattenere rapporti diretti con le organizzazioni preposte alla gestione della cooperazione da tali Paesi e dagli organismi internazionali».

12.50

IL GOVERNO

Al comma 8, sopprimere le parole: «ad operare nei Paesi cooperanti dell'APS e».

12.35

PIANETTA

Al comma 8, sopprimere le parole: «ad operare nei paesi cooperanti dell'APS e».

12.37

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 8, dopo le parole: «è autorizzata» sopprimere le parole: «ad operare nei Paesi cooperanti dell'APS e».

12.38

BEDIN, ANDREOTTI

Al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.

12.44

DE ZULUETA, CIONI

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le attività di cui al presente comma vengono coordinate dalle competenti rappresentanze diplomatiche italiane».

12.39

SERVELLO, BASINI, MAGLIOCCHETTI

Sopprimere il comma 9.

12.40

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Sopprimere il comma 9.

12.41

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Sopprimere il comma 9.

12.42

PIANETTA

Al comma 9, dopo le parole: «può svolgere» inserire le seguenti: «, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri,».

12.43

SERVELLO, BASINI, MAGLIOCCHETTI

Aggiungere il seguente comma:

«10. Per gli acquisti di derrate alimentari l'Agenzia si avvale delle strutture dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), tranne nei casi in cui risulti più conveniente procedere ad acquisti *in loco* nei PVS, oppure sia più opportuno avvalersi di organizzazioni internazionali».

12.51

IL GOVERNO

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 6 LUGLIO 1999

197ª Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica D'Amico.

La seduta inizia alle ore 15,40.

*IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto legislativo recante riforma dell'organizzazione del Governo (n. 473)**

(Osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, B31ª, 0033º)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 1º luglio 1999.

Il presidente COVIELLO dichiara chiuso il dibattito.

Il sottosegretario D'AMICO, in merito alle questioni emerse di natura più strettamente finanziaria, fa presente che il provvedimento non è accompagnato da una relazione tecnica in quanto non intende ampliare le risorse da destinare alla pubblica amministrazione, bensì razionalizzare la produzione dei beni e servizi pubblici attraverso un incremento dell'efficienza e una riduzione dei costi; peraltro, l'intero impianto dello schema di decreto presuppone la compiuta attuazione del decentramento amministrativo. Nel sottolineare che la natura giuridica delle agenzie si è volutamente lasciata indefinita, in considerazione del dibattito sul punto che si sta svolgendo a livello anche internazionale, dichiara di condividere quanto proposto dal relatore in merito all'inserimento in tabella C dei fondi delle agenzie. Quanto all'ufficio territoriale, la soluzione proposta dal testo è l'unica possibile per evitare la moltiplicazione di organismi analoghi, data la necessità di mantenere una struttura periferica.

Nel concordare poi con le proposte del relatore in merito all'evidenziazione contabile delle spese per gli interventi, al rinvio alla legge finanziaria per l'individuazione delle risorse destinate alla copertura degli oneri per il personale delle agenzie, e nel condividere i suggerimenti formulati in relazione agli articoli 70, 71, 80, 81 e alla disciplina dell'agenzia di protezione civile, conferma che la copertura dell'articolo 68 può avvenire con gli ordinari stanziamenti di bilancio. Chiarisce infine che il Ministero del tesoro mantiene la titolarità delle politiche di coesione, cedendo al Ministero delle attività produttive solo la gestione delle agevolazioni finalizzate allo sviluppo delle attività produttive.

Il presidente COVIELLO, dopo aver comunicato che il relatore ha predisposto alcune ulteriori osservazioni, suggerisce a sua volta che, in relazione alla riduzione del numero dei ministeri, sarebbe utile un migliore approfondimento soprattutto nei settori in cui sono necessarie strutture di coordinamento con le sedi decisionali comunitarie e che, relativamente all'accorpamento dei Ministeri del tesoro e delle finanze, sarebbe opportuno far riferimento ai tempi e ai modi utilizzati per l'accorpamento già avvenuto tra Ministeri del tesoro e del bilancio.

In considerazione dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 6 LUGLIO 1999

277^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
THALER AUSSERHOFER

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.

La seduta inizia alle ore 15,20.

*SULLA ELEZIONE DEL SENATORE ANGIUS A PRESIDENTE DEL GRUPPO
DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO E CONSEGUENTI DIMISSIONI DA
PRESIDENTE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(A008 000, C06^a, 0002^o)*

La Presidente THALER AUSSERHOFER, nell'informare la Commissione che il Presidente Angius è stato eletto Presidente del Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-L'Ulivo, comunica che lo stesso ha rassegnato le dimissioni da Presidente della 6^a Commissione.

Anche a nome dell'intera Commissione, formula al Presidente Angius gli auguri e le congratulazioni per tale importante incarico.

IN SEDE DELIBERANTE

(3663) VENTUCCI ed altri. – Norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Si riprende la discussione sospesa nella seduta del 27 maggio scorso.

La Presidente THALER AUSSERHOFER avverte che si passerà all'esame degli emendamenti, ricordando che il testo del disegno di legge approvato in sede referente, assunto come testo base, è stato pubblicato nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27 maggio scorso.

Dà conto quindi del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sul testo e sugli emendamenti, ricordando che sull'emendamento

5.4 la 5ª Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e che il nulla osta sul testo del disegno di legge è condizionato dall'approvazione dell'emendamento 5.2.

In sede di esame dell'articolo 1, il relatore POLIDORO rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.1, sul quale il sottosegretario Vigevani esprime parere favorevole a condizione che esso sia riformulato, sostituendo l'intero comma 1, in modo da eliminare le competenze degli spedizionieri doganali in materia di assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie.

Il relatore POLIDORO riformula l'emendamento nel testo proposto dal sottosegretario Vigevani (1.1 Nuovo testo).

Dopo che la Presidente ha verificato la presenza del numero legato per deliberare, posto ai voti, viene quindi approvato l'emendamento 1.1 (Nuovo testo).

Posto ai voti, viene poi approvato l'articolo 1, nel testo modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Il senatore ROSSI illustra congiuntamente gli emendamenti 2.1 e 2.2, finalizzati ad evitare una sleale concorrenza degli spedizionieri nei confronti degli altri operatori del mercato.

Sia il relatore POLIDORO che il sottosegretario VIGEVANI esprimono parere contrario sugli emendamenti illustrati.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Posto ai voti, viene quindi approvato senza modifiche l'articolo 2.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 3.

Dopo che il relatore POLIDORO ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 3.1, il sottosegretario VIGEVANI esprime su di esso parere contrario.

Interviene quindi il senatore VENTUCCI, il quale si dichiara perplesso per il parere espresso dal Sottosegretario, ricordando che il testo dell'emendamento è stato a lungo vagliato ed oggetto di approfondite discussioni anche in sede tecnica.

Il senatore CENTARO ritiene opportuno l'emendamento 3.1, volto a rimuovere un'anomalia piuttosto grave che si verifica nei periodi di chiusura degli uffici doganali: non potendosi espletare le pratiche con-

nesse alla movimentazione dei carichi e delle merci nei porti, in tali periodi, si rischia di addossare agli armatori i costi delle forzate soste delle navi.

Il sottosegretario VIGEVANI motiva il parere contrario sull'emendamento 3.1 con l'esigenza di evitare il contrasto con i principi generali previsti dal Codice doganale che attribuiscono esclusivamente agli uffici doganali le competenze in materia. D'altro canto, l'emendamento appare anche superfluo poiché, egli assicura, attualmente le procedure poste in essere dagli uffici doganali evitano che i periodi di chiusura si riflettano in un sostanziale fermo delle navi nei porti.

Preso atto della dichiarazione del rappresentante del Governo, il RELATORE preannunzia il ritiro dell'emendamento 3.1.

Il senatore VENTUCCI sollecita il sottosegretario Vigevani a far sì che i periodi di chiusura degli uffici doganali non si riflettano negativamente sulle imprese di spedizione.

Anche il senatore BONAVITA ritiene opportuno ritirare l'emendamento, prendendo atto della dichiarazione del Sottosegretario.

Il senatore CENTARO chiede al Sottosegretario di modificare il parere contrario sull'emendamento, proponendone una modifica che assicuri il rispetto delle competenze che il Codice doganale affida alle Dogane.

Il sottosegretario VIGEVANI ribadisce il parere contrario, assicurando che le procedure in atto presso gli uffici doganali evitano, in maniera generalizzata, che le navi siano costrette a soste forzose nei porti.

Il relatore POLIDORO ritira quindi l'emendamento 3.1.

Posto ai voti, viene quindi approvato l'articolo 3 senza modifiche.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 4, la Commissione approva poi tale l'articolo.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 5.

Il senatore VENTUCCI illustra l'emendamento 5.3, che prevede un differimento del pagamento dei diritti doganali per un periodo di 30 giorni o, previa autorizzazione del ricevitore della dogana e solo per i diritti afferenti alla fiscalità interna, fino ad un massimo di 90 giorni.

Rinuncia ad illustrare, invece, gli emendamenti 5.1 e 5.5, mentre ritira poi l'emendamento 5.4.

Il relatore POLIDORO rinuncia ad illustrare l'emendamento 5.2 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.3, 5.1 e 5.5.

Il Sottosegretario VIGEVANI esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.3 e 5.1.

Sull'emendamento 5.5, il parere favorevole è subordinato all'approvazione dell'emendamento 5.1. Relativamente all'emendamento 5.2, egli propone al relatore di modificare l'emendamento, riformulando l'intero comma 4 dell'articolo 5.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Con separate votazioni la Commissione approva gli emendamenti 5.3, 5.1 e 5.5.

Dopo che il relatore POLIDORO ha riformulato l'emendamento 5.2 (5.2 Nuovo testo), la Commissione approva tale emendamento.

Posto ai voti, viene quindi approvato l'articolo 5, nel testo modificato.

Poiché non sono stati presentati emendamenti agli articoli 6 e 7, posti separatamente ai voti, vengono approvati tali articoli, senza modifiche.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 8.

Il RELATORE e il senatore VENTUCCI rinunciano ad illustrare gli emendamenti 8.1 e 8.2.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 8.2, mentre il SOTTOSEGRETARIO esprime parere favorevole su tutti e due gli emendamenti.

Con separate votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 8.2 e 8.1.

Posto ai voti, viene quindi approvato l'articolo 8 nel testo modificato.

Poiché non sono stati presentati emendamenti all'articolo 9, tale articolo viene approvato senza modifiche.

La Presidente THALER AUSSERHOFER avverte che si passerà alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore VENTUCCI, nel preannunziare il voto favorevole sul disegno di legge, con le modifiche testè approvate, ricorda che tale provvedimento si affianca a quello, definitivamente approvato nella attuale legislatura, concernente il trasferimento del Fondo di previdenza degli speditonieri doganali nella gestione generale dell'INPS.

Egli ripercorre quindi le tappe che hanno consentito agli operatori doganali di qualificarsi come categoria esperta nelle operazioni accesso-

rie al contratto di trasporto, in un contesto di scambi internazionali e di fiscalità su tali scambi che ha subito notevoli modifiche ed è ormai caratterizzato dalla vigenza del Codice doganale europeo.

Il disegno di legge sui nuovi compiti degli spedizionieri doganali, lungi dal risolvere i problemi della categoria, rappresenta in ogni modo una svolta significativa di tale settore, in quanto fa emergere il passaggio dalla figura del singolo professionista, intermediario nell'obbligazione doganale, all'organizzazione pluralistica dei Centri di assistenza doganale (CAD), composti da soci spedizionieri doganali, che affiancano alla loro professionalità una nuova cultura delle procedure doganali, in piena sintonia con la legislazione dei *partners* dell'Unione europea. I CAD sono ricondotti nell'alveo della regolamentazione comunitaria, con l'abolizione dei privilegi riservati agli spedizionieri doganali dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66 e con l'equiparazione di tali organizzazioni alle altre persone fisiche e giuridiche che, alle condizioni del Codice doganale comunitario, vogliano effettuare l'esportazione e l'immissione in libera pratica con le procedure della domiciliazione prevista dall'articolo 3 del disegno di legge.

Poiché è stata abolita l'esclusiva rappresentanza in dogana, gli spedizionieri doganali a buon diritto puntano a proporsi sul mercato offrendo una competenza specifica, vagliata da un esame di abilitazione e aggiornata periodicamente.

Il disegno di legge – continua l'oratore – è in sintonia con la riforma delle libere professioni più volte annunciata dal Governo e, allo stesso tempo, crea le condizioni per una sostanziale semplificazione delle procedure. A tal proposito, ricorda che il provvedimento consente di ampliare il novero delle fattispecie da sottoporre a procedure semplificate. Si consente così a chiunque di svolgere le procedure negli spazi doganali favorendo sia gli intermediari (case di spedizioni, spedizionieri doganali), sia i vettori (aerei e marittimi), sia naturalmente, le imprese commerciali e industriali. Il rilievo del provvedimento può essere altresì apprezzato, se si tiene presente che in futuro sarà sempre più presente l'utilizzo della firma digitale, dando al contempo rilievo a figure professionali esperte nel campo doganale. Si giustifica così, tra l'altro, l'apertura dell'albo degli spedizionieri ai laureati in materie economiche, giuridiche ed amministrative. Nel contesto quindi di una normativa che allinea l'Italia agli standards della competizione europea, è di estremo interesse il differimento del pagamento di tutti i diritti doganali fino a 30 giorni – mentre a legislazione vigente il termine era di soli 7 giorni – con l'ulteriore possibilità di prolungare tale termine fino a 90 giorni per la fiscalità interna. L'oratore conclude, osservando che non sarà più il controllo fisico sulle merci a costituire l'elemento caratterizzante dell'obbligazione doganale, bensì la correttezza dei dati merceologici, il rispetto alla nomenclatura tariffaria, l'esatta esposizione dei costi accessori e, soprattutto, la certezza che la dichiarazione doganale sia compilata a norma di legge.

Auspica infine, la definitiva approvazione del provvedimento anche da parte della Camera dei deputati.

La Commissione approva quindi il disegno di legge n. 3663 nel suo complesso, nel testo modificato in conseguenza degli emendamenti approvati dando altresì mandato al Presidente ad apportare le modifiche di carattere formale che si rendessero necessarie per motivi di mero coordinamento.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3663**Art. 1.**

Al comma 1 sostituire le parole: «per le materie ivi previste» con le altre: «per le materie concernenti i diritti doganali».

1.1

IL RELATORE

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Gli spedizionieri doganali, iscritti agli albi professionali istituiti con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e successive modificazioni, riconosciuti quali professionisti qualificati per le materie previste dall'articolo 1 della predetta legge, sono abilitati alla rappresentanza dinanzi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria»

1.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Art. 2.

Sopprimere il comma 2.

2.1

ROSSI

Sopprimere il comma 4.

2.2

ROSSI

Art. 3.

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Possono inoltre, in attuazione delle procedure semplificate, espletare le formalità di cui agli articoli 107, 111 e 120 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale nonché quelle connesse alla movimentazione dei carichi e delle merci delle navi nei periodi di chiusura dell'ufficio doganale, con l'obbligo di rendiconto per via telematica entro il giorno feriale successivo e garantendo ogni eventuale violazione di legge».

3.1

IL RELATORE

Art. 5.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In conformità agli articoli 226 e 227 del codice doganale comunitario, approvato con regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, l'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 79 (*Pagamento differito di diritti doganali*). 1. Il ricevitore della dogana consente, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Lo stesso ricevitore può autorizzare la concessione di una maggiore dilazione, per il pagamento dei diritti afferenti la sola fiscalità interna, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta.

2. La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, è accordata a condizione che, a garanzia dei diritti dovuti e dei relativi interessi, sia prestata cauzione ai sensi del successivo articolo 87.

3. Il ricevitore della dogana può in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilità del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento differito; in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una ulteriore garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso.

4. L'agevolazione del pagamento differito comporta l'obbligo della corresponsione degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi”».

5.3

VENTUCCI

Sopprimere il comma 3.

5.1

VENTUCCI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 1, dell'articolo 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è aggiunto il seguente periodo: “Per i versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a), del comma 1, dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo”».

5.5

VENTUCCI, BONAVITA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3. L'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto, a meno che a fronte del pagamento del tributo non sia stata anticipatamente prestata idonea garanzia».

5.4

VENTUCCI

Al comma 4 sopprimere le parole: «Nel primo anno di vigenza della presente legge».

5.2

IL RELATORE

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni doganali effettuate dal 1° al 24 dicembre deve essere comunque eseguito non oltre il successivo 30 dicembre di ciascun anno.».

5.2 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Art. 8.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'articolo 11 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, è abrogato».

8.2

VENTUCCI, BONAVITA

Al comma 2 sostituire le parole: «è soppresso il primo periodo» con le altre: «sono sopprese le parole da “emettere” fino a “del Ministro delle finanze;”».

8.1

IL RELATORE

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 6 LUGLIO 1999

327^a Seduta

Presidenza del Presidente
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Masini.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento per l'attuazione dell'articolo 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione (n. 484)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C07^a, 0052^o)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 30 giugno scorso.

Nel dibattito interviene il senatore TONIOLLI, a giudizio del quale l'innalzamento dell'obbligo scolastico di un solo anno rischia di generare forte disorientamento. Si duole poi che, una volta intrapresa questa strada, non si sia consentito di assolvere l'obbligo anche nelle scuole professionali che, assai più proficuamente dei licei, avrebbero contribuito ad un innalzamento del livello formativo degli studenti. Chiede infine chiarimenti in ordine all'assolvimento dell'obbligo da parte di coloro che, a quattordici anni, avessero già concluso il ciclo novennale.

Il senatore BEVILACQUA rimarca che il regolamento in esame, relativo all'innalzamento di un anno dell'obbligo scolastico, ha efficacia limitata all'anno scolastico in corso, dal momento che la stessa legge n. 9 di quest'anno – da cui esso trae origine – prevede che dall'anno scolastico 1999-2000 l'obbligo avrà durata decennale. Quanto ai conte-

nuti, rileva peraltro due aspetti non condivisibili: da una parte la scarsa chiarezza di rapporti fra istruzione e formazione professionale, che rischia di generare conflitti di competenza fra Stato e regioni; dall'altra la disciplina dei passaggi fra diversi ordini di scuola, senza alcuna previsione di selezione. Preannuncia pertanto il proprio orientamento contrario allo schema di regolamento in esame, richiamandosi fra l'altro ad alcune osservazioni critiche espresse dal senatore Brignone.

Interviene infine il senatore LORENZI, il quale coglie l'occasione per richiamare una interrogazione da lui presentata al Ministero della pubblica istruzione sulla riforma dei cicli scolastici. Nel lamentare alcuni errori di stampa nella pubblicazione dell'interrogazione negli atti parlamentari, che ne hanno completamente stravolto il significato, egli ricorda di essere sempre stato favorevole all'impianto del testo di riforma originariamente presentato dal Governo, che prevedeva l'innalzamento a quindici anni dell'obbligo scolastico. Ciò, benché non possa certo dirsi persuaso dalla scansione in tre bienni del ciclo primario, che comporterebbe un sovvertimento di due istituti collaudati quali le scuole elementari e le scuole medie. Atteso fra l'altro che la Camera dei deputati sta procedendo ad una rielaborazione del testo (sulla quale manca ogni comunicazione ufficiale del Governo), egli invita dunque tutte le forze parlamentari a riflettere sull'inopportunità di smantellare il ciclo elementare e quello secondario inferiore. Richiama invece i contenuti della proposta di riforma da lui stesso presentata, secondo la quale le scuole elementari venivano ridimensionate ad un ciclo di tre anni e la scuola secondaria superiore veniva riarticolata in due trienni (di cui il primo obbligatorio con conseguente elevazione dell'obbligo a quindici anni e il secondo non obbligatorio ma fortemente incentivato); la scuola secondaria inferiore veniva invece mantenuta sostanzialmente inalterata, sia pure nell'auspicio di una riconversione dei programmi e di un loro adattamento a studenti di più giovane età.

In conclusione, giudicando insufficiente l'elevamento dell'obbligo di un solo anno, suggerisce un innalzamento non solo verso l'alto ma anche verso il basso attraverso il recupero e la valorizzazione della scuola materna, in linea con la media europea. Conferma pertanto la propria condivisione della proposta originaria del Governo di innalzare l'obbligo al quindicesimo anno di età.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica la relatrice PAGANO, la quale fa osservare anzitutto al senatore Biscardi che la formulazione definitiva dello schema di regolamento sottoposto dal Governo all'esame parlamentare già recepisce i pareri resi dal Consiglio di Stato e dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Ritiene pertanto che l'attuale testo dell'articolo 6, che è stato integrato altresì con alcuni suggerimenti della Conferenza Stato-regioni, vada incontro alle osservazioni da lui rese.

Nega poi che lo schema di regolamento in esame comporti un abbassamento della qualità dell'istruzione, come paventato dal senatore Asciutti; al contrario, ella ritiene che proprio una scelta prematura fra

prosegua degli studi e avvio professionale possa determinare uno scadimento culturale di quest'ultimo. Conferma pertanto la scelta del Governo di dedicare all'orientamento fra scuola e lavoro l'anno aggiuntivo di obbligo, proprio al fine di conferire pari dignità alle due diverse opzioni. Né va dimenticato, prosegue, che nel provvedimento collegato cosiddetto «ordinamentale» è previsto l'innalzamento dell'obbligo formativo a diciotto anni, che presuppone una forte valorizzazione delle iniziative di orientamento. D'altronde, a partire dall'anno scolastico 2000-2001, la piena applicazione del regime autonomistico delle scuole consentirà a queste ultime di avviare le integrazioni che riterranno più opportune con i centri di formazione professionale esistenti nei rispettivi bacini di utenza. Attualmente però, la legge n. 9 conferisce alla scuola la titolarità sull'obbligo ed in quest'ottica il regolamento si doveva muovere; ciò non ha peraltro impedito di tenere nel debito conto la difficile situazione di quegli studenti che, già iscritti ai centri di formazione professionale per l'anno scolastico prossimo, hanno subito l'elevamento dell'obbligo tardivamente intervenuto. Al fine di evitare che essi perdessero l'anno scolastico, è stato quindi previsto un regime transitorio la cui validità non può peraltro che limitarsi al prossimo anno scolastico. Indipendentemente da qualunque modifica testuale dell'articolo 7, la prima applicazione di tale disciplina non potrà infatti protrarsi oltre, dal momento che dall'anno scolastico 2000-2001 – come già detto – l'entrata a regime dell'autonomia scolastica conferirà alle scuole la facoltà di iniziativa in ordine alle possibili integrazioni con la formazione professionale.

Ella esprime poi apprezzamento per le osservazioni rese nel dibattito dal senatore Rescaglio, in particolare laddove ha ricordato che la formazione professionale non è volta solo al conseguimento di capacità manuali da parte degli studenti, bensì anche all'accrescimento della loro cultura generale.

Quanto infine alle considerazioni del senatore Brignone, ella conviene che il regolamento avrebbe potuto essere più stringato: in questo caso, tuttavia, le scuole avrebbero sommerso il Ministero di quesiti, cui avrebbero fatto seguito innumerevoli circolari interpretative che non avrebbero mancato di suscitare malcontento, anche in sede parlamentare.

Conclusivamente, ella propone il seguente schema di parere:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

esaminato lo schema di regolamento in oggetto riguardante l'attuazione dell'articolo 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo scolastico;

rilevato che il regolamento giunge all'esame del Parlamento dopo che la VII Commissione della Camera ha elaborato un testo unificato per la riforma dei cicli, che si fonda sulla previsione di due cicli rispettivamente di sette e di cinque anni, e dopo che il Parlamento ha definitivamente varato la normativa riguardante l'obbligo formativo fino al diciottesimo anno di età;

rilevato che lo schema di decreto, agli articoli 6 e 7, regola i rapporti tra istruzione e formazione professionale in coerenza con le previsioni della legge n. 9 del 1999 e rispettando l'ordine del giorno n. 5 approvato dal Senato nella seduta del 13 gennaio 1999;

constatato che il decreto prevede:

il potenziamento delle azioni di orientamento intese come valorizzazione delle attitudini e come capacità di sollecitare interesse e motivazione;

l'utilizzazione di tutti gli spazi di flessibilità didattica e organizzativa previsti dal regolamento dell'autonomia;

la valorizzazione del ruolo formativo e orientativo della scuola media che, nell'ultimo anno, può progettare, anche con il concorso di docenti delle scuole secondarie superiori, moduli che presentino caratteristiche essenziali degli indirizzi della scuola secondaria superiore;

l'attivazione di iniziative di accoglienza, diagnosi delle competenze, consolidamento delle scelte o riorientamento verso altri indirizzi della secondaria o verso la formazione professionale;

la facilitazione, nei primi due anni, dei passaggi tra i diversi indirizzi di scuola secondaria superiore;

rilevato infine che:

le iniziative di raccordo tra istruzione e formazione professionale, potenzialmente destinate a tutti gli studenti, sono finalizzate a realizzare un riscontro operativo degli obiettivi formativi dei diversi indirizzi e un primo approccio alla cultura del lavoro;

per gli alunni che, dopo il primo anno, abbandonano la scuola secondaria superiore è prevista una certificazione delle competenze da utilizzare nella formazione professionale o per il lavoro;

nell'articolo 7, in sede di prima applicazione e quindi limitatamente all'anno scolastico 1999-2000, si prevedono iniziative sperimentali di assolvimento dell'obbligo per gli alunni già iscritti nei centri di formazione professionale;

esprime parere favorevole sullo schema di decreto in esame».

Agli intervenuti replica quindi il sottosegretario MASINI, la quale ricorda che il regolamento in esame ha il compito di dare attuazione ad una legge già approvata dal Parlamento e deve pertanto mantenersi nell'ambito della cornice da quest'ultima delineata. Quanto alla riforma dei cicli, di cui il senatore Lorenzi ha rilevato la connessione con l'innalzamento dell'obbligo, ella informa che la Commissione cultura della Camera dei deputati ha recentemente licenziato un testo unificato delle diverse proposte al suo esame, fissando un termine per gli emendamenti; non ritiene peraltro che questa sia la sede per affrontare i contenuti di tale riforma.

Passando al merito degli interventi, ella conviene che la legge n. 9 abbia stabilito, in via di principio, che a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 l'obbligo abbia durata decennale; ricorda tuttavia che la medesima legge prevede altresì che, in prima applicazione e fino all'approvazione della riforma dei cicli, l'obbligo abbia invece carattere novennale. Quanto poi ai pareri del Consiglio di Stato, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e della Conferenza Stato-regioni, ella conferma che il testo sottoposto all'esame del Parlamento ne tiene già conto e, in particolare, che il testo dell'articolo 6 recepisce le osservazioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Ella ricorda altresì che la stessa legge n. 9 rinviava al regolamento l'ampliamento della sperimentazione relativa all'autonomia, nella prospettiva della definitiva entrata a regime del sistema autonomistico a partire dall'anno scolastico 2000-2001. Il regolamento fornisce pertanto specifiche indicazioni, in ordine alle indispensabili iniziative di orientamento e al passaggio fra diversi ordini di scuola. Quanto in particolare a quest'ultimo punto, è stato da molti criticato che il regolamento modificasse la disciplina al riguardo dettata dal testo unico, con specifico riferimento alle prove integrative. Ella rimarca tuttavia che l'obiettivo di fondo dell'anno aggiuntivo di obbligo dovrebbe essere quello di orientamento degli studenti, tanto che – in caso di passaggio fra diversi ordini di scuola – la scuola di provenienza ha il compito di svolgere specifiche iniziative di orientamento, mentre quella di arrivo deve farsi carico, nel rispetto dei principi autonomistici, delle possibili lacune dello studente. A tal fine sono anche previsti compensi specifici in favore degli insegnanti che si assumeranno l'onere di integrare gli studenti nel nuovo ordine di scuola.

Al senatore Brignone ella precisa poi che lo schema di regolamento solo all'articolo 7 prevede una fase transitoria di prima applicazione, mentre per il resto detta una disciplina a regime. È comunque disponibile a semplificarne alcune parti, come ad esempio il dettato degli articoli 2 e 4. Invita invece a riflettere sulla delicatezza sul punto di equilibrio raggiunto fra articolo 6 e articolo 7, che salvaguarda sia il principio della integrazione dell'offerta formativa che il principio della titolarità della scuola nell'assolvimento dell'obbligo.

Il senatore BISCARDI prende atto delle precisazioni fornite dalla relatrice e dal Sottosegretario in ordine al testo dell'articolo 6, registrando un possibile disguido fra i testi in esame. Conferma comunque di ritenere preferibile la soppressione al comma 1 (e un suo eventuale trasferimento al comma 2) dell'inciso «anche sulla base di intese tra il Ministero della pubblica istruzione e le regioni che ne facciano richiesta», ritenendolo eccessivamente invasivo rispetto all'autonomia delle singole istituzioni scolastiche. Invita pertanto la relatrice ad inserire un'osservazione al riguardo, nello schema di parere precedentemente presentato.

Per dichiarazione di voto sullo schema di parere presentato dalla relatrice, interviene il senatore ASCIUTTI, il quale preannuncia un orientamento contrario, sia pure in difformità con l'atteggiamento assun-

to dal suo Gruppo alla Camera dei deputati. Ribadisce infatti l'opportunità di avviare quanto prima un sistema duale fra istruzione e formazione, che garantisca effettivamente pari dignità ad entrambi i percorsi. Conferma altresì le proprie perplessità in ordine alla legittimità delle modifiche, operate dal regolamento, alla normativa di rango legislativo sui passaggi fra diversi ordini di scuola.

Il senatore LORENZI preannuncia invece, a titolo personale, il proprio voto favorevole, motivato dalla condivisione dell'obiettivo finale di innalzamento dell'obbligo. Al di là delle singole parti di cui si compone lo schema di parere, non tutte a suo giudizio condivisibili, egli ritiene infatti indispensabile non ostacolare il progressivo innalzamento dell'obbligo fino al raggiungimento delle medie europee.

Il senatore BRIGNONE preannuncia invece la propria astensione, lamentando anzitutto che lo schema di regolamento preveda ora una intesa Stato-regioni per ridefinire i rapporti fra istruzione e formazione professionale, benché nel corso dell'*iter* della legge n. 9 sia stato respinto un suo ordine del giorno che andava proprio in questo senso. Si rammarica poi che alle sue molteplici osservazioni non siano state fornite risposte argomentate. Rileva, ad esempio, che non sia stato chiarito se – nel caso di passaggio a diversi ordini di scuola – il colloquio abbia funzione di sbarramento o meno; né al riguardo può considerarsi esauriente la rassicurazione in ordine allo stanziamento di compensi specifici. Manifesta infine preoccupazione per il normale svolgimento dei programmi che, fra azioni di contrasto della dispersione scolastica e insegnamenti individualizzati, rischia di restare eccessivamente compresso.

Il PRESIDENTE sospende la seduta, stante l'inizio dei lavori dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 16,05, è ripresa alle ore 20,10.

Il senatore RESCAGLIO giudica inopportuna la precisazione, nell'ultimo paragrafo dello schema di parere illustrato dalla relatrice, che la disciplina di cui all'articolo 7 si applica «limitatamente all'anno scolastico 1999-2000». Avrebbe al contrario preferito che, al primo comma del suddetto articolo 7, fosse espunta la parola «già». Preannuncia comunque che voterà conformemente alla maggioranza.

La relatrice PAGANO modifica conclusivamente il proprio schema di parere, accogliendo il suggerimento del senatore Biscardi. Non ritiene invece di accogliere quello del senatore Rescaglio, giudicando più chiara la stesura da lei predisposta.

Interviene infine il senatore BISCARDI il quale tiene a precisare al senatore Rescaglio che la soppressione della parola «già» dal primo comma dell'articolo 7 non avrebbe modificato la sostanza della norma.

Previa dichiarazione di astensione del senatore BERGONZI e previa constatazione, da parte del PRESIDENTE, del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice è infine posta ai voti ed accolta.

La seduta termina alle ore 20,20.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 6 LUGLIO 1999

302^a Seduta*Presidenza del Presidente*
PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Angelini.

La seduta inizia alle ore 15,20.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Programma di interventi infrastrutturali per l'ampliamento, l'ammodernamento e la riqualificazione dei porti (n. 486)**

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 30 novembre 1998, n. 413. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)
(R139 b00, C08^a, 0032°)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 1° luglio scorso.

Il relatore CARPINELLI sottopone alla Commissione il seguente schema di parere favorevole con osservazioni:

«L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

esaminato il programma di interventi infrastrutturali per l'ampliamento, l'ammodernamento e la riqualificazione dei porti

esprime parere favorevole osservando quanto segue:

1) nella programmazione a breve termine sarebbe opportuno tenere conto anche di quei porti che, pur non essendo sede di Autorità portuale, per la loro ubicazione rappresentano tuttavia nodi centrali dell'intero sistema portuale. In particolare si rileva che le regioni Abruzzo e Molise non hanno avuto alcun finanziamento pur avendo sul proprio territorio porti di rilievo;

2) appare inoltre opportuna una puntuale verifica dei progetti finanziati in relazione alla loro effettiva cantierabilità».

Dopo dichiarazione di astensione dei senatori BORNACIN e TERRACINI, il presidente PETRUCCIOLI, dopo aver constatato la presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere del relatore, che risulta approvato.

Schema di decreto legislativo concernente: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante il conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale» (n. 497)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 4, comma 4-bis, e 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)
(R139 b00, C08ª, 0033º)

Il relatore, senatore VEDOVATO, osserva che il provvedimento in esame è volto ad introdurre modifiche ad alcune disposizioni del decreto legislativo n. 422 del 1997, rivelatesi di difficile attuazione.

In particolare cita l'articolo 8, riguardante i servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione alle Ferrovie dello Stato, l'articolo 9, riguardante i servizi in concessione alle Ferrovie dello Stato, l'articolo 11 sui servizi lagunari e lacuali, l'articolo 14, in materia di programmazione di trasporti locali, l'articolo 16, sui servizi minimi, l'articolo 18, sull'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale, e l'articolo 19, sull'applicazione dei contratti di lavoro.

Apertosi il dibattito, interviene il senatore CARPINELLI, il quale propone che il criterio di riparto delle risorse previste dalla legge n. 151, che attualmente fa riferimento ai chilometri percorsi, sia integrato con il criterio del numero dei passeggeri trasportati.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI
(A007 000, C08ª, 0043º)

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani alle ore 15 è integrato con l'esame in sede consultiva del Documento di programmazione economico-finanziaria.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte altresì che la Commissione è convocata anche nella giornata di giovedì 8 luglio prossimo per il seguito degli ar-

gomenti all'ordine del giorno della seduta della settimana nonché per l'esame in sede consultiva del Documento di programmazione economico-finanziaria.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 6 LUGLIO 1999

270ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Fusillo.

La seduta inizia alle ore 15,10.

*IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto legislativo recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo» (n. 473)**

(Osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)

(R139 b00, B31ª, 0033°)

Riferisce alla Commissione il senatore PIATTI il quale sottolinea preliminarmente che la Commissione agricoltura è chiamata ad esprimere mere osservazioni sullo schema di decreto legislativo recante «Riforma dell'organizzazione del Governo», assegnato in via primaria alla Commissione bicamerale consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, il che costituisce un limite oggettivo, non essendo la Commissione agricoltura chiamata ad esprimere direttamente un parere al Governo. Ricordato sinteticamente il disegno riformatore contenuto nella legge n. 59 del 1997 volto a ridefinire – all'interno di una prospettiva di forte decentramento alle regioni e agli enti locali – il ruolo dell'amministrazione centrale dello Stato, ritiene condivisibile la finalità di realizzare una amministrazione più incentrata sulle attività di indirizzo e di coordinamento, il che richiede inevitabilmente anche una ridefinizione dei Ministeri e dei loro ambiti di competenza e di operatività. Ricorda quindi che lo schema di decreto delegato definisce il numero e le missioni dei Ministeri; le norme generali di organizzazione (con articolazione in dipartimenti o in direzioni generali); istituisce le agenzie derivanti dalla soppressione o ac-

corpamento di strutture ministeriali o pubbliche; inoltre perfeziona l'attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998, che aveva trasferito competenze e strutture alle regioni, prevedendo l'assorbimento in nuovi appositi uffici territoriali del Governo degli uffici dell'amministrazione periferica dello Stato non trasferiti alle regioni.

Dopo aver rilevato che tale impianto appare in larga parte condivisibile, il relatore si sofferma sull'articolo 25, relativo alla istituzione del nuovo Ministero per le attività produttive (articolato in cinque aree funzionali: sviluppo del sistema produttivo; commercio estero; comunicazioni e tecnologie dell'informazione; agricoltura e pesca; qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi). Dopo aver precisato che in base a tali aree è determinato anche il numero dei dipartimenti, il relatore si richiama a quanto previsto dall'articolo 50 che prevede la istituzione di sei nuovi Ministeri «forti», fra cui quello delle attività produttive e la contestuale soppressione di tredici Ministeri e tre dipartimenti: precisa a tale riguardo che anche i Ministri che coordineranno le nuove attività avranno peso politico diverso (sulla base di una distinzione fra Ministri *senior* e *junior* chiamata in causa da un disegno di legge di modifica dell'articolo 95 della Costituzione, già presentato dal Governo all'altro ramo del Parlamento).

Ritenendo di interpretare gli orientamenti, le sensibilità e il senso del dibattito sviluppatosi nell'ambito della Commissione su tale tematica, osserva che la istituzione del nuovo Ministero delle attività produttive, così come configurata nello schema in esame suscita valutazioni nettamente contrarie, e ciò non per una difesa corporativa o settoriale dell'attività agricola ma proprio sulla base di una concezione assai diversa da quella che motiva la proposta del Governo, ove prevale una visione «produttivistica» dell'attività agricole e agroalimentari. Pur ritenendo utile lo sviluppo di interazioni fra agricoltura, industria e commercio estero (come dimostra l'attenzione alle logiche di filiera, al ruolo dei produttori, lo stesso disegno di legge sui distretti agroalimentari) ritiene occorra tenere distinta l'azione volta a favorire tali importanti sinergie da un'impostazione che appare invece oggettivamente volta a privilegiare l'attività industriale alla luce di una concezione produttivistica in corso di superamento in tutti i paesi europei. A tale riguardo il relatore ribadisce che tutti i paesi dell'Unione (ma anche della FAO) hanno ministeri agricoli, di grande peso istituzionale, così come è emerso nei sopralluoghi svolti sia in Spagna che in Francia, e d'altronde occorre ricordare che si sta affermando in tutta Europa una visione multifunzionale dell'agricoltura, legata ai problemi della valorizzazione ambientale, della difesa e del governo del territorio, della qualità e sicurezza alimentare. D'altronde la stessa Agenda 2000 ha posto l'accento sulle politiche rurali (prevedendo adeguati finanziamenti), nella consapevolezza della esigenza di difendere e valorizzare un particolare modello di agricoltura di qualità, integrata col territorio, col turismo, con le attività culturali. Di fronte agli indispensabili obiettivi di uno sviluppo agricolo ecosostenibile, orientato alla qualità, alla sicurezza alimentare e alla tutela dei consumatori appare estremamente riduttiva la scelta adottata che ha l'effetto di depotenziare il responsabile politico del Dicastero, proprio nel

momento in cui a livello europeo i recenti drammatici avvenimenti connessi alla sicurezza alimentare hanno fatto emergere proposte quali quella dell'Agenzia europea per la sicurezza dell'alimentazione: a tale fine ritiene che, più che soppresso, il Ministero andrebbe trasformato nel «Ministero dell'alimentazione e per il coordinamento delle politiche agricole, rurali, forestali e della pesca».

In secondo luogo osserva che ulteriori elementi di contrarietà rispetto allo schema proposto dal Governo per i profili di competenza della Commissione sono legati alla esigenza di consolidare e condurre in porto la riforma già avviata del MIPA, che richiede un processo implementativo privo di elementi di discontinuità e collegato ai temi innovativi già indicati, quali anche le biotecnologie: a tale riguardo ricorda la nuova organizzazione prevista per il MIPA su due dipartimenti, la trasformazione dell'AIMA in AGEA, lo schema *in itinere* del decreto legislativo per la riforma degli enti di ricerca in agricoltura, l'istituzione di Sviluppo Italia, le procedure della contrattazione programmata. Occorre evitare di prevedere riforme solo sulla carta, mentre si tratta invece di governare e consolidare un importante processo di riforma che ha già cominciato a dare i suoi frutti, procedendo con gradualità e con verifiche di attuazione, ma senza fughe in avanti.

Ritiene inoltre che un terzo elemento di contrarietà risieda nel dissenso, comune e generalizzato, emerso nel mondo dei produttori, delle associazioni agricole, degli istituti di ricerca, anche a livello universitario e da parte delle forze politiche, che hanno espresso una posizione nettamente contraria sulla soppressione del MIPA. Va sottolineato che la stessa Federalimentare ha giudicato sbagliata la soppressione del Ministero, nella consapevolezza che si rischia così di tagliare quel rapporto fecondo fra prodotti agricoli, territorio, ambiente e sicurezza alimentare sempre più richiesto dai consumatori. Di fronte a questo dissenso così diffuso e per tutte le considerazioni già svolte, il relatore preannuncia sin d'ora una proposta di parere contrario alla proposta di accorpamento del MIPA all'interno del nuovo Ministero delle attività produttive. Nell'auspicare la realizzazione di indispensabili momenti di coordinamento, ribadisce che la dimensione europea e la sfida della mondializzazione richiedono un Ministero «snello» ma forte ed autorevole in sede internazionale, orientato alla difesa della qualità, alle produzioni tipiche e alla valorizzazione della sicurezza alimentare e del territorio.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CUSIMANO, nel dichiarare di condividere alcuni punti esposti nella relazione, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere un importante parere sulle sorti del Ministero e sulla struttura del settore primario in generale. Dichiarando preliminarmente di ritenere un grave errore la soppressione del Ministero, perché così il settore agricolo, che è notoriamente un settore debole e scarsamente all'attenzione della pubblica opinione (e anche del mondo politico in generale) perde il suo tutore. L'accorpamento del MIPA nel nuovo Ministero significa condannare l'agricoltura a ricevere assai minori attenzioni, da parte della

nuova struttura dicasteriale, proprio in un momento in cui a Bruxelles è richiesta la presenza di un Ministro a pieno titolo che difenda le produzioni nazionali con un'azione forte e determinata. Nel ricordare gli effetti negativi che si determineranno non solo per l'agricoltura, ma anche per quel ruolo di coordinamento e di indirizzo per le regioni, faticosamente avviato, il senatore Cusimano richiama l'ampio dissenso rispetto alla soppressione del MIPA, manifestato – senza discriminazione di maggioranza o di opposizione – da tutto il mondo agricolo, nettamente contrario alle decisioni del Governo, e in particolare richiama la valutazione del Presidente di Confagricoltura, che osserva come la decisione assunta dal Governo non persegua obiettivi di maggiore funzionalità ma sia ispirata ad una visione astratta dell'economia e dell'organizzazione agroalimentare, introducendo elementi di ulteriore incertezza in un Ministero già sottoposto a profonda riorganizzazione. È grave che il Governo non abbia tenuto conto delle valutazioni critiche espresse dal mondo produttivo, da autorevoli esperti, dai Presidenti delle Commissioni agricoltura e dagli stessi Ministri dell'Unione europea. Di fronte al rischio di relegare ad un ruolo politico subordinato e marginale il settore primario e al rischio di un indebolimento della posizione italiana al tavolo europeo, il senatore Cusimano richiama l'esigenza (manifestata anche dal Presidente della Federalimentare) di conservare un referente forte e unitario per tutta la filiera. Ricorda quindi come le stesse regioni, nelle ultime prese di posizione contenute in un documento sull'agricoltura italiana (sottoscritto dalle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto) hanno dichiarato di non condividere la soppressione del MIPA, mentre di identico tenore sono le dichiarazioni dell'assessore all'agricoltura della regione Puglia De Cristofaro che ribadisce l'esigenza di un Ministero *ad hoc* impegnato nello sviluppo rurale.

Alla luce di tali considerazioni, si chiede se il MIPA non andrebbe allora più opportunamente accorpato, ove prevalgano le ragioni di snellimento dei Ministeri, con il nuovo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, tenuto conto che la difesa dei valori naturali ed ambientali (garantita dagli stessi produttori) e la protezione della natura appaiono funzioni più omogenee. Esiste poi la tesi di chi ritiene che il Ministero dell'agricoltura dovrebbe rimanere autonomo, trasformandosi in un nuovo Ministero dell'alimentazione, questione questa emersa come centrale davanti alla pubblica opinione.

Pur se favorevole sia alla prima che alla seconda ipotesi (ma non certo allo schema proposto dal Governo) il senatore Cusimano ritiene che la risposta spetti al Governo e alla sua maggioranza. Conclusivamente esprime altresì preoccupazioni per le nuove funzioni del Ministero di grazia e giustizia (cui vorrebbe sottratta la tutela di alcuni ordini professionali, fra cui quello dei giornalisti e che sarebbe il prologo per la soppressione dei medesimi): anche a tale riguardo chiede chiarimenti al rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(3246-570-2084-B) Disciplina delle «strade del vino», approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Poli Bortone ed altri; Simeone; Peretti; Malagnino ed altri; modificato dal Senato in un testo unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Uccielli; Ferrante ed altri; e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione sul disegno in titolo il senatore SARACCO, il quale riepiloga tutte le fasi dell'*iter*, iniziato nella 12ª legislatura e poi ripreso nella 13ª legislatura, precisando che il disegno di legge perviene alla discussione, in sede deliberante, in quarta lettura.

A tale riguardo, il relatore precisa che all'articolo 1 è stato premesso un nuovo comma 1 che definisce gli obiettivi della legge, facendo in particolare riferimento alla legge n. 164 del 1992.

Dopo aver rilevato che l'articolo 2 è rimasto invariato (al pari degli articoli 5 e 6), il relatore dà conto delle modifiche introdotte all'articolo 3 relativo ai requisiti del disciplinare, precisando che le modifiche introdotte definiscono meglio le modalità di attuazione della cartellonistica (da definire con decreto del Ministro per le politiche agricole, da adottare di concerto con i Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni). Il relatore precisa altresì che, all'articolo 4 è stato soppresso il comma 3, mentre sono state introdotte alcune disposizioni di copertura che utilizzano lo stanziamento inserito nell'ultima manovra di bilancio.

Il PRESIDENTE, nel ricordare che il provvedimento viene discusso in quarta lettura, chiede se ci sono senatori che vogliono intervenire in discussione generale.

Il senatore RECCIA esprime una valutazione pienamente favorevole al provvedimento, che ritiene debba avere un *iter* celere e tempestivo, precisando che non va considerato una «leggina», ma un provvedimento rilevante, come dimostra anche l'esperienza fatta anche nel recente sopralluogo in Francia, che ha consentito di approfondire meglio le occasioni di sviluppo e di valorizzazione territoriale legate alle produzioni agricole. A tale riguardo ritiene che le strade del vino offrano un'occasione da non perdere per sviluppare un'azione che leghi insieme la storia, la cultura, le tradizioni agroalimentari di un territorio rurale, promuovendo una innovativa strategia di *marketing*, che ha permesso alla Francia di mantenere le proprie posizioni, e di difendere la propria competitività anche di fronte al processo di mondializzazione in atto. Ritiene altresì che il disegno di legge, nella formulazione attuale, consenta una adeguata valorizzazione non solo dei prodotti vitivinicoli, ma anche di altre produzioni tipiche connesse, così come si esprime l'articolo 5 del provvedimento. Nel ribadire che la realizzazione di tale strategia innovativa consentirà una piena valorizzazione delle molte potenzialità del

mondo agricolo, a nome di Alleanza nazionale, chiede un *iter* celere e tempestivo.

Nessun altro chiedendo di parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore SARACCO, in sede di replica, ribadisce che il provvedimento è di estremo rilievo per il mondo agricolo, così come ha anche messo in evidenza il senatore Reccia nel suo intervento.

Il RAPPRESENTANTE del Governo rinuncia ad intervenire in sede di replica.

La Commissione conviene quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti per le ore 20 di oggi.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ
(A007 000, C09ª, 0123º)

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno delle sedute già convocate mercoledì 7 luglio e giovedì 8 luglio, alle ore 15, è integrato con l'esame, in sede consultiva, del documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003. A tale riguardo ritiene opportuno segnalare alla Presidenza del Senato l'esigenza di posporre il termine (fissato per le ore 13 di martedì 13 luglio) almeno alle ore 16,30 del medesimo giorno.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 6 LUGLIO 1999

251^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CAPONI*La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto legislativo recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59»**

(Osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, B31^a, 0033^o)

Riprende l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo sospeso nella seduta 1^o luglio.

Il senatore ZILIO, dopo aver dichiarato di condividere pienamente la relazione svolta dal senatore Micele, ritiene che sarebbe opportuno ottenere un chiarimento dal Governo sull'impianto complessivo della riforma ed in particolare sul rapporto esistente tra la riduzione del numero dei Ministri, la contestuale istituzione di un secondo livello di Ministri e la ripartizione delle competenze amministrative in Dipartimenti o Direzioni generali.

A suo avviso, infatti, occorre superare la rigidità che sembra configurarsi tra aree funzionali e Dipartimenti ed evitare ogni rischio di burocratizzazione che potrebbe derivare dalla riduzione del numero dei responsabili politici e dall'incremento delle strutture amministrative e delle relative autonome responsabilità.

Concorda, infine, con le valutazioni del senatore De Carolis concernenti la soppressione del Ministero delle politiche agricole, sottolineando il rilievo che tale Dicastero assume negli ordinamenti degli altri paesi europei.

Il senatore WILDE dichiara che la propria parte politica non partecipa al dibattito in corso, coerentemente con l'orientamento assunto an-

che in sede di Commissione parlamentare per la riforma amministrativa. Si tratta, infatti, di un dibattito privo di utilità, dato che il Governo non ha mostrato fino ad ora di tener conto in alcun modo delle osservazioni formulate.

Il senatore MACONI, nel concordare con le valutazioni espresse dal relatore, sottolinea l'importanza della riforma prevista dal decreto legislativo in titolo e ricorda che, in passato, proprio il mancato riordino dell'organizzazione centrale dello Stato, ha determinato l'esito negativo di fondamentali riforme concernenti altri settori e attività delle pubbliche amministrazioni.

Si sofferma, in particolare, sul tema della sicurezza degli impianti, osservando che l'attuale ripartizione delle competenze tra Ministero dell'industria e Ministero del lavoro non appare ottimale e che sarebbe pertanto opportuno valutare l'ipotesi di unificare in un'unica struttura, anche attraverso l'istituzione di un'apposita Agenzia, l'insieme delle attribuzioni concernenti tale materia.

Il senatore TURINI, dopo aver descritto i punti fondamentali della riforma prevista dal decreto legislativo in titolo ed aver ricordato che essa nasce da un generale riconoscimento della inadeguatezza della organizzazione centrale dello Stato, sottolinea come dalla riforma sembrano derivare maggiori oneri finanziari per i quali non viene prevista alcuna copertura. Segnala, inoltre, che la norma sulla decorrenza appare non sufficientemente chiara.

Si sofferma, quindi, sulla organizzazione ministeriale dei principali Paesi europei, osservando che le proposte contenute nello schema di decreto legislativo non appaiono in linea con essa. Basti ricordare, ad esempio, il ruolo autonomo e importante rivestito in quasi tutti gli altri Stati dal Ministero dell'agricoltura.

Fa presente che dalla riorganizzazione delle competenze, da cui scaturisce la istituzione di 33 Dipartimenti, 40 Direzioni generali e 10 Agenzie, deriva una evidente penalizzazione del Mezzogiorno, per il quale non viene prevista alcuna struttura autonoma. Penalizzato appare anche il settore del turismo, le cui competenze confluiscono all'interno di un Dipartimento del Ministero delle attività produttive.

Preannuncia il voto contrario della sua parte politica.

Il presidente CAPONI precisa di concordare con le linee della relazione svolta dal senatore Micele e di valutare positivamente lo schema di decreto legislativo in esame, dato che esso corrisponde ad una avvertita esigenza di razionalizzazione dei centri decisionali. Sono possibili e legittime, peraltro, diverse critiche su aspetti particolari della riforma, anche in considerazione del fatto che talune soluzioni proposte sono obiettivamente controverse.

Ritiene opportuno, tuttavia, segnalare un dubbio di fondo concernente i rapporti tra Ministero delle attività produttive e Ministero dell'economia: a suo avviso, sarebbe preferibile valorizzare le competenze di indirizzo e di programmazione del Ministero delle attività pro-

duitive, tenendo conto del decentramento regionale che è stato attuato. Potrebbero pertanto essere concentrate in tale Ministero le attribuzioni di programmazione economica, anche relativa alle aree depresse, che vengono invece riferite al Ministero dell'economia. In questo modo, si supererebbe il rischio di affidare competenze connesse allo sviluppo economico ad un Ministero che agisce soprattutto in una logica di risparmio di spesa. Appare problematico, a suo avviso, mantenere il Ministero delle politiche agricole, considerando l'esito delle consultazioni referendarie in materia.

Esprime, infine, perplessità sulla unificazione delle competenze in materia di lavoro con quelle in materia di sanità, non comprendendo la logica di tale scelta. Considera auspicabile che la materia del lavoro sia ricondotta, invece, all'interno delle attività produttive e, più in generale, si augura che si determinino le condizioni per evitare il rischio di una semplice sommatoria delle strutture amministrative esistenti, operando anche sul fronte amministrativo riduzioni analoghe a quelle compiute in ordine al numero dei Ministri.

Il senatore MUNGARI considera in termini negativi l'assenza di una specifica funzione per il Mezzogiorno. Ritene, infatti, che il divario economico e sociale esistente tra molte aree del Mezzogiorno e le zone più sviluppate dell'Italia e dell'Europa rappresenti il più serio ostacolo per lo sviluppo complessivo del Paese e per la realizzazione dell'integrazione europea. Questo problema dovrebbe quindi assumere carattere prioritario e anche l'organizzazione del Governo dovrebbe essere formata coerentemente a tale scelta.

Segnala che, invece, le competenze concernenti lo sviluppo delle aree depresse vengono ripartite, con evidenti rischi di sovrapposizione, tra Ministero delle attività produttive e Ministero dell'economia.

Si chiede, inoltre, quali siano le ragioni che hanno portato al trasferimento del settore delle assicurazioni dal Ministero dell'industria a quello dell'economia e se siano state considerate le implicazioni derivanti dalla esistenza di una importante rete di distribuzione e di servizi che fanno capo a tale settore.

Auspica, infine, una riformulazione della norma di attuazione dell'articolo 95 della Costituzione concernente la responsabilità dei Ministri, affinché sia definita in modo efficace tale responsabilità, specie riguardo alle nomine dei vertici amministrativi e alla attività di vigilanza degli enti pubblici.

Il senatore TRAVAGLIA ritiene che lo schema di decreto legislativo realizzi un impianto delle competenze e delle responsabilità estremamente confuso. Esprime, in generale, perplessità sulla possibilità che lo Stato dimostri una autonoma capacità di realizzare la riforma della propria struttura centrale.

Nella riforma proposta non è possibile, a suo avviso, rintracciare con chiarezza gli obiettivi attribuiti alle diverse strutture e non si riesce neanche ad individuare un organigramma che fornisca indicazioni utili sui rapporti di gerarchia e di direzione, nonché sugli ambiti di responsa-

bilità. Sarebbe necessario, a suo giudizio, soprattutto per quanto concerne il settore delle attività produttive, stabilire un obiettivo chiaro cui conformare le strutture amministrative. Tale obiettivo potrebbe essere, ad esempio, quello di favorire la competitività delle imprese italiane. In tal modo, molti dei problemi segnalati potrebbero essere più facilmente risolti.

Ritiene che la distinzione tra Ministri di primo e secondo livello finisca per indebolire l'impianto complessivo della riforma e valuta in termini critici la differenziazione tra Ministeri con Direzioni Generali (e Segretari Generali) e Ministeri con Dipartimenti. La definizione delle agenzie appare inoltre assolutamente vaga, come pure sembra non sufficiente la previsione del controllo da parte della Corte dei conti. Concorde, infine, con i rilievi critici formulati sulla evidente sottovalutazione dei settori dell'agricoltura e del turismo.

Il seguito dell'esame viene rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 6 LUGLIO 1999

359^a Seduta

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (n. 473)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59: seguito e conclusione dell'esame)
(R139 b00, B31^a, 0033^o)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 1° luglio 1999.

Il relatore SMURAGLIA illustra il seguente schema di osservazioni:

«La Commissione, esaminato, per le parti di competenza, lo schema di decreto legislativo in titolo, condivide ed apprezza il progetto complessivo del Governo, per il suo obiettivo di razionalizzazione, semplificazione e coordinamento dell'intera attività di Governo e dei singoli Ministeri, superando carenze e squilibri che l'hanno caratterizzata nel passato a procedendo ad una modernizzazione, sulla scorta di esperienze realizzate positivamente in altri Paesi, che non potrà che giovare all'intero sistema istituzionale ed alla sua più efficace funzionalità.

Le osservazioni che la Commissione ritiene di formulare riguardano dunque aspetti particolari, attinenti soprattutto alla sfera delle competenze della Commissione stessa. Sotto questo profilo, si osserva:

1. forti perplessità sussistono circa l'opportunità dell'accorpamento tra Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ministero della sanità e Ministero degli affari sociali. Si comprende l'intenzione, ma si dubita fortemente che essa possa produrre effetti positivi. In realtà, tra

le problematiche concrete del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quelle della Sanità c'è una distanza talora abissale. Il rischio che l'accorpamento si risolva in una mera e negativa sovrapposizione è davvero reale ed evidente.

2. Il sistema delineato presuppone, come si osserva nella relazione, l'approvazione di un disegno di legge costituzionale per la riforma dell'articolo 95 della Costituzione. Peraltro, qualora tale disegno di legge non venisse approvato tempestivamente, alla scadenza prefissata si verrebbe a configurare una situazione davvero singolare. Sicché, sembrerebbe opportuno o abbandonare il progetto per questo aspetto specifico, oppure trovare una soluzione che consenta di attuarlo a Costituzione invariata.

3. La perplessità si trasforma in contrarietà quando si pensa che i compiti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, così come strutturato attualmente, sono tutt'altro che residuali, anche dopo il trasferimento di funzioni e competenze alle Regioni ed agli enti locali. Semmai, questi compiti dovrebbero essere potenziati e rafforzati per ciò che attiene alla politica attiva del lavoro, alle politiche dell'occupazione, agli indirizzi generali, alla formazione, in una fase della vita politica nazionale, corrispondente del resto anche alla situazione esistente negli altri Paesi europei, in cui il problema dell'occupazione è diventato il problema davvero dominante.

Questi obiettivi, peraltro, ben difficilmente potrebbero realizzarsi all'interno di un accorpamento come quello ipotizzato. In realtà, l'autonomia del Ministero del lavoro è un valore fondamentale, alla luce dei principi costituzionali che pongono il lavoro al primo posto e sulla base dello stesso programma di Governo.

I contenuti della missione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, così come esposti nello schema di provvedimento, appaiono fortemente riduttivi e come tali inaccettabili. Ancora più preoccupante è il riferimento alla semplice "adeguatezza" del sistema previdenziale. La definizione di un valido sistema previdenziale, gli aggiustamenti e le modifiche da apportare alla disciplina esistente, nel quadro di una complessiva riforma del Welfare, sono di stretta competenza del Ministero del lavoro; e ciò deve essere non solo riconosciuto ma valorizzato.

Va poi considerato che nel contesto prospettato nello schema, la politica del lavoro finisce per essere assunta in un quadro di tipo assistenziale e difensivo, laddove il problema dell'occupazione, delle nuove opportunità di lavoro e della loro disciplina richiede interventi attivi e soprattutto strategici.

In conclusione, la Commissione – per quanto attiene a questo aspetto di carattere più generale – esprime una netta opzione a che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale conservi una completa autonomia e venga rafforzato e valorizzato nei suoi compiti fondamentali, anche attraverso l'accorpamento delle competenze in materia di politica sociale, ovviamente in collegamento e in stretto coordinamento con le politiche complessive ed in particolare con le politiche economiche,

che rientrano nella competenza di altri Ministeri e addirittura in quelle della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Un rilievo molto forte va fatto, comunque, al modo con cui viene affrontato nello schema il problema della sicurezza ed igiene del lavoro e della politica della prevenzione. Qui la contrarietà è veramente netta, perché non solo dallo schema non emerge quella unitarietà di funzioni, compiti e strumenti che da sempre è stata ritenuta indispensabile ai fini di una valida prevenzione dei rischi da lavoro e che anche in epoca recente è stata riaffermata come dato imprescindibile nel Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva condotta congiuntamente dalle Commissioni lavoro della Camera e del Senato sulla sicurezza del lavoro (approvato il 22 luglio 1997), ma tanto meno è dato di capire in quale sede dovrebbe essere impostata e realizzata quella strategia complessiva di interventi che parimenti è stata sempre ritenuta indispensabile.

Nelle attribuzioni del nuovo Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è difficile scorgere alcunché al riguardo, essendo la voce "tutela della salute umana" troppo generica per esprimere con nettezza il riferimento alla prevenzione ed alla tutela della salute nei luoghi di lavoro. Né si possono scorgere con chiarezza la struttura, i compiti, le funzioni e i riferimenti di competenza del servizio di vigilanza. Sotto questo profilo, lo schema sembra tornare indietro rispetto all'impostazione della legge di riforma sanitaria n. 833 del 1978 e perfino rispetto ai più recenti provvedimenti di attuazione di direttive comunitarie (dal decreto legislativo n. 626 del 1994 a tutti gli altri che lo hanno seguito).

Ma c'è di più: alla vaghezza delle indicazioni, sul punto, nell'ambito del nuovo Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali corrisponde invece una chiarezza fin troppo esplicita nell'attribuire molte funzioni in materia di sicurezza al Ministero delle attività produttive (non si parla solo di determinazione di caratteristiche di macchine, impianti e prodotti industriali, ma anche di autorizzazioni, certificazioni, omologazioni e immatricolazioni, di vigilanza sugli enti di formazione tecnica e perfino "di definizione delle condizioni di sicurezza nei posti di lavoro", con una sola, parziale e limitata esclusione). Queste attribuzioni non hanno giustificazione alcuna, conducono ad una dannosa frammentazione, vanno in controtendenza rispetto a tutta la struttura ed al sistema attualmente in vigore, sono in sostanza l'esatto contrario di quella giusta e fondamentale tendenza all'unitarietà della prevenzione cui si è fatto cenno più sopra. Per di più si parla anche di trasferimento di risorse e di personale dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a quello delle attività produttive!

In questo contesto, c'è una sola soluzione possibile: eliminare qualunque competenza in materia di sicurezza attribuita ad altri Ministeri che non siano quello del lavoro, salute e politiche sociali (se si manterrà l'impostazione dello schema) oppure quello del lavoro o della sanità, qualora si decidesse di mantenere la reciproca autonomia.

Quello che conta è l'imputazione di tutte le competenze, le risorse e gli strumenti ad una sede *unitaria*, che abbia la possibilità e il compito

di provvedere ad una vera politica della *prevenzione*, complessivamente intesa (fra l'altro, nello schema di decreto legislativo, chi si occuperebbe e in che modo dell'igiene sul lavoro, dell'esposizione a rischi particolari, delle malattie professionali e delle malattie da lavoro, in continua crescita, delle indagini epidemiologiche, della sorveglianza sanitaria e così via?).

Al di là di questo, la Commissione non ritiene possibile – allo stato – dare indicazioni più precise e puntuali sulla sede unitaria da reperire, anche perché questo dipende molto dalla scelta che si farà circa il destino dei Ministeri del lavoro e della sanità.

Se si resterà allo schema, non vi saranno problemi a indicare correttamente e compiutamente la funzione relativa alla sicurezza, igiene e prevenzione, trattandosi in definitiva di scegliere tra una soluzione dipartimentale o la creazione di un apposito Istituto per la prevenzione in cui confluiscono tutte le competenze, le risorse e gli strumenti attualmente disponibili, oppure ancora un'Agenzia per la tutela della salute nei luoghi di lavoro (e secondo alcuni anche di vita). Bisogna immaginare, comunque, strumenti flessibili ed efficaci, privi di inutili orpelli burocratici e di sovrapposizioni dannose; e bisogna realizzare una convergenza verso un accorpamento dei vari istituti ed organismi esistenti, compiendo ogni sforzo per non disperdere ed anzi per utilizzare al meglio le consistenti risorse tecniche, personali e professionali, di cui si dispone attualmente.

Se invece si accogliesse la soluzione "autonoma", si tratterebbe di porre la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro al centro delle competenze del Ministero del lavoro o di quello della Sanità; o meglio ancora, di entrambi attraverso strumenti sicuri ed efficaci di raccordo e di coordinamento. Anche sotto questo profilo potrebbe apparire utile la creazione di un Istituto per la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro oppure un'agenzia con caratteristiche analoghe. Ferma restando, peraltro, l'esigenza che siffatti organismi, con connotati eminentemente tecnici, rispondano a una precisa direzione politica, essendo evidente che la prevenzione non può ridursi ad un impegno pur consistente di risorse e strumentazioni tecniche, ma deve far capo ad un centro di imputazione di responsabilità politica, proprio in rispondenza alla necessità di una strategia complessiva e dunque di una vera «politica della prevenzione». Una delle soluzioni ipotizzate per rafforzare comunque l'indirizzo politico è quella di prevedere una soluzione duale del tipo di quella già adottata per alcuni istituti previdenziali (un consiglio di amministrazione e un consiglio di indirizzo e di vigilanza, con la presenza anche delle parti sociali).

5. Rilievi di carattere più particolare vengono formulati per i seguenti ulteriori aspetti:

a) dopo i vari provvedimenti che hanno teso prima alla armonizzazione tra impiego pubblico e rapporto di lavoro privato e poi alla vera e propria privatizzazione del pubblico impiego, per ciò che attiene alle regole fondamentali che disciplinano il rapporto, alla normativa sul contenzioso e così via, non si giustifica più il fatto che la competenza

sull'impiego pubblico non spetti al Ministero del lavoro. Non ci sono ragioni valide, a giudizio della Commissione, per sostenere il contrario. Se si vuole andare nella direzione della modernizzazione, bisogna proseguire sulla strada intrapresa con i vari provvedimenti che si susseguono da anni e procedere alla unificazione di ogni tipologia di rapporto di lavoro, pubblico o privato, sotto un unico Ministero, quello del lavoro.

b) La soluzione adottata per gli uffici territoriali del Governo appare incongrua, almeno per la parte inerente alle competenze di questa Commissione. Non si vede come potrebbero far parte delle competenze, in definitiva, delle prefetture, sia pure ampliate, i compiti oggi attribuiti agli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (vigilanza per il rispetto delle norme sul lavoro, attività ispettive, inchieste infortunistiche, conciliazione delle controversie del lavoro, eccetera).

c) L'attribuzione delle competenze in una materia delicata e complessa come quella della formazione, all'agenzia prevista nello schema desta non poche perplessità.

È ormai assodato che la formazione è elemento fondamentale di qualsiasi politica dell'occupazione e di qualsiasi politica attiva del lavoro. Non si tratta di un aspetto tecnico, ma di una parte essenziale del sistema della ricerca di nuove opportunità del lavoro, di formazione delle competenze, di aggiornamento continuo e permanente. La formazione è stata posta al centro del sistema di governo del mercato del lavoro, in un quadro di interventi e competenze "integrate". Tutta la tematica degli investimenti sul capitale umano ha alla sua base e fondamento il sistema della formazione.

In questo contesto, la creazione di un'agenzia appare riduttiva e in un certo modo troppo "tecnica". Se il problema è quello del coordinamento fra il Ministero del lavoro e quello della pubblica istruzione, esso può essere risolto in modo diverso e certamente più efficace. Si tratta di individuare il sistema migliore, anche alla luce delle esperienze non sempre probanti che sono state realizzate nel passato.

Qualora si voglia, invece, mantenere l'attuale previsione, bisognerebbe rafforzare l'indirizzo politico provvedendo ad una soluzione duale del tipo di quella già accennata a proposito della prevenzione. Ciò servirebbe a togliere ogni carattere di eccessivo burocratismo; e in ogni caso dovrebbero essere ribaditi tra i compiti del Ministero i poteri di indirizzo e di direzione in tema di formazione, per tutte le ragioni che sono state più sopra ricordate.

Sempre in tema di formazione, non si può fare a meno di rilevare che nella previsione relativa al nuovo Ministero delle attività produttive, nell'articolo 26, alla lettera b), si osserva un'anomalia, nel senso che si mantiene alla competenza di questo Ministero la promozione della formazione professionale dei soggetti operanti nel settore della internazionalizzazione delle imprese; laddove non vi è giustificazione valida per ritenere che questo settore debba essere separato rispetto al grande tema della formazione, che deve essere affrontato nei termini più generali di cui si è già detto».

Il senatore PELELLA propone di integrare lo schema di osservazioni testé illustrato dal relatore nel senso di ribadire, al paragrafo n. 4, nella parte relativa agli assetti organizzativi che dovranno essere adottati per l'espletamento delle competenze in materia di sicurezza e igiene del lavoro, l'orientamento critico della Commissione circa la scelta di fondo dell'unificazione dei Ministeri del lavoro e della sanità.

Il relatore SMURAGLIA, in accoglimento della proposta avanzata dal senatore Pelella, modifica lo schema di osservazioni nel senso di inserire, al paragrafo n. 4, dopo le parole «Se si resterà allo schema», le seguenti: «ma richiamando ancora una volta la posizione al riguardo assunta dalla Commissione, come si rileva dai paragrafi precedenti».

Introduce poi allo stesso testo, ulteriori variazioni, nel senso, in primo luogo, di inserire, al primo periodo del paragrafo n. 1, dopo le parole «dell'accorpamento tra Ministero del lavoro e della previdenza sociale», le seguenti: «con l'aggiunta delle politiche sociali, e», e di sopprimere, nello stesso periodo, le parole «e Ministero degli affari sociali». Al successivo paragrafo n. 3, alla fine del primo capoverso, dopo le parole: «il problema davvero dominante.», inserisce inoltre le seguenti: «; e potrebbero essere ulteriormente potenziati nella prospettiva del riferimento alle politiche sociali». Sempre al paragrafo n. 3, all'ultimo periodo, dopo le parole: «anche attraverso l'accorpamento delle competenze in materia di politica sociale», introduce poi il seguente inciso: «sul quale, come si è detto, la Commissione esprime un parere positivo». Infine, al successivo paragrafo n. 4, ultimo capoverso, dopo le parole «al centro delle competenze del Ministero del lavoro», inserisce le altre: «e delle politiche sociali».

Fa poi presente di aver scritto, in data 3 luglio 1999, una lettera al Presidente del Senato con la quale si chiede se la Commissione possa, nella presente, peculiare sede consultiva nei confronti di un organismo bicamerale, richiedere che le proprie osservazioni siano allegate al parere che sarà espresso sullo schema di decreto legislativo in titolo dalla Commissione parlamentare consultiva sull'attuazione della riforma amministrativa.

Poiché non è al momento pervenuta dalla Presidenza la risposta a tale quesito, resta inteso che, ove essa risultasse affermativa, all'atto della trasmissione delle osservazioni della Commissione lavoro sarà avanzata alla Commissione sull'attuazione della riforma amministrativa la richiesta di allegare al proprio parere il testo delle osservazioni stesse.

Non facendosi obiezioni, così resta stabilito.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce quindi al relatore Smuraglia il mandato di redigere osservazioni per la Commissione parlamentare consultiva sull'attuazione della riforma amministrativa nel testo da lui illustrato, con le integrazioni apportate nel corso dell'odierna seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C11^a, 0122^o)

Il Presidente fa presente che si è manifestata l'esigenza di una ulteriore seduta per giovedì prossimo in relazione alla sopravvenuta assegnazione di nuovi provvedimenti, sui quali la Commissione è chiamata a pronunciarsi in tempi ravvicinati, vale a dire il Documento di programmazione economico-finanziaria relativo agli anni 2000-2003 (Doc. LVII, n. 4), e il disegno di legge n. 4136, di conversione del decreto legge 1° luglio 1999, n. 214, recante disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per incentivare il ricorso all'apprendistato.

Concorda la Commissione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che, in aggiunta alle sedute già convocate per la corrente settimana, avrà luogo una ulteriore seduta, che resta fissata per giovedì 8 luglio 1999, alle ore 8,30.

La seduta termina alle ore 15,35.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 6 LUGLIO 1999

329^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, con delega per la protezione civile, Barberi.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(4124) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile, approvato dalla Camera dei deputati

e petizione n. 622 ad esso attinente

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 giugno scorso.

Il senatore COLLA rinuncia ad illustrare i seguenti ordini del giorno:

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 4124;

premesso che:

gli interventi di ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua prevedono, nel rapporto con gli appaltatori, la compensazione dell'onere per la sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto, da valutarsi sulla base dei canoni demaniali vigenti, ai sensi dell'articolo 4, comma 10-bis del decreto legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 31 dicembre 1996, n. 677. Si tratta di una norma sperimentale, che ha trovato positive applicazioni, ma anche alcune difficoltà applicative, che, se rimosse, potrebbero dare ulteriore

slancio e applicabilità agli interventi di messa in sicurezza dei corsi d'acqua;

per quanto riguarda la prima difficoltà, non avendo la norma affrontato il problema dell'applicazione dell'I.V.A., né esistendo una direttiva in tal senso del Ministero delle finanze, gli enti che intervengono sui corsi d'acqua con il criterio della compensazione sono costretti a versare l'I.V.A. su tutti i lavori da eseguirsi, e perciò anche sulla parte che va in compensazione. A causa di ciò, aumenta del 20 per cento, e cioè un quinto, l'onere finanziario da sostenere per la realizzazione di ciascun intervento. Tale effetto contrasta con la *ratio* della norma, che invece voleva favorire questo tipo di interventi;

un altro problema operativo nella fase di applicazione della norma deriva dalla necessità di allargare la possibilità di collocazione delle ghiaie estratte su aree territoriali più vaste possibili, per facilitarne "l'assorbimento" da parte del mercato. Un ostacolo a tale possibilità di collocazione ampia consiste negli elevati costi di trasporto tramite ferrovia, che incidono in maniera rilevante sulle offerte economiche degli appaltatori. Sarebbe pertanto necessario giungere ad una diminuzione dei costi di trasporto a distanza, riducendo le tariffe o intervenendo sull'I.V.A. delle tariffe medesime;

impegna il Governo

ad adoperarsi per risolvere i due problemi in premessa, al fine di rendere ancora più efficaci e positive le iniziative sin qui intraprese per la messa in sicurezza dei corsi d'acqua mediante il ripristino dell'officiosità degli stessi con la compensazione del valore delle ghiaie estratte».

0/4124/3/13

COLLA

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 4124;

premesso che:

il comma 4, dell'articolo 4-*quinquies*, della legge n. 228/1997, prevede, per i soggetti che accedono ai finanziamenti previsti dal comma 1 della stessa legge, che l'eventuale precedente finanziamento ottenuto ai sensi della legge n. 35 del 1995 venga estinto con oneri a carico delle disponibilità finanziarie di cui al succitato comma 1;

l'attuazione di questa legge è praticamente bloccata in quanto viene erroneamente interpretato che la quota residua del vecchio finanziamento, ottenuto ai sensi della legge n. 35 del 1995 ed estinto per effetto della legge n. 228 del 1997, deve comparire nei bilanci delle aziende quale sopravvenienza attiva;

questa arbitraria interpretazione sta bloccando le aziende che intendevano procedere nella rilocalizzazione dei loro siti produttivi, in quanto gli oneri fiscali derivanti da questo "residuo improprio", pagabili oltretutto in un unico esercizio finanziario, sarebbero troppo gravosi per le imprese interessate;

il mancato chiarimento di questa parte della legge vanifica lo spirito della legge stessa che mirava ad investire nella prevenzione dei danni provocati da calamità naturali, eliminando costruzioni ingombranti realizzate dall'uomo in aree fluviali a rischio di esondazione:

impegna il Governo:

a non considerare come sopravvenienza attiva la quota residua dei finanziamenti estinti per effetto del comma 4-*quinqüies* della legge n. 228 del 1997».

0/4124/4/13

COLLA

Il senatore MANFREDI rinuncia ad illustrare il seguente ordine del giorno:

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 4124;

impegna il Governo

a fornire informazioni, presso le competenti Commissioni parlamentari, sullo stato di attuazione del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, recante "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", in particolare l'attuazione:

a) dell'articolo 1, comma 2, che prevede, entro il 30 settembre 1998, la definizione di programmi di interventi urgenti per la tutela del rischio idrogeologico;

b) dell'articolo 1, comma 3, che prevede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la comunicazione, a ciascuna regione, dei dati storici e conoscitivi del territorio e dell'ambiente;

c) dell'articolo 2, comma 1, che prevede, entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che le regioni costituiscano e rendano operativi i comitati per i bacini;

dell'articolo 2, comma 7, che prevede, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che il comitati dei Ministri adottino un programma per il potenziamento delle reti di monitoraggio metro-idropluviometrico».

0/4124/5/13

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Il relatore IULIANO esprime parere favorevole sugli ordini del giorno nn. 1, 3 e 5, mentre si rimette al Governo sull'ordine del giorno n. 4.

Il sottosegretario BARBERI dichiara che accoglierà gli ordini del giorno nn. 1, 3 e 5, qualora ripresentati in Assemblea e accetta come raccomandazione l'ordine del giorno n. 4.

Dopo che il presidente GIOVANELLI ha accertato la presenza del numero legale, gli ordini del giorno nn. 1 e 3, con separate votazioni, vengono approvati dalla Commissione.

Il senatore COLLA non insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 4.

L'ordine del giorno n. 5 viene quindi approvato dalla Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge e precisamente all'articolo 3.

Il senatore MANFREDI rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.1, mentre il senatore COLLA rinuncia ad illustrare gli emendamenti 3.2 e 3.3.

Il relatore IULIANO, anche in considerazione del parere contrario della Commissione bilancio, esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1 e 3.2 ed invita il senatore Colla a ritirare l'emendamento 3.3, sul quale, comunque, esprimerebbe parere contrario.

Il sottosegretario BARBERI invita i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge sui quali, comunque, il parere del Governo sarebbe contrario.

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3-*quinquies*.

Il senatore COLLA rinuncia ad illustrare gli emendamenti 3-*quinquies*.1, 3-*quinquies*.2 e 3-*quinquies*.3.

Il relatore IULIANO invita il senatore Colla a ritirare tali emendamenti, sui quali, comunque, esprimerebbe parere contrario.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3-*quinquies*.1, 3-*quinquies*.2 e 3-*quinquies*.3: su di essi il senatore COLLA aveva insistito per la votazione ed il Governo era contrario.

Si passa all'emendamento riferito all'articolo 5.

Il senatore COLLA illustra l'emendamento 5.1 che, previ pareri contrari del relatore IULIANO e del sottosegretario BARBERI, risulta respinto dalla Commissione.

Il relatore IULIANO illustra il seguente ordine del giorno, riferito all'articolo 6 del decreto-legge:

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame dell'articolo 6 del disegno di legge n. 4124,

rilevato che per i comuni della Campania colpiti dalle calamità del 5 e 6 maggio 1998 l'articolo 6 comma 1 dispone un assai opportuno rinvio alle provvidenze per i privati previsto dal decreto-legge 30 gennaio 1988, n. 6, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1998, n. 6 e successive modificazioni, in considerazioni della specificità dell'evento rispetto alle usuali caratteristiche dei fenomeni idrogeologici e tenendo conto dell'elevata sismicità dei territori interessati,

impegna il Governo

a chiarire con ordinanza di protezione civile che in tale complessivo rinvio si ricomprende anche la concessione, con le stesse modalità, di contributi sul costo delle rifiniture e degli impianti interni a favore delle categorie meno abbienti».

0/4124/2/13

IL RELATORE

Il sottosegretario BARBERI annuncia che, laddove ripresentato in Assemblea, l'ordine del giorno n. 2 sarebbe accolto dal Governo.

La Commissione conviene sull'ordine del giorno n. 2.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore COLLA illustra gli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3.

Previ pareri contrari del Relatore e del Governo, gli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3, posti separatamente ai voti, sono respinti dalla Commissione.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il senatore MANFREDI illustra gli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3.

Previ pareri contrari del Relatore e del Governo, gli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3, posti separatamente ai voti, sono respinti dalla Commissione.

Il presidente GIOVANELLI dichiara improponibile l'emendamento 8.0.1, del quale il senatore MANFREDI preannuncia una riformulazione che presenterà in Assemblea.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il senatore MANFREDI illustra gli emendamenti 9.1 e 9.2.

Previ pareri contrari del Relatore e del Governo, gli emendamenti 9.1 e 9.2, posti separatamente ai voti, sono respinti dalla Commissione.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore Iuliano a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati; gli conferisce altresì mandato a richiedere l'autorizzazione alla relazione orale. Con ciò si intende esaurito anche l'esame della petizione n. 622.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4124**al testo del decreto-legge****Art. 3.**

Al comma 1, sostituire le parole da: «e» ad: «articolo 1» con le seguenti: «si applicano fino al 31 dicembre 2002 per i territori di cui all'articolo 1 e nei limiti delle relative disponibilità finanziarie».

3.1

RIZZI, MANFREDI, LASAGNA

Al comma 5, aggiungere il seguente periodo: «La quota residua dei finanziamenti estinti per effetto del comma 4 dell'articolo 4-quinquies del citato decreto-legge n. 130 del 1997, è equiparata ai contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 16-quater.1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

3.2

COLLA

Dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti:

«5-ter. Al comma 4 dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono soppresse le seguenti parole: “ed il precedente finanziamento viene contestualmente estinto con oneri a carico delle disponibilità finanziarie di cui al medesimo comma 1.

5-quater. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 che hanno ottenuto i finanziamenti agevolati previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, o la conversione dei mutui di cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995,

n. 438, che non siano inadempienti nel rimborso dei finanziamenti o che abbiano regolarizzato, con le modalità previste dal comma 5-*sexies* del presente articolo, omessi versamenti delle rate di rimborso dei finanziamenti stessi, il Mediocredito centrale S.p.A. e la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. – Artigiancassa, ciascuno per le proprie competenze, a valere rispettivamente sui Fondi di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, provvedono alla estinzione anticipata dei finanziamenti e dei mutui sopra indicati contestualmente alla corresponsione, alle banche finanziatrici, del residuo debito per capitale risultante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in ogni caso alla data di estinzione del finanziamento giustificato da fatture o altra idonea documentazione di spesa, degli interessi maturati fino alla data dell'estinzione, delle commissioni per anticipata estinzione e delle eventuali spese ed accessori dovuti. Ai fini del presente comma, il Mediocredito centrale S.p.A. e la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. – Artigiancassa, sono autorizzati ad utilizzare altresì le residue disponibilità accertate alla data del 31 dicembre 1998 e riferite alle somme loro assegnate ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994. I contributi già erogati in base al piano di ammortamento originario dei finanziamenti sono dovuti per le rate scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in ogni caso per le rate scadute fino alla data di estinzione del finanziamento, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, lettera *a*) e 3, limitatamente per la parte riguardante l'estinzione anticipata, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995. Le condizioni e le modalità degli interventi agevolativi del Mediocredito centrale S.p.A. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. – Artigiancassa previsti dal presente comma sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5-quinquies. L'ammontare del residuo debito per capitale, relativo ai finanziamenti estinti per effetto del comma 5-*quater* del presente articolo, è equiparato ai contributi di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 16-*quater*.1 e comma 16-*quinquies* del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

5-sexies. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994 che hanno beneficiato dei finanziamenti e dei mutui richiamati nel comma 5-quater del presente articolo, inadempienti nel rimborso delle relative rate, o nel caso in cui sia stato già notificato ricorso per decreto ingiuntivo, nelle ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, o nel caso di cessazione dell'attività dei soggetti danneggiati purché sia stata presentata al Mediocredito centrale S.p.A. o alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa, per il tramite delle banche finanziatrici, la documentazione della spesa sostenuta, è concesso di regolarizzare, con applicazione di interessi calcolati al tasso fisso nominale annuo dell'1 per cento, gli omessi versamenti delle rate a tasso agevolato di rimborso dei rispettivi finanziamenti e mutui, risultanti dai relativi piani di ammortamento originari. La richiesta di regolarizzazione deve essere prodotta dai soggetti interessati entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le condizioni e le modalità della regolarizzazione, compreso l'intervento dei Fondi centrali di garanzia, sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I contributi determinati in base al piano di ammortamento originario dei rispettivi finanziamenti e mutui sono in ogni caso dovuti, per le rate scadute non pagate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto se regolarizzate con le modalità sopra previste».

3.3

COLLA

Sostituire l'articolo 3-quinquies con il seguente:

«Art. 3-quinquies.

(Interventi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994)

1. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole da: “, nel limite massimo” fino alla fine del periodo, sono soppresse e le parole: “pari al 30 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “pari al 50 per cento”. All'onere relativo al presente comma si fa fronte mediante utilizzo delle risorse di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994.

2. Al comma 16-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le pa-

role: “22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni” sono aggiunte le seguenti: “e al disposto dell’articolo 28, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”, dopo le parole: “i contributi in conto capitale” sono aggiunte le seguenti: “, compreso il contributo di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni,”. Per i soggetti di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell’articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 non rilevano ai fini degli accertamenti tributari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994 che hanno beneficiato dei finanziamenti agevolati previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, o della conversione dei mutui di cui all’articolo 4-*quinqies* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, inadempienti nel rimborso delle relative rate, o nel caso in cui sia stato già notificato ricorso per decreto ingiuntivo, nelle ipotesi diverse da quelle previste dall’articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, o nel caso di cessazione dell’attività dei soggetti danneggiati, purché sia stata presentata al Mediocredito centrale S.p.A. o alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. – Artigiancassa, per il tramite delle banche finanziatrici, la documentazione della spesa sostenuta, è concesso di regolarizzare, con applicazione di interessi calcolati al tasso fisso nominale annuo dell’1 per cento, gli omessi versamenti delle rate a tasso agevolato di rimborso dei rispettivi finanziamenti e mutui, risultanti dai relativi piani di ammortamento originari. La richiesta di regolarizzazione deve essere prodotta dai soggetti interessati entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le condizioni e le modalità della regolarizzazione, compreso l’intervento dei Fondi centrali di garanzia, sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell’interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato. I contributi determinati in base al piano di ammortamento originario dei rispettivi finanziamenti e mutui sono in ogni caso dovuti, per le rate scadute non pagate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto se regolarizzate con le modalità sopra previste.

4. All’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta*

Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995, dopo le parole: “o cessazione sono restituiti” sono inserite le seguenti: “per la parte che decorre dalla data dell’evento che ha dato luogo alla revoca o alla cessazione”.

5. Le domande rivolte ad ottenere i benefici di cui agli articoli 1, 2, 3 e 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, nonché la relativa documentazione, ovvero fatture di spesa, documenti probatori, perizie integrative o correttive di quelle già consegnate, presentate rispettivamente con un ritardo non superiore a sessanta giorni per le domande ed entro il 31 ottobre 1999 per la suddetta documentazione, non sono da considerarsi tardive ai fini dell’ammissione, della concessione e dell’erogazione dei contributi previsti a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

6. All’articolo 3-ter del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“2-bis. Ai fini della dimostrazione della spesa sostenuta, è ammessa e considerata idonea documentazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 14, e dell’articolo 2, comma 8, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, la presentazione di certificazioni sottoscritte da soggetti percettori di somme o dallo stesso soggetto danneggiato, per quest’ultimo per una quota pari al 20 per cento dell’ammontare della spesa stessa, rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalle quali risulti l’utilizzo del finanziamento ottenuto, ivi compreso l’importo del contributo assegnato ai sensi dell’articolo 3-bis. La banca trasmette la documentazione ricevuta al Mediocredito centrale S.p.A. e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. – Artigiancassa”.

7. Al comma 5-novies dell’articolo 12 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: “dall’Autorità di bacino del Po” sono aggiunte le seguenti: “o al fine degli interventi di recupero urbanistico dei comuni volti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 e di quelle individuate dall’ordinanza del Ministro dell’interno n. 2477, del 19 novembre 1996 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1996”;

b) le parole: “entro e non oltre il 30 aprile 1996” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2005”;

c) al secondo periodo, le parole da: “e delle disponibilità” fino alla fine del periodo, sono sostituite con il seguente periodo: “Agli oneri relativi al presente comma si fa fronte con le disponibilità residue relative all’autorizzazione di spesa di cui al comma 4, dell’articolo 1, del de-

creto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni e con le disponibilità residue di cui all'articolo 10 dello stesso decreto-legge.”.

8. Per assicurare gli interventi volti alla messa in sicurezza delle zone colpite dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 e delle aree individuate dall'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2477, del 19 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1996, e favorire la ricostruzione di unità immobiliari, destinate a qualsiasi uso, site nei territori delle fasce fluviali A e B individuate ai sensi della deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 26 dell'11 dicembre 1997, con la quale è stato adottato il piano stralcio delle fasce fluviali, nonché l'acquisto di unità immobiliari, allo scopo di rilocalizzare le unità stesse in condizioni di sicurezza al di fuori delle citate fasce fluviali, nell'ambito del territorio del medesimo comune o di altri comuni contermini, i soggetti interessati possono accedere, per gli immobili destinati ad uso di residenza, ai contributi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, secondo le modalità e le condizioni da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, inoltrando apposite domande ai sindaci dei comuni in cui sono ubicati gli immobili entro il 31 dicembre 2005. Per gli immobili destinati ad uso diverso da quello di residenza, è concesso un contributo a fondo perduto pari alla spesa necessaria per la ricostruzione o per l'acquisto di un immobile di pari superficie. Le aree relitte sono acquisite al patrimonio indisponibile dei comuni. All'onere relativo al presente comma si fa fronte con le disponibilità residue di cui all'articolo 10 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni.

9. Al comma 4 dell'articolo 2 e al comma 4 dell'articolo 3, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «pari al 3 per cento nominale» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 1,5 per cento nominale». All'onere relativo al presente comma si fa fronte mediante utilizzo delle risorse di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994».

3-quinquies.1

COLLA

Sostituire l'articolo 3-quinquies con il seguente:

«Art. 3-quinquies.

(Interventi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994)

1. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 che hanno ottenuto i finanziamenti age-

volati previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, o la conversione dei mutui di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, che non siano inadempienti nel rimborso dei finanziamenti o che abbiano regolarizzato, con le modalità previste dal comma 5-*sexies* del presente articolo, omessi versamenti delle rate di rimborso dei finanziamenti stessi, il Mediocredito centrale S.p.A. e la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa, ciascuno per le proprie competenze, a valere rispettivamente sui Fondi di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, provvedono alla estinzione anticipata dei finanziamenti e dei mutui sopra indicati contestualmente alla corresponsione, alle banche finanziatrici, del residuo debito per capitale risultante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in ogni caso alla data di estinzione del finanziamento giustificato da fatture o altra idonea documentazione di spesa, degli interessi maturati fino alla data dell'estinzione, delle commissioni per anticipata estinzione e delle eventuali spese ed accessori dovuti. Ai fini del presente comma, il Mediocredito centrale S.p.A. e la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa, sono autorizzati ad utilizzare altresì le residue disponibilità accertate alla data del 31 dicembre 1998 e riferite alle somme loro assegnate ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994. I contributi già erogati in base al piano di ammortamento originario dei finanziamenti sono dovuti per le rate scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2.L'ammontare del residuo debito per capitale, relativo ai finanziamenti estinti per effetto del comma 5-*quater* del presente articolo, è equiparato ai contributi di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 16-*quater*.1 e comma 16-*quinquies* del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Al comma 16-*quinquies* dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "e al disposto dell'articolo 28, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600", dopo le parole: "i contributi in conto capitale" sono aggiunte le seguenti: "compresso il contributo di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni,". Per i soggetti di cui ai commi 2, 3 e 7-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 non rilevano ai fini

degli accertamenti tributari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994 che hanno beneficiato dei finanziamenti e dei mutui richiamati nel comma 5-*quater* del presente articolo, inadempienti nel rimborso delle relative rate, o nel caso in cui sia stato già notificato ricorso per decreto ingiuntivo, nelle ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, o nel caso di cessazione dell'attività dei soggetti danneggiati purché sia stata presentata al Mediocredito centrale S.p.A. o alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa, per il tramite delle banche finanziatrici, la documentazione della spesa sostenuta, è concesso di regolarizzare, con applicazione di interessi calcolati al tasso fisso nominale annuo dell'1 per cento, gli omessi versamenti delle rate a tasso agevolato di rimborso dei rispettivi finanziamenti e mutui, risultanti dai relativi piani di ammortamento originari. La richiesta di regolarizzazione deve essere prodotta dai soggetti interessati entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le condizioni e le modalità della regolarizzazione, compreso l'intervento dei Fondi centrali di garanzia, sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I contributi determinati in base al piano di ammortamento originario dei rispettivi finanziamenti e mutui sono in ogni caso dovuti, per le rate scadute non pagate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto se regolarizzate con le modalità sopra previste.

5. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, dopo le parole: "o cessazione sono restituiti" sono inserite le seguenti: "per la parte che decorre dalla data dell'evento che ha dato luogo alla revoca o alla cessazione".

6. Le domande rivolte ad ottenere i benefici di cui agli articoli 1, 2, 3 e 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, nonché la relativa documentazione, ovvero fatture di spesa, documenti probatori, perizie integrative o correttive di quelle già consegnate, presentate rispettivamente con un ritardo non superiore a sessanta giorni per le domande ed entro il 31 ottobre 1999 per la suddetta documentazione, non sono da considerarsi tardive ai fini dell'ammissione, della concessione e dell'erogazione dei contributi previsti a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

7. All'articolo 3-ter del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“2-bis. Ai fini della dimostrazione della spesa sostenuta, è ammessa e considerata idonea documentazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, e dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, la presentazione di certificazioni sottoscritte da soggetti percettori di somme o dallo stesso soggetto danneggiato, per quest'ultimo per una quota pari al 20 per cento dell'ammontare della spesa stessa, rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalle quali risulti l'utilizzo del finanziamento ottenuto, ivi compreso l'importo del contributo assegnato ai sensi dell'articolo 3-bis. La banca trasmette la documentazione ricevuta al Mediocredito centrale S.p.A. e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa”.

8. Al comma 4, dell'articolo 4-quinquies, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono soppresse le seguenti parole: “ed il precedente finanziamento viene contestualmente estinto con oneri a carico delle disponibilità finanziarie di cui al medesimo comma 1”.

9. Le condizioni e le modalità degli interventi agevolativi del Mediocredito centrale S.p.A. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa previsti dal presente articolo sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

10. Ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è concesso di regolarizzare, senza applicazione di sanzioni e di interessi, gli omessi o tardivi versamenti tributari di imposte sui redditi e di ritenute, di versamenti dell'Imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni presentate e dalle liquidazioni periodiche, e i versamenti di somme iscritte a ruolo, dovuti ai sensi dello stesso articolo 6 e di quelli di cui all'articolo 7 dello stesso decreto, mediante versamento delle somme omesse o tardivamente versate e di una sopratassa nella misura del 3,5 per cento. L'istanza di regolarizzazione deve essere prodotta dai soggetti interessati entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le condizioni e le modalità della regolarizzazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

11. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 che hanno ottenuto il contributo di cui all'articolo 3-bis del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, in esercizio alla data di entrata in vigore del preente decreto, ove per il danno subito non sia stata richiesto il finanziamento ai sensi degli articoli 2 e del citato decreto-legge n. 691 del 1994, è concesso un credito d'imposta, da far valere, sul versamento unitario, ai fini del pagamento delle imposte sui redditi, delle ritenute, dell'Irap, dell'Iva, dei contributi previdenziali e assistenziali, nella misura del 40 per cento del valore dei danni subiti ai beni immobili e mobili, individuato con i criteri di determinazine del danno di cui ai decreti del Ministro del tesoro 24 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, e 5 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1995. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, sono stabiliti i criteri e le modalità della concessione del credito d'imposta. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si fa fronte mediante l'utilizzo delle somme assegnate ai Fondi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni».

3-quinquies.2

COLLA

Sostituire l'articolo 3-quinquies con il seguente:

«Art. 3-quinquies.

(Interventi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994)

1. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 che hanno ottenuto i finanziamenti agevolati previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, o la conversione dei mutui di cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, che non siano inadempienti nel rimborso dei finanziamenti o che abbiano regolarizzato, con le modalità previste dal comma 6 del presente articolo, omessi versamenti delle rate di rimborso dei finanziamenti stessi, il Mediocredito centrale S.p.A. e la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa, ciascuno per le proprie competenze, a valere rispettivamente sui Fondi di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, provvedono alla estinzione anticipata dei finanziamenti e dei mutui sopra indicati contestualmente alla correspon-

sione, alle banche finanziatrici, del residuo debito per capitale risultante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in ogni caso alla data di estinzione del finanziamento giustificato da fatture o altra idonea documentazione di spesa, degli interessi maturati fino alla data dell'estinzione, delle commissioni per anticipata estinzione e delle eventuali spese ed accessori dovuti. Ai fini del presente comma, il Mediocredito centrale S.p.A. e la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa, sono autorizzati ad utilizzare altresì le residue disponibilità accertate alla data del 31 dicembre 1998 e riferite alle somme loro assegnate ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994. I contributi già erogati in base al piano di ammortamento originario dei finanziamenti sono dovuti per le rate scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in ogni caso per le rate scadute fino alla data di estinzione del finanziamento, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, lettera a) e 3, limitatamente per la parte riguardante l'estinzione anticipata, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995.

2. Nel caso in cui non sia ancora trascorso il periodo di preammortamento del finanziamento agevolato di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti danneggiati di cui al comma 1 possono chiedere, fino al termine del suddetto periodo di preammortamento, l'estinzione della parte residua dei finanziamenti ricevuti, previa presentazione al Mediocredito centrale S.p.A. e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. L'Artigiancassa, per il tramite delle banche finanziatrici, della documentazione di spesa.

3. Nel caso in cui i soggetti danneggiati di cui al comma 1, entro il periodo di preammortamento del finanziamento agevolato di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, non documentino, o che non abbiano documentato nei termini previsti dal comma 7 del presente articolo, di aver utilizzato, in tutto o in parte, le somme erogate dalle banche, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, commi 1 e 3 del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995.

4. L'ammontare del residuo debito per capitale, relativo ai finanziamenti estinti per effetto del comma 1, è equiparato ai contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 16-quater e comma 16-quinquies del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

5. Al comma 16-*quinquies* dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "e al disposto dell'articolo 28, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600"; dopo le parole: "i contributi in conto capitale" sono aggiunte le seguenti: " , compresi i contributi di cui agli articoli 2, 3 e 3-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, ". Per i soggetti di cui ai commi 2, 3 e 7-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 non rilevano ai fini degli accertamenti tributari di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994 che hanno beneficiato dei finanziamenti e dei mutui richiamati nel comma 1 del presente articolo, inadempienti nel rimborso delle relative rate, o nel caso in cui sia stato già notificato ricorso per decreto ingiuntivo, nelle ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, o nel caso di cessazione dell'attività dei soggetti danneggiati, purché sia stata presentata al Mediocredito centrale S.p.A. o alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa, per il tramite delle banche finanziatrici, la documentazione della spesa sostenuta, è concesso di regolarizzare, con applicazione di interessi calcolati al tasso fisso nominale annuo dell'1 per cento gli omessi versamenti delle rate a tasso agevolato di rimborso dei rispettivi finanziamenti e mutui, risultanti dai relativi piani di ammortamento originari. La richiesta di regolarizzazione deve essere prodotta dai soggetti interessati entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le condizioni e le modalità della regolarizzazione, compreso l'intervento dei Fondi centrali di garanzia, sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I contributi determinati in base al piano di ammortamento originario dei rispettivi finanziamenti e mutui sono in ogni caso dovuti, per le rate scadute non pagate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto se regolarizzate con le modalità sopra previste.

7. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, dopo le parole: "o cessazione sono restituiti" sono inserite le seguenti: "per la parte che decorre dalla data dell'evento che ha dato luogo alla revoca o alla cessazione".

8. Le domande rivolte ad ottenere i benefici di cui agli articoli 1, 2, 3 e 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, nonché la relativa documentazione, ovvero fatture di spesa, documenti probatori, perizie integrative o correttive di quelle già consegnate, presentate rispettivamente con un ritardo non superiore a sessanta giorni per le domande ed entro il 31 ottobre 1999 per la suddetta documentazione, non sono da considerarsi tardive ai fini dell'ammissione, della concessione e dell'erogazione dei contributi previsti a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

9. All'articolo 3-ter del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“«2-bis. Ai fini della dimostrazione della spesa sostenuta, è ammessa e considerata idonea documentazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, e dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, la presentazione di certificazioni sottoscritte da soggetti percettori di somme o dallo stesso soggetto danneggiato, per quest'ultimo per una quota pari al 20 per cento dell'ammontare della spesa stessa, rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalle quali risulti l'utilizzo del finanziamento ottenuto, ivi compreso l'importo del contributo assegnato ai sensi dell'articolo 3-bis. La banca trasmette la documentazione ricevuta al Mediocredito centrale S.p.A. e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. – Artigiancassa.».

10. Al comma 4 dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono soppresse le seguenti parole: “ed il precedente finanziamento viene contestualmente estinto con oneri a carico delle disponibilità finanziarie di cui al medesimo comma 1”.

11. Al comma 5-novies dell'articolo 12 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: “dall'Autorità di bacino del Po” sono aggiunte le seguenti: “o al fine degli interventi di recupero urbanistico dei comuni volti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 e di quelle individuate dall'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2477, del 19 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1996”;

b) le parole: “entro e non oltre il 30 aprile 1996” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2005”;

c) al secondo periodo, le parole da: “e delle disponibilità” fino alla fine del periodo, sono sostituite con il seguente periodo: “Agli oneri

relativi al presente comma si fa fronte con le disponibilità residue relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 4, dell'articolo 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni e con le disponibilità residue di cui all'articolo 10 dello stesso decreto-legge.”.

12. Per assicurare gli interventi volti alla messa in sicurezza delle zone colpite dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 e delle aree individuate dall'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2477, del 19 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1996, e favorire la ricostruzione di unità immobiliari, destinate a qualsiasi uso, site nei territori delle fasce fluviali A e B individuate ai sensi della deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 26 dell'11 dicembre 1997, con la quale è stato adottato il piano stralcio delle fasce fluviali, nonché l'acquisto di unità immobiliari, allo scopo di rilocalizzare le unità stesse in condizioni di sicurezza al di fuori delle citate fasce fluviali, nell'ambito del territorio del medesimo comune o di altri comuni contermini i soggetti interessati possono accedere, per gli immobili destinati ad uso di residenza, ai contributi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, secondo le modalità e le condizioni da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, inoltrando apposite domande ai sindaci dei comuni in cui sono ubicati gli immobili entro il 31 dicembre 2005. Per gli immobili destinati ad uso diverso da quello di residenza, è concesso un contributo a fondo perduto pari alla spesa necessaria per la ricostruzione o per l'acquisto di un immobile di pari superficie. Le aree relitte sono acquisite al patrimonio indisponibile dei comuni. All'onere relativo al presente comma si fa fronte con le disponibilità residue di cui all'articolo 10 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni.

13. Le condizioni e le modalità degli interventi agevolativi del Mediocredito centrale S.p.A. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. – Artigiancassa previsti dal presente articolo sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

14. Ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è concesso di regolarizzare, senza applicazione di sanzioni e di interessi, gli omessi o tardivi versamenti tributari, di imposte sui redditi e di ritenute, di versamenti dell'Imposta

sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni presentate e dalle liquidazioni periodiche, e i versamenti di somme iscritte a ruolo dovuti ai sensi dello stesso articolo 6 e di quelli di cui all'articolo 7 dello stesso decreto, mediante versamento delle somme omesse o tardivamente versate e di una sopratassa nella misura del 3,5 per cento. L'istanza di regolarizzazione deve essere prodotta dai soggetti interessati entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le condizioni e le modalità della regolarizzazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

15. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 che hanno ottenuto il contributo di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994 n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove per il danno subito non sia stato richiesto il finanziamento ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decretolegge n. 691 del 1994, è concesso un credito d'imposta, da far valere sul versamento unitario, ai fini del pagamento delle imposte sui redditi, delle ritenute, dell'IRAP, dell'IVA, dei contributi previdenziali e assistenziali, nella misura del 40 per cento del valore dei danni subiti ai beni immobili e mobili, individuato con i criteri di determinazione del danno di cui ai decreti del Ministro del tesoro 24 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, e 5 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1995. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, sono stabiliti i criteri e le modalità della concessione del credito d'imposta. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si fa fronte mediante l'utilizzo delle somme assegnate ai Fondi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni».

3-quinques.3

COLLA

Art. 5.

Dopo il comma 4-bis inserire il seguente:

«4-ter. A valere sulle disponibilità di cui all'articolo 7, comma 1-bis, il Provveditorato alle opere pubbliche per la regione Friuli-Venezia Giulia, anche avvalendosi delle funzioni di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, provvede al completamento dei programmi di interventi di cui alle leggi 10 maggio 1983, n. 190, e 1° dicembre 1986, n. 879. Ai fini dell'accelerazione delle procedure autorizzative per l'attuazione degli interventi si applicano le disposizioni di

cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni».

Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5, comma 4-bis, valutato in lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede, in parte mediante apposita riduzione delle residue disponibilità dell'unità previsionale di base 6.2.1.7 "Opere stradali", cap. 7206 (*spese per provvedere alla realizzazione del valico ... della regione Friuli-Venezia Giulia, compresa la ristrutturazione dei relativi edifici demaniali ...*) dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, ed in parte mediante riduzione delle proiezioni relative agli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5.1

COLLA

Art. 7.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e Toscana sono autorizzate» con le seguenti: «e Toscana, ed i rispettivi enti locali interessati, sono autorizzati».

7.1

COLLA

Al comma 1, sostituire le parole: «a lire 7 miliardi annui per la regione Friuli-Venezia Giulia» con le seguenti: «a lire 12 miliardi annui per la regione Friuli-Venezia Giulia».

Conseguentemente, al mesesimo comma, ultimo periodo, sostituire le parole: «lire 29,5 miliardi» con le seguenti: «lire 34,5 miliardi» e le parole: «lire 33 miliardi» con le seguenti: «lire 38 miliardi»

7.2

COLLA

Al comma 3-bis, dopo le parole: «in favore della regione Emilia-Romagna e», aggiungere le seguenti: «per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 e all'articolo 6, comma 1, è autorizzata la spesa».

7.3

COLLA

Art. 8.

Al comma 1, sopprimere le parole da: «Per interventi», fino alle parole: «boschivi e».

8.1

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La protezione civile è autorizzata a contrarre, nei limiti di spesa di cui sotto, mutui con la Cassa depositi e prestiti, per l'acquisto di apparecchi Canadair. Sono autorizzati limiti di impegno decennali di 5 miliardi per il 1999 e 30 miliardi per il 2000».

8.2

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Sopprimere il comma 1-bis.

8.3

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Indagine conoscitiva sullo stato attuale della protezione civile)

1. Le Commissioni competenti dei due rami del Parlamento dovranno predisporre un'indagine conoscitiva, secondo i propri Regolamenti, al fine di acquisire gli elementi relativi allo stato attuale della protezione civile, ai ristori dei danni e gli elementi utili alla stesura di una legge quadro sulle calamità naturali, e dovrà essere conclusa entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

8.0.1

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Art. 9.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In caso di inadempienza da parte delle amministrazioni di cui al punto 1 e 1-bis, il Ministero dell'ambiente provvederà a predisporre i piani di stralcio di bacino, come previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 88, lettera u)».

9.1

RIZZI, MANFREDI, LASAGNA

Sopprimere il comma 6-bis.

9.2

RIZZI, MANFREDI, LASAGNA

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari**

MARTEDÌ 6 LUGLIO 1999

52ª Seduta

Presidenza del Presidente
DEL TURCO

Intervengono i ministri dell'interno Jervolino Russo e dei lavori pubblici Micheli.

Il Ministro dell'interno è accompagnato dal prefetto Gennaro Monaco, Vice Capo della Polizia, dal generale Carlo Alfiero, Direttore della DIA, dal generale Sabato Palazzo, Comandante del ROS, dal generale Lucio Macchia, Comandante dello SCICO.

Il Ministro dei lavori pubblici è accompagnato dal dottor Giuseppe D'Angiolino, Amministratore dell'ANAS.

La seduta inizia alle ore 9,50.

AUDIZIONE DEL MINISTRO DELL'INTERNO, ONOREVOLE ROSA JERVOLINO RUSSO E DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI, DOTTOR ENRICO MICHELI SUI RISCHI DI INFILTRAZIONE DI TIPO MAFIOSO NELLA GESTIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI
(A010 000, B53ª, 0001º)

I ministri Jervolino Russo e Micheli svolgono ampie relazioni sull'argomento in titolo e rispondono, successivamente, ai quesiti formulati dal deputato GAMBALE (*a richiesta del quale, si dispone una parziale segretazione dei lavori della Commissione dalle ore 10,25 alle ore 10,28*), dai senatori NOVI, CENTARO, MUNGARI e ERROI, dai deputati MOLINARI, ACIERNO e LUMIA, dai senatori FIGURELLI e DIANA, dal deputato NAPOLI, dal senatore NIEDDU e, infine, dai deputati MICCICHÈ e SCOZZARI.

Su invito del PRESIDENTE, il dottor D'ANGIOLINO, amministratore dell'ANAS, illustra quindi una metodologia informatizzata di monitoraggio degli appalti gestiti dall'Ente.

Dopo ulteriori brevi repliche dei Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, il presidente DEL TURCO, ringraziati gli intervenuti, dichiara chiusa l'audizione, sottolineando come il tema del rapporto appalti-criminalità organizzata formerà oggetto di particolare approfondimento da parte di un apposito Comitato di lavoro della Commissione.

La seduta termina alle ore 12,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MARTEDÌ 6 LUGLIO 1999

SEDE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

Intervengono il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Sen. Franco Bassanini, il Ministro per la funzione pubblica, dott. Angelo Piazza, il Sottosegretario di Stato per l'Università e la ricerca scientifica e tecnologica, ing. Antonino Cuffaro e il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Dott. Giampaolo D'Andrea.

La seduta inizia alle ore 13,40.

Pubblicità dei lavori
(R033 004, B31^a, 0040°)

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La Commissione consente.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A007 000, B31^a, 0046°)

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1° luglio 1999, ha trasmesso gli schemi di decreto legislativo recanti rispettivamente «Iniziative di riqualificazione del personale del Ministero per i beni e le attività culturali» e «Riordino del Magistrato alle acque di Ve-

nezia in attuazione dell'articolo 92, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato ha assegnato in data 1° luglio 1999 i predetti provvedimenti alla Commissione che dovrà esprimere i prescritti pareri entro il 31 luglio 1999.

Comunica inoltre che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 2 luglio 1999, ha trasmesso lo schema di decreto legislativo concernente il riordino del Centro di formazione studi (FORMEZ).

Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato ha assegnato in data 5 luglio 1999 il predetto provvedimento alla Commissione che dovrà esprimere il prescritto parere tenendo conto del termine previsto per l'esercizio della delega.

Inoltre in data 5 luglio 1999 il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 la senatrice Maria Grazia Siliquini – alla quale rivolgo il benvenuto – in sostituzione del senatore Michele Bonatesta, dimissionario.

Informa che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 2 luglio 1999, ha comunicato che il Consiglio dei Ministri ha deliberato una correzione all'articolo 5 del testo dello schema di decreto legislativo recante riforma delle stazioni sperimentali per l'industria, già deferito alla Commissione per il prescritto parere.

Schema di decreto legislativo recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la promozione del trasferimento e della diffusione delle tecnologie per la mobilità dei ricercatori» ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *d*) della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)
(R139 b00, B31^a, 0037°)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo il 1° luglio 1999.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che nella precedente seduta il relatore ha espresso il parere sugli emendamenti presentati alla proposta di parere depositata (vedi *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 1° luglio 1999). La Commissione è pertanto chiamata a deliberare sui singoli emendamenti.

La Commissione approva l'emendamento Marchetti 1; respinge l'emendamento Bonato 2.

Il deputato Fabrizio BRACCO (DS-U), *relatore*, in relazione all'emendamento Marchetti 3 su cui ha espresso parere favorevole fa presente la opportunità di riformularlo nel senso di prevedere al punto 1) del parere che il MURST predisponga il piano triennale per la ricerca

entro il maggio 2000 al fine di uniformare gli interventi di ricerca e sviluppo sul territorio nazionale.

Concorde il presentatore la Commissione approva l'emendamento Marchetti 3 nel testo riformulato dal relatore.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Il Centro-UPD) ritira l'emendamento 4 di cui è firmatario.

La Commissione respinge l'emendamento Marchetti 5.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Il Centro-UPD), in relazione all'emendamento 6 di cui è firmatario, fa presente che appare inopportuna la previsione secondo cui l'impresa finanzia borse di studio di dottorato dopo aver concordato il programma di ricerca.

Il deputato Fabrizio BRACCO (DS-U), *relatore*, chiarisce che il provvedimento in esame concerne l'applicazione della ricerca. Il mondo produttivo può finanziare borse di studio per la ricerca: ciò che rileva è il risultato della ricerca. La previa definizione del relativo programma serve ad evitare una ricerca non finalizzata.

Il sottosegretario di Stato Antonino CUFFARO fa notare che il testo del Governo non prevede alcun condizionamento del dottorato alle esigenze dell'industria, ma solo interventi di sostegno alla ricerca.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 6; approva quindi, con distinte deliberazioni, gli emendamenti Marchetti 7 e 8; respinge infine l'emendamento Marchetti 9.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Il Centro-UPD) intervenendo in relazione all'emendamento 10 di cui è firmatario, fa presente che l'ultima osservazione del punto 3) della proposta di parere appare penalizzante per chi si impegna nella ricerca di base fondamentale, per chi opera nel mondo dell'università rispetto a coloro che operano nel mondo della ricerca applicata.

Il deputato Fabrizio BRACCO (DS-U), *relatore*, fa presente che la proposta di parere al punto 3) intende evitare la penalizzazione di coloro che vengano distaccati dall'università presso l'impresa. Il distacco figura quindi quale incentivo in un Paese come l'Italia che registra un rilevante *deficit* in relazione alla ricerca applicata.

Il sottosegretario di Stato Antonino CUFFARO chiarisce che il titolo per le valutazioni comparative è rappresentato dal periodo di distacco.

Il deputato BRACCO (DS-U), *relatore*, alla luce delle considerazioni emerse propone di riformulare l'emendamento Gubert 10 nel senso

di prevedere al punto 3) della proposta di parere come ultima osservazione la seguente espressione: «il periodo di distacco costituisce titolo valutabile per le valutazioni comparative per la copertura di posti vacanti di professore universitario e per l'accesso alle fasce superiori del personale di ricerca degli enti».

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Gubert 10 nel testo riformulato dal relatore.

Il deputato Fabrizio BRACCO (DS-U), *relatore*, in relazione all'emendamento Gubert 11 ribadisce che il provvedimento mira ad eliminare il *deficit* della ricerca industriale. A tal fine vengono favorite le forme di collaborazione fra università e industria sulla base di apposite convenzioni che le università stipuleranno. La previsione di vincoli per l'università renderebbe difficile l'instaurazione di forme di collaborazione con il mondo produttivo.

Il sottosegretario di Stato Antonino CUFFARO fa notare che il provvedimento in esame non mira a privare l'università delle proprie risorse. Invita a considerare la particolarità del sostegno esterno da parte del MURST attraverso il fondo per la ricerca applicata che non rileva per i finanziamenti dell'università. Il provvedimento tende a creare un collegamento tra università e industria sulla base della considerazione che la ricerca può essere svolta anche all'interno di un'attività di carattere industriale.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Il Centro-UPD) dichiara di non condividere la presenza di regole più severe per coloro che operano all'interno dell'università.

Il deputato Fabrizio BRACCO (DS-U), *relatore*, fa notare che al punto 2 della proposta di parere, lettera e), si prevedono regolamenti delle università che disciplinano la procedura autorizzativa nonché il collocamento in aspettativa o il mantenimento in servizio nel corso di studio di coloro che svolgono ricerca applicata.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 11.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Il Centro-UPD) in relazione all'emendamento 12 di cui è firmatario fa presente l'opportunità di una norma che subordini l'assenso al distacco da parte dell'ente dal quale il ricercatore dipende, alla dimostrazione che l'ente è in grado di svolgere adeguatamente i suoi compiti istituzionali.

Il deputato Fabrizio BRACCO (DS-U), *relatore*, fa presente l'opportunità di evitare la prescrizione di vincoli che possano disincentivare forme di collaborazione tra l'università e il sistema produttivo.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Il Centro-UPD) fa presente la necessità di evitare che accordi di singoli dipartimenti con le imprese

possano penalizzare l'attività di ricerca. Appare pertanto necessario prevedere che le università concedano l'assenso al distacco dopo aver valutato l'assenza di un pregiudizio per le proprie attività istituzionali.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 12.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Il Centro-UPD) in relazione all'emendamento 13 di cui è firmatario fa presente la necessità di distinguere all'articolo 5, comma 1, le aree depresse per tipi, avendo ciascun tipo di area depressa esigenze particolari di ricerca scientifica e tecnologica.

Il deputato Fabrizio BRACCO (DS-U), *relatore*, modificando il parere precedentemente espresso, propone di riformulare l'emendamento Gubert 13 nel senso di prevedere all'interno del parere la seguente osservazione: «all'articolo 5, comma 1, aggiungere dopo le parole «nelle aree depresse» le seguenti «distinte per tipi».

Concorde il presentatore la Commissione approva l'emendamento Gubert 13 nel testo riformulato dal relatore.

Il deputato Fabrizio BRACCO (DS-U), *relatore*, propone di riformulare l'emendamento Marchetti 14 nel senso di prevedere all'interno del parere la seguente osservazione «all'articolo 6 aggiungere il seguente comma: il MURST iscriverà i progetti approvati e tutti i soggetti fruitori all'anagrafe nazionale della ricerca».

Concorde il presentatore la Commissione approva l'emendamento Marchetti 14 nel testo riformulato dal relatore.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto in relazione all'emendamento 15 di cui è firmatario fa presente che non appare opportuna la previsione secondo cui è il Ministero per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica ad avere competenze in materia di ricerca applicata.

Il deputato Fabrizio BRACCO (DS-U), *relatore*, chiarisce che il MURST non rappresenta il mondo della scienza e della tecnica. Per le decisioni concernenti i finanziamenti destinati alla ricerca applicata appaiono necessarie competenze scientifiche e tecnologiche, di ricerca industriale. Tali competenze non sono rintracciabili all'interno del MURST. Propone infine di riformulare l'emendamento Gubert 15 nel senso di modificare la prima parte del punto 5) della proposta di parere nel senso di sostituire i commi 1 e 2 dell'articolo 7 con il seguente: «1. Il MURST, con onere a carico del fondo di cui all'articolo 5, si avvale, per gli adempimenti tecnici ed amministrativi connessi alla concessione delle agevolazioni, nonché per le attività di monitoraggio, di strutture qualificate dotate di comprovata competenza, di risorse umane specialistiche e di strumenti tecnici adeguati, nonché per la valutazione degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti o programmi presentati dai sogget-

ti di cui all'articolo 2, di esperti iscritti in apposito elenco del MURST, previo accertamento di requisiti di onorabilità, qualificazione scientifica e esperienza professionale nella ricerca industriale. Il CIVR, con onere a carico del fondo di cui all'articolo 5, può avvalersi dei predetti esperti per le attività di valutazione di cui all'articolo 8.»

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Gubert 15 nel testo riformulato dal relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Bonato 16; approva quindi, l'emendamento Marchetti 17.

Il deputato Fabrizio BRACCO (DS-U), *relatore*, modificando il parere precedentemente espresso esprime parere favorevole sull'emendamento Gubert 18.

La Commissione approva l'emendamento Gubert 18.

Il deputato Fabrizio BRACCO, *relatore*, propone di riformulare l'emendamento Marchetti 19 nel senso di aggiungere al punto 6) della proposta di parere la seguente espressione: «All'articolo 8, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

1.bis) Il MURST predispone annualmente un rapporto sull'efficacia dei provvedimenti adottati relativamente agli incentivi ed alla spesa di ricerca e sviluppo ed innovazione a partire dalla legge 46/86, rapporto che contempla una analisi:

a) dell'investimento in ricerca e sviluppo delle imprese a partire dalla legge 46/86;

b) della destinazione delle erogazioni per area geografica ed in particolare per l'area ad obiettivi 1 e 2 indicati dalla Comunità europea;

c) della distribuzione dei finanziamenti per settore economico, per settore merceologico e per natura progettuale, tecnologica e per livello innovativo;

d) della distribuzione dei finanziamenti per dimensione d'impresa (numero di addetti e fatturato);

e) degli effetti dei finanziamenti erogati alle imprese ed a soggetti pubblici in tema di bilancia commerciale ed in particolare di bilancia commerciale nel campo dell'alta tecnologia.

1.ter) Le registrazioni dei nuovi finanziamenti alla ricerca e sviluppo presso il MURST (l'anagrafe della ricerca) è allegata alla Relazione previsionale e programmatica».

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Marchetti 19 nel testo riformulato dal relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Bonato 20.

Il deputato Fabrizio BRACCO (DS-U), *relatore*, propone di integrare il punto 4) della proposta di parere depositata nel senso di aggiungere dopo l'espressione «all'articolo 3, comma 1, lettera *b*)» le seguenti «ivi compresi gli utili e le plusvalenze derivanti dalle partecipazioni ivi previste anche con riferimento alle imposte sostitutive dovute dai fondi mobiliari chiusi». Tale integrazione appare opportuna in virtù del diverso regime fiscale dei fondi mobiliari chiusi.

La Commissione approva la proposta di integrazione del relatore.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Il Centro-UPD), intervenendo in sede di dichiarazione di voto sul parere nel suo complesso, dichiara di apprezzare i miglioramenti al testo del Governo suggeriti nel parere. Tuttavia esprime perplessità sulla assenza di una adeguata tutela della università in relazione alla ricerca applicata. Dichiara pertanto di astenersi dal voto.

Il deputato CERULLI IRELLI, *presidente*, pone in votazione il parere quale risulta dagli emendamenti approvati e dalle riformulazioni accolte (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera *a*), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59»

(Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, B31^a, 0033^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato da ultimo il 1° luglio 1999.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che la VIII Commissione Lavori pubblici, comunicazioni del Senato e la Commissione speciale in materia d'infanzia, in data 1° luglio 1999, nonché la XIII Commissione agricoltura della Camera dei deputati, in data 5 luglio 1999, hanno trasmesso osservazioni in merito allo schema di decreto legislativo recante la riforma dell'organizzazione del Governo, per le parti di propria competenza.

Comunica altresì che in allegato al resoconto della seduta odierna sarà pubblicato l'intervento del senatore Duva sullo schema di decreto recante la riforma dell'organizzazione del Governo, per la parte concernente il Ministero per i beni e le attività culturali, già annunciato ed illustrato nelle sue linee generali nella seduta di giovedì 1° luglio scorso (*allegato 2*).

Il senatore Gianni NIEDDU (DS-U), intervenendo ai fini della integrazione della relazione per la parte relativa al Ministero della difesa, ricorda che la parte relativa a tale ministero è inserita nel titolo IV, capo

IV, del decreto legislativo, nei quali sono ricompresi gli articoli 19 e 20.

Occorre premettere che l'attuale struttura del Ministero della difesa discende dalla unificazione dei diversi ministeri militari, avvenuta in forza del decreto legislativo n. 17 del 4 febbraio 1947 e si fonda su due grandi aree: quella tecnico-operativa e quella tecnico-amministrativa ed industriale.

In questo impianto fanno capo alla figura del ministro della difesa sia la responsabilità politica delle forze armate sia quella dell'amministrazione del dicastero, del quale dunque il ministro rappresenta il vertice decisionale, politico ed amministrativo.

Il decreto in esame non apporta alcuna modifica dei compiti e delle funzioni del dicastero della difesa, limitandosi ad interventi di riforma organizzativa riguardanti la struttura, peraltro già interessata da un complesso processo di riordino, nel quadro dell'esigenza di adeguamento degli strumenti funzionali della difesa e della sicurezza nazionale.

Questo processo di adeguamento fa perno sul nuovo modello di difesa, definito nel 1991 e successivamente aggiornato, in rapporto all'evolversi del quadro internazionale, nel 1993 e nel 1995.

In realtà l'effettivo avvio dell'attuazione delle scelte relative al nuovo modello di difesa è intervenuto con la legge n. 25 del 1997 di riforma dei vertici militari e dell'amministrazione della difesa e con interventi normativi contenuti nelle leggi finanziarie e nei provvedimenti ad esse collegati degli ultimi anni. Tra essi ricorda le deleghe per la riforma strutturale del settore ed il riordino del personale civile e militare, nonchè la riforma delle procedure contrattuali per l'acquisto di beni e servizi.

In attuazione di tali provvedimenti sono stati approvati ben quattro decreti legislativi ed è in corso di approvazione lo schema di regolamento di delegificazione previsto dall'articolo 10 della citata legge n. 25 del 1997.

L'insieme di questi atti ha già modificato considerevolmente l'assetto e la portata dei compiti dei vertici del Ministero. Tra gli elementi di razionalizzazione e semplificazione introdotti dalla legge n. 25 del 1997 ricorda la modifica del rapporto tra il ministro ed il capo di Stato maggiore della difesa; la valorizzazione del Segretario generale della difesa, direttamente dipendente dal ministro per le attribuzioni amministrative e dal CSMD per quelle tecnico-operative.

Così configurato, il ruolo del Segretario generale della difesa è sostanzialmente diverso rispetto a quanto previsto, per la medesima funzione, dall'ordinamento generale dei ministeri. Infatti il Segretario generale alle funzioni di coordinamento, rispetto agli uffici dei direttori generali unisce funzioni di amministrazione attiva specificamente individuate, alcuna delle quali di forte valenza operativa e di contenuto trasversale rispetto alle esigenze di ciascuna forza armata. L'articolo 5 della legge n. 25 del 1997 prevede espressamente che il Segretario generale della difesa è responsabile dell'indirizzo e del coordinamento dell'attività dei direttori generali, dell'esecuzione delle direttive di alta amministrazione impartite dal ministro, dell'organizzazione e del funzionamento

dell'area tecnico-industriale e dell'area tecnico-amministrativa. Inoltre, nella veste di direttore nazionale degli armamenti, è altresì responsabile delle attività di ricerca, sviluppo, produzione ed approvvigionamento dei sistemi d'arma.

Dal canto suo, il decreto legislativo n. 264 del 16 luglio 1997, all'articolo 5, comma 2, conferma le competenze di coordinamento e controllo del Segretario generale della difesa sulle attività delle direzioni generali, ed all'articolo 8 gli attribuisce le competenze della disciolta direzione generale delle provvidenze del personale, stabilendo che egli «per la concreta attuazione si avvale delle direzioni generali del personale».

Nella stessa linea l'articolo 4 del decreto legislativo n. 464 del 28 novembre 1997 pone alle dirette dipendenze del Segretario generale taluni enti dell'area tecnico-industriale, tramite un apposito ufficio «che assume le attribuzioni delle competenti direzioni generali».

Consegue da tale quadro normativo che il Segretario generale della difesa assume una originale posizione funzionale che lo vede, da un lato (relativamente alle incombenze tecnico operative), gerarchicamente sottordinato al CSMD (in ciò discostandosi dalle cariche omologhe, dipendenti esclusivamente dal ministro), mentre, dall'altro lato, funzionalmente sovraordinato ai direttori generali, ponendosi altresì quale referente diretto del ministro.

Risulta così una amministrazione della difesa caratterizzata in modo originale dal rapporto gerarchico che intercorre tra il vertice, rappresentato dal ministro ed il CSMD, ed i CSM di forza armata, ai quali, per rango, è equiparato il Segretario generale della difesa, titolare di poteri di coordinamento, ma anche di competenze strettamente operative, trasversali rispetto alle esigenze di ogni singola forza armata. Tale configurazione è evidentemente atipica e di natura speciale rispetto alle vigenti norme in materia di amministrazioni pubbliche. Prevale pertanto (in mancanza di espresse deroghe) su ogni altra normativa previgente o successiva di carattere generale.

L'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 25 del 1997 individua in capo al Segretario generale della difesa anche una autonoma funzione di indirizzo amministrativo, separata dalla funzione di indirizzo politico-amministrativo del ministro e dalle competenze di mero coordinamento di cui esso comunque dispone ai sensi della legislazione generale in materia di organizzazione dei ministeri.

Tale originalità va preservata in relazione alla necessità di assicurare la coerenza del modello organizzativo adottato dalla amministrazione della difesa nel processo di riforma, volto ad assicurarne l'efficienza in rapporto alle esigenze operative connesse alla difesa nazionale.

A questo scopo occorre che anche il decreto in esame, che all'articolo 20 delinea l'ordinamento del ministero della difesa, ribadisca più chiaramente l'efficacia delle norme previgenti. Conseguentemente il comma 1 dell'articolo 20 andrebbe sostituito specificando che l'ordinamento del Ministero della difesa prevede l'articolazione della struttura di vertice in un Segretario generale ed in direzioni generali. Ritiene altresì che al comma 2 sarebbe opportuno aggiungere un

rinvio al regolamento di attuazione in corso di emanazione in questi giorni.

Il deputato Roberto BARBIERI (DS-U), intervenendo ai fini della integrazione della relazione per la parte relativa al Ministero dell'economia e finanze e alla riforma del Ministero delle finanze e dell'amministrazione fiscale, ricorda che la riforma dell'organizzazione del Governo trova fondamento sia nella partecipazione all'Unione Europea, sia nel nuovo ruolo che lo Stato centrale deve esprimere nel momento in cui decentra verso soggetti periferici funzioni, poteri, responsabilità e risorse. Queste ragioni trovano piena evidenza negli articoli 21, 22, 23, 24 che riguardano l'istituzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze a cui saranno riconosciuti funzioni e compiti che sono il cuore dei valori economici del Paese, nel campo della computazione, gestione, allocazione e programmazione delle risorse. Nello specifico sono attribuite al nuovo Ministero funzioni e compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto, dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale, politiche di coesione, vigilanza su enti ad esso sottoposti e sulle loro attività e rapporti con autorità di vigilanza e controllo (comprese le funzioni inerenti ai rapporti con ISVAP).

In coerenza con le funzioni definite dall'articolo 22, l'articolo 23 struttura il Ministero dell'Economia e delle Finanze in non più di cinque dipartimenti, fatte salve le disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo 430/1997 circa i Dipartimenti Provinciali del Tesoro e Uffici Centrali del Bilancio. L'articolo 24 dispone, nelle more della istituzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'immediata riforma dell'Amministrazione delle Finanze, da realizzare anche in fasi successive e comunque entro il termine di 18 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.

Gli articoli da 51 a 69 dettano poi le disposizioni e le modalità di tale riforma, le cui motivazioni politico culturali sono rintracciabili in un documento del Ministero delle Finanze trasmesso al Parlamento nel novembre 1998 e ribadite nella relazione illustrativa dello schema di decreto in esame. In particolare in uno scenario organizzativo che prevede l'introduzione di massicce dosi di managerialità ed efficaci strumenti di autonomia e responsabilizzazione dell'Amministrazione finanziaria i profili fondamentali presenti nel decreto legislativo in esame sembrano essere: 1) la marcata separazione dei compiti di elaborazione delle politiche fiscali, di indirizzo, monitoraggio e vigilanza (affidati al Ministero) dalle responsabilità gestionali (demandate ad agenzie dotate della personalità giuridica di diritto pubblico); 2) la definizione per ciascuna agenzia di missioni specifiche e compatte, con l'attribuzione nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esse affidate, di una autonomia organizzativa, gestionale e contabile sufficiente a consentire, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, una gestione manageriale improntata a cri-

teri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza; 3) un sistema di relazioni fra Ministero ed agenzie diretto a raccordare in modo efficiente i poteri di direzione e di controllo e l'autonomia gestionale, basato essenzialmente sul documento di programmazione e sulla convenzione ed accompagnato da efficaci strumenti di monitoraggio; 4) meccanismi capaci di definire la piena responsabilità del management nel conseguimento degli obiettivi fissati in base alla convenzione ed orientati a verificare il perseguimento effettivo dei risultati; 5) un regime di finanziamenti trasparente che, ancorato al pieno rispetto delle compatibilità generali di bilancio, lascia emergere a pieno la responsabilità della gestione, anche per il tramite di modalità incentivanti nel perseguimento dei risultati. In particolare l'articolo 51, comma 1, elenca le funzioni che a seguito della creazione delle agenzie resterebbero affidate alla competenza del Ministero delle Finanze. Si segnala nel comma 1 l'attribuzione al Ministero di funzioni attualmente di competenza del SECIT (sulla cui collocazione e mantenimento non vi è alcun cenno nel testo del presente decreto). Una disposizione specifica contenuta nel comma 2 dell'articolo 51 riguarda la Guardia di Finanza, non direttamente coinvolta nel processo di riforma, ma la cui attività nel settore fiscale va raccordata con i nuovi modelli organizzativi. Il comma 3 sancisce il principio di cooperazione con le Regioni e con il sistema delle autonomie locali, rafforzando l'impegno al raccordo con la fiscalità locale all'interno delle strutture ministeriali.

In coerenza con le funzioni attribuite al Ministero l'articolo 53 indica il principio generale della distinzione tra direzione politica e gestione amministrativa riproducendo quindi un indirizzo che è riconducibile al dettato del decreto legislativo 29/1993; l'organizzazione degli uffici (accorpati in un unico Dipartimento) e le relative dotazioni organiche del Ministero vengono rinviate al regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

L'articolo 52 prevede l'istituzione delle agenzie fiscali – l'agenzia delle entrate, l'agenzia delle dogane, l'agenzia del territorio e l'agenzia del demanio – alle quali verrebbero demandati i compiti relativi alle funzioni attualmente esercitate dai Dipartimenti delle entrate, delle dogane e del territorio che saranno perciò soppressi. Di particolare interesse sembra essere il comma 2 dell'articolo 52 che consente alle Regioni e agli Enti locali di attribuire alle suddette agenzie, attraverso apposite convenzioni, parte delle funzioni di loro competenza. Ciò sembra essere riferito a quegli enti territoriali non ancora dotati di strutture efficienti per esercitare le attività di accertamento e riscossione dei tributi propri. Circa l'istituzione delle quattro distinte agenzie si può rilevare la discrasia con la relazione del Fondo Monetario Internazionale (settembre 1998) che suggeriva di accorpare le funzioni relative alle entrate e alle dogane in un unico organismo per la maggiore efficienza delle procedure di riscossione, verifica e controllo.

L'articolo 54 affronta il tema dei rapporti del Ministero con le agenzie. Sono previsti atti generali di indirizzo, da predisporre annualmente, per un orizzonte temporale di almeno tre anni, con i quali il Ministro delle Finanze fissa le linee generali e gli obiettivi della gestione

tributaria. Il 30 settembre di ciascun anno è il termine ultimo entro il quale il Ministro deve provvedervi tenendo conto dei vincoli e degli obiettivi contenuti nel Dpef. Dopo la definizione del quadro generale è prevista la stipula di una convenzione per ciascuna agenzia sulla base della quale vengono fissati: 1) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere; 2) le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da rispettare; 3) le strategie per il miglioramento; 4) le risorse disponibili; 5) gli indicatori dei parametri in base ai quali misurare l'andamento della gestione.

Ulteriori elementi per quanto riguarda il contenuto delle convenzioni vengono elencati nel comma 3, in particolare le modalità di vigilanza sull'operato delle agenzie circa i requisiti di trasparenza, correttezza ed imparzialità.

Per ogni agenzia è prevista una quantità unitaria di risorse finanziarie da trasferire. I trasferimenti vengono distinti per oneri di gestione, spese di investimento, incentivi per il raggiungimento degli obiettivi gestionali.

Per l'esecuzione di prestazioni di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite, sia il Ministero che le agenzie fiscali possono promuovere la costituzione o partecipazione a società e consorzi. I controlli sulle agenzie fiscali sono organizzati in modo tale da non ledere l'autonomia gestionale; tali controlli sono infatti limitati agli atti fondamentali del consiglio di amministrazione (statuti, regolamenti, bilanci e piani di investimento). Le agenzie sono dotate di personalità giuridica di diritto pubblico e godono di autonomia regolamentare amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.

Gli articoli 57, 58, 59 e 60 definiscono le missioni e le funzioni delle singole agenzie.

Attraverso l'agenzia delle entrate si tende al massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali attraverso la duplice leva dell'assistenza ai contribuenti e della lotta all'evasione fiscale. Vengono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali non assegnate alla competenza di altre agenzie, enti od organi ed in primo luogo i compiti relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto.

All'agenzia delle dogane sono attribuiti i servizi relativi alla gestione dei diritti doganali e della fiscalità interna negli scambi internazionali, in collegamento con gli organi dell'Unione Europea, nonché la gestione dei laboratori doganali di analisi.

All'agenzia del territorio si riconosce la gestione dei servizi relativi al catasto, dei servizi geotopocartografici e dei servizi relativi alle conservatorie dei registri immobiliari con il compito di costituire l'anagrafe dei beni immobili esistenti sul territorio nazionale operando l'integrazione fra i sistemi informativi, relativi alla funzione fiscale ed alle trascrizioni ed iscrizioni in materia di diritti sugli immobili. Inoltre l'agenzia del territorio collabora con le autonomie locali. A tal fine si segnalano la presenza nel consiglio di amministrazione di tre membri su otto di nomina della Conferenza Stato Autonomie Locali, e la previsione di convenzioni da stipulare con le autonomie

locali circa i servizi relativi alla tenuta e all'aggiornamento del catasto.

L'agenzia del demanio è competente in merito alla amministrazione dei beni immobili dello Stato con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego attraverso criteri di mercato, con gestione di programmi di vendita, di provvista, di utilizzo e di manutenzione di tali immobili.

L'articolo 61 rimette agli statuti di ciascuna agenzia (deliberati dal consiglio di amministrazione ed approvati dal Ministero delle Finanze) l'individuazione delle competenze dei rispettivi organi.

Il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori sono gli organi di governo di ciascuna agenzia, come previsto dall'articolo 62.

Circa le funzioni di tali organi (articolo 63) al presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'ente, e la direzione effettiva della gestione; al consiglio di amministrazione è attribuita la competenza a deliberare sugli atti generali e sugli atti necessariamente collegiali. Sono previste inoltre funzioni consultive del consiglio di amministrazione circa le scelte strategiche aziendali e le nomine dei dirigenti.

In casi di particolare gravità, può essere disposta la nomina di un commissario straordinario, che assume per un tempo definito i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione (articolo 64). Tale nomina è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Finanze.

L'articolo 65 definisce infine strutture economiche e finanziarie delle agenzie.

In particolare, le entrate sono costituite dai finanziamenti a carico del bilancio dello Stato e dai corrispettivi per i servizi prestati ad altri soggetti pubblici o sul mercato. Dal punto di vista della gestione economica si configura una larga autonomia delle scelte aziendali, nell'ambito degli stanziamenti predeterminati.

L'articolo 66 si occupa dei rapporti di lavoro del personale dipendente delle agenzie fiscali. - prevista una soluzione che permette di tenere in equilibrio il mantenimento del personale nell'ambito della funzione pubblica e l'utilizzo di strumenti di flessibilità e di contrattazione propri di una gestione manageriale. In particolare il rapporto di lavoro del personale dipendente è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano i rapporti di lavoro privati (conformemente al decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993). L'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia, le norme per l'assunzione del personale, per l'aggiornamento la formazione professionale, le dotazioni organiche e le regole per l'accesso alla dirigenza sono stabilite dal regolamento di amministrazione in conformità con i principi contenuti nel decreto legislativo 29/1993. Le norme transitorie sono contenute negli articoli 68 e 69. In particolare nell'articolo 68 vi sono le disposizioni necessarie ad assicurare un ordinato svolgimento della fase di transizione verso la nuova struttura organizzativa. A tal fine può essere costituita, attraverso decreto ministeriale, un'apposita struttura interdisciplinare di elevata qualificazione scientifica e professionale. L'articolo 69 detta infine alcune nor-

me transitorie in materia di personale. In via transitoria, il personale del Ministero è incluso in un ruolo speciale e distaccato pressò i nuovi uffici del Ministero o presso le agenzie fiscali. Tale procedura di distacco è operata sulla base di un piano, da concertare con le organizzazioni sindacali, e salvaguardando il trattamento giuridico ed economico attuale. L'inquadramento definitivo dei dirigenti e del personale avverrà in coerenza con le norme generali e con le disposizioni specifiche dell'articolo in esame, che disciplinano opportune garanzie a tutela degli interessi dei dipendenti.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, ribadendo le considerazioni svolte in sede di relazione, ricorda in particolare la proposta – in fase di elaborazione e per la quale si riserva di presentare un testo – di inserire nel provvedimento in esame una norma che modifica ed estende l'attuale normativa sui ministri senza portafoglio, consentendo di affidare a tale figura istituzionale la responsabilità di politiche di settore e di strutture ministeriali. A tutt'oggi i ministri senza portafoglio possono essere previsti solo presso la Presidenza del Consiglio. L'innovazione risulterebbe particolarmente funzionale alla risoluzione dei problemi connessi alle politiche di settore per la cui gestione, più che una struttura ministeriale tradizionale, occorre una specifica responsabilità politica.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione degli articoli 11, comma 1, lett. a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59»

(Esame e rinvio)

(R139 b00, B31^a, 0035°)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, ritiene opportuno svolgere solamente talune sintetiche considerazioni in ordine a due specifici aspetti, che reputa particolarmente rilevanti.

Sottolinea in primo luogo che il provvedimento in esame persegue la finalità di scindere dalla struttura della Presidenza del Consiglio tutte quelle articolazioni preposte alla gestione di politiche di settore che ad essa fanno attualmente capo, in coerenza del resto con uno dei principali principi e criteri direttivi della legge di delega. Occorre in proposito valutare le conseguenze connesse alla dislocazione al di fuori della Presidenza del Consiglio di tali strutture, soprattutto per quanto concerne la sorte del personale ad esse addetto, ove questo sia costituito da dipendenti di ruolo della Presidenza del Consiglio medesima. Poichè per questi ultimi il provvedimento prevede la facoltà, dopo la sua entrata in vigore, di optare per la permanenza presso i ruoli della Presidenza, potrebbe prefigurarsi la eventualità di una nuova struttura organizzativa dislocata presso un ministero di settore completamente priva di personale ad essa addetto.

Osserva altresì come il provvedimento rimetta allo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire la struttura della Presidenza. Tuttavia nello schema di decreto si rinven-
gono anche disposizioni che disciplinano direttamente talune articolazioni, qualificate come dipartimenti. Ritiene in proposito opportuno che il Go-
verno chiarisca i criteri che hanno presieduto a tale scelta, sottolineando
altresì la necessità di seguire il medesimo criterio per la disciplina di
fattispecie analoghe: la scelta di qualificare una struttura in termini di
dipartimento deve essere in sostanza applicata anche alle altre articula-
zioni organizzative consimili.

Ritiene infine necessario rivendicare alla Commissione per la riforma amministrativa la piena competenza e legittimazione ad esaminare il provvedimento in titolo, che costituisce evidente testimonianza dell'in-
tento che ha guidato il legislatore nell'istituzione della Commissione medesima. In tale sede si è infatti inteso dare origine ad una istanza par-
lamentare di carattere trasversale, svincolata cioè dalle logiche e dai
condizionamenti delle politiche di settore, che avrebbero potuto incidere
negativamente sui lavori delle Commissioni permanenti ove esse fossero
state investite dell'esame di provvedimenti di natura ordinamentale nello
specifico settore del riordino della pubblica amministrazione. È ovvio
che la Commissione terrà nella massima considerazione le osservazioni
che le Commissioni di merito intenderanno formulare.

Il deputato Franco FRATTINI (FI), riferendosi al tema della artico-
lazione per dipartimenti della Presidenza del Consiglio, ritiene necessa-
rio superare l'attuale prassi che registra l'esistenza di dipartimenti «ne-
cessari», soprattutto ove il ministro senza portafoglio ad essi preposto
sia previsto dalla legge (come nel caso del dipartimento per il coordina-
mento delle politiche comunitarie), e di dipartimenti «eventuali», diretta-
mente connessi all'attribuzione da parte del Presidente del Consiglio di
specifiche deleghe. Si augura in particolare che la disciplina diretta di
dipartimenti recata dal decreto in esame non sottenda in realtà la logica
cui ha fatto testè riferimento. Ritiene in ogni caso opportuno un chiari-
mento in proposito da parte dei rappresentanti del Governo.

In secondo luogo, ritiene necessario un chiarimento anche in ordine
allo *status* contrattuale del personale della Presidenza del Consiglio, che
da tempo ha richiesto il proprio inquadramento nell'ambito di un com-
parto autonomo. Sarebbe in particolare opportuno che il Governo dia
conto dello stato attuale delle relazioni sindacali sul punto, precisando
se l'Esecutivo abbia già assunto impegni formali in tal senso (dei quali
dunque sarebbe opportuno fare menzione nel preambolo al parere che la
Commissione si accinge ad esprimere).

Segnala infine due ulteriori profili problematici. Ritiene in primo
luogo preferibile che la vigilanza sull'Agenzia per la protezione civile
venga imputata alla responsabilità della Presidenza del Consiglio piutto-
sto che a quella del Ministero dell'interno, stante la natura eterogenea e
trasversale delle attività da essa svolte. In secondo luogo segnala la in-
congruenza derivante dal previsto inquadramento nell'ambito di tale
Agenzia del Corpo dei vigili del fuoco, che verrebbero a dipendere –

malgrado la particolare natura delle mansioni svolte – da una struttura che può rapportarsi allo Stato mediante strumenti negoziali o comunque di carattere convenzionale.

Il sottosegretario di Stato Franco BASSANINI dichiara la disponibilità del Governo a valutare attentamente l'ipotesi prospettata dal Presidente circa la possibilità di introdurre già nel decreto delegato in esame una modifica dell'attuale disciplina dei ministri senza portafoglio, con il riconoscimento di responsabilità per uno specifico settore nell'ambito della struttura ministeriale. Sottolinea che tale ipotesi era già emersa in sede di Consiglio dei ministri e sostenuta in particolar modo dal ministro Piazza nel corso della discussione che ha portato alla proposta di riforma dell'articolo 95 della Costituzione. A tal proposito sottolinea che tale riforma non incide e non condiziona in alcun modo il dibattito politico inerente alla forma di governo. La nuova struttura del Governo con ministri «delegati» nell'ambito di uno stesso dicastero è presente sia nell'ordinamento francese sia in quello inglese. Sottolinea che qualora la Commissione ritenesse che la suddetta modifica della struttura del Governo si possa configurare nell'ambito della legge delega 59/97 il Governo prenderebbe atto con favore di tale possibilità. Sulla questione posta dall'onorevole Frattini in merito alla figura di ministri senza portafoglio, sottolinea che già in sede di legge delega ci si era orientati nel senso di trasferire a deliberazioni del Presidente del Consiglio l'attribuzione di funzioni e compiti che in precedenza erano conferiti dalla legge ai ministri senza portafoglio. Osserva che i criteri previsti dall'articolo 12 della legge delega mirano a rendere la Presidenza del Consiglio dei ministri un organismo più marcatamente diretto all'espletamento dei suoi compiti fondamentali di organo di supporto alle attività di direzione e coordinamento politico dell'attività del Governo. Il testo in esame prevede una forte delegificazione dell'organizzazione della Presidenza del Consiglio rimessa a regolamenti e a Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Constata tuttavia la presenza di eccezioni sotto tale profilo, nel senso della previsione di taluni dipartimenti all'interno di una fonte di grado primario (dipartimento delle politiche comunitarie). Non ritiene che tali eccezioni cristallizzino la nomina di ministri senza portafoglio; infatti la eventuale mancata nomina del ministro non comporterebbe altro che il permanere del coordinamento politico in capo al Presidente del Consiglio. Fa notare come il Governo abbia applicato in maniera rigorosa il criterio della delega che impone di sottrarre alla Presidenza del Consiglio tutte le funzioni relative alla gestione di servizi, interventi e in genere di funzioni politiche settoriali attribuendo tali compiti ai ministeri più affini per competenza e ad essi trasferendo i relativi apparati. Tale impostazione è stata seguita anche per le sezioni di vigilanza sugli organismi operativi e per le agenzie. La collocazione dell'agenzia della protezione civile nell'ambito del Ministero degli interni trova in questo criterio la propria ragione.

Il ministro Angelo PIAZZA sottolinea che le organizzazioni sindacali hanno fornito un contributo rilevante a tutto il processo di riforma.

Il Governo ritiene che l'apporto di tale collaborazione deve procedere nel corso della riforma pur nel rispetto dei rispettivi ruoli e responsabilità. Ricorda che la deliberazione in via preliminare da parte del Consiglio dei ministri dei decreti legislativi in esame ha creato tensioni e preoccupazioni da parte dei sindacati che si sono tradotte nella proclamazione di scioperi presso la Presidenza del Consiglio e presso alcuni ministeri. A tal proposito sottolinea che il Governo ha assunto un preciso impegno nei confronti di tutte le organizzazioni sindacali: dopo la deliberazione del testo definitivo da parte del Consiglio dei ministri, in sede di direttive all'ARAN per la contrattazione collettiva, saranno formulate precise indicazioni per l'individuazione di autonomi e distinti comparti di contrattazione per la Presidenza del Consiglio e le agenzie fiscali. Su tale base ricorda che sono stati revocati gli scioperi al Ministero delle finanze e alla Presidenza del Consiglio. Emerge una sostanziale comprensione nel mondo sindacale del senso complessivo della riforma. Sussiste tuttavia una presa di posizione contro l'accorpamento del Ministero della sanità e del lavoro. Conclude evidenziando che con le rappresentanze sindacali sarà avviata a breve una consultazione su una serie di temi specifici, in particolare su alcuni aspetti inerenti al rapporto di lavoro (mobilità, inquadramento professionale, riqualificazione). Aggiunge che tali aspetti hanno consentito di avviare un proficuo lavoro con le organizzazioni sindacali nel rispetto dei rispettivi ruoli e responsabilità.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11, comma 1, lett. b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»

(Esame e rinvio)

(R139 b00, B31^a, 0040°)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, richiama, ai fini della relazione, le considerazioni da lui svolte nella seduta del 22 giugno scorso, in occasione dell'avvio dell'esame del provvedimento recante il riordino dell'organizzazione del Governo.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche» ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera c) e 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, B31^a, 0038°)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 29 giugno 1999.

Il deputato Franco FRATTINI (FI), *relatore*, ribadisce l'opportunità di chiarire nella proposta di parere la necessità del coordinamento tra la normativa sui controlli e la normativa relativa alla Corte dei conti.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che il relatore sul provvedimento in titolo, deputato Franco Frattini, ha preannunziato che depositerà la proposta di parere da lui predisposto entro le ore 17 di oggi. Il termine per la presentazione di emendamenti e di proposte di parere alternative a quella del relatore è fissato per le ore 20 di domani, 7 luglio 1999.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Audizioni informali in merito allo schema di decreto legislativo recante «Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, norme su altri enti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sull'istituzione di consorzi, nonché in materia di estensione delle disposizioni vigenti per enti di ricerca» del presidente del CNR, prof. Lucio Bianco e dei rappresentanti di CGIL-SNUR, ANPRI-EPR e GNDT-CNR.

L'Ufficio di Presidenza si è svolto dalle ore 20,30 alle ore 21,25.

(R029 000, B31^a, 0013^o)

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Schema di decreto legislativo recante «Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, norme su altri enti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sull'istituzione di consorzi, nonché in materia di estensione delle disposizioni vigenti per enti di ricerca, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettere b) e d), 14, comma 1, lettere a), d) ed f) e 18, comma 1, lettere b), d) ed f) della legge 15 marzo 1997, n. 59.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la promozione del trasferimento e della diffusione delle tecnologie per la mobilità dei ricercatori» ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59

PARERE APPROVATO

La Commissione,

considerato che l'articolo 11, comma 1, lettera d) della legge 59/97 ha delegato il Governo ad emanare entro il 31 luglio 1999 uno o più decreti legislativi al fine di «riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonchè gli organismi operanti nel settore stesso»;

rilevato che principi e criteri direttivi, a cui attenersi nell'esercizio della delega, sono indicati all'articolo 18, comma 1, lettera c) («ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica, tecnologica e spaziale e per la promozione del trasferimento e della diffusione della tecnologia nella industria, in particolare piccola e media, individuando un momento decisionale unitario al fine di evitare, anche con il riordino degli organi consultivi esistenti, sovrapposizioni di interventi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riordinando gli enti operanti nel settore secondo criteri di valutazione in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 14 della presente legge, favorendo inoltre la mobilità del personale e prevedendo anche forme di partecipazione dello Stato ad organismi costituiti dalle organizzazioni imprenditoriali o dagli enti di settore o di confezionamento con essi»), lettera d) («previsione di organismi, strumenti e la valutazione dei risultati dell'attività di ricerca e dell'impatto dell'innovazione tecnologica sulla vita economica e sociale»), e lettera f) («programmazione e coordinamento dei flussi finanziari in ordine agli obiettivi generali della politica di ricerca»);

ricordato che lo schema di decreto legislativo in esame, nell'attenersi ai principi e criteri della delega, sopra menzionati, cerca di mettere ordine nella complessa normativa che nel tempo si è andata sovrapponendo in materia di interventi a sostegno della ricerca applicata, e adegua e coordina questi interventi alle disposizioni generali contenute nel decreto legislativo 123/98 («Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 59/97;

sottolineato che è indispensabile assicurare un più stretto legame tra ricerca e industria al fine di tradurre i risultati scientifici e tecnologici-

ci in innovazione del sistema produttivo, con la nascita di nuove iniziative economiche e l'aumento di occupazione qualificata, e che è urgente superare l'attuale frammentazione e dispersione degli interventi, che rappresenta il maggiore ostacolo per il trasferimento dei risultati della ricerca, e introdurre strumenti più efficaci e forme nuove di intervento;

rilevato che le Università e gli enti di ricerca devono essere incentivati a orientare la loro ricerca verso aree che abbiano sbocchi applicativi, e a sviluppare forme di collaborazione con le imprese, anche scambiando risorse umane e finanziarie da investire in ricerca, come peraltro già previsto dalla legge 196/97 («Norme in materie di promozione dell'occupazione»);

valutate attentamente le osservazioni espresse dalla X Commissione Attività produttive della Camera dei deputati, sulla base delle indicazioni del Presidente della Camera comunicate con la lettera del 26 marzo 1998;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) al fine di adeguare il campo di applicazione del decreto con la precisazione degli obiettivi, inserire all'articolo 1, comma 1, dopo le parole «dei settori produttivi» le seguenti «e di accrescere la quota di produzione e di occupazione di alta qualificazione»; sempre al comma 1 dopo le parole «ove adottato,» inserire le seguenti «dei programmi dell'Unione europea». Inoltre all'articolo 1, comma 1, aggiungere dopo le parole «rafforzare la competitività» la seguente «tecnologica». All'articolo 1, comma 3, lettera *g*) aggiungere infine: «nonchè le zone ammesse a deroga ai sensi dell'articolo 92, lettere *a*) e *c*) del Trattato di Roma»; nel comma andrebbero esplicitati poi i significati di alcune espressioni e voci suscettibili di interpretazioni diverse, quale l'espressione «stabile organizzazione sul territorio nazionale», prevista dal comma 3 dell'articolo 2, l'espressione «diffusione delle tecnologie», «trasferimento tecnologico», «nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico», previste dall'articolo 3 tra le attività finanziabili. Si preveda inoltre che il Ministero dell'Università della ricerca scientifica e tecnologica (MURST), predisponga il piano triennale per la ricerca entro il maggio 2000, al fine di uniformare gli interventi di ricerca e sviluppo sul territorio nazionale;

2) all'articolo 2, comma 1, sostituire le lettere *d*), *e*) ed *f*) con le seguenti:

lettera *d*) «società, consorzi e società consortili comunque costituite tra soggetti nell'ambito di: 1) imprese e centri di ricerca di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*); 2) società di assicurazione, banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, intermediari finanziari, iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, fondi mobiliari chiusi istituiti con legge 14 agosto 1993, n. 344, società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo istituite con l'articolo 2 della legge 31 luglio 1991, n. 317, fondi mobiliari chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, *merchant bank* iscritte all'albo di cui

all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, università e enti di ricerca, ENEA, ASI;

lettera e) «società di recente costituzione ovvero da costituire, finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, con la partecipazione azionaria o il concorso, o comunque con il relativo impegno di tutti o alcuni tra i seguenti soggetti: 1) personale docente e di ricerca dipendente da università, enti di ricerca, ENEA e ASI, nonché da dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sulla base di regolamenti delle università e degli enti di appartenenza, che ne disciplinino la procedura autorizzativa e il collocamento in aspettativa o il mantenimento in servizio o nel corso di studio, nonché le questioni relative ai diritti di proprietà intellettuale e che definiscano le limitazioni volte a prevenire i conflitti di interesse con la società da costituire; 2) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) e g); 3) società di assicurazione, banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 dello stesso decreto legislativo n. 385 del 1993, fondi mobiliari chiusi istituiti con legge 14 agosto 1993, n. 344, società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo istituite con l'articolo 2 della legge n. 317 del 31 luglio 1991, fondi mobiliari chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, *merchant bank* iscritte all'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385».

Sostituire, inoltre, il comma 2 dell'articolo 2 con il seguente: «2. I soggetti industriali possono presentare i progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1, 2 e 3, nonché comma 1, lettera d), numero 2 anche congiuntamente con università, enti di ricerca, ENEA e ASI. Nel caso dei progetti relativi ad attività svolte nelle aree depresse del paese, la partecipazione finanziaria dei soggetti industriali non può essere inferiore al 30 per cento dell'impegno finanziario previsto. Per progetti relativi ad attività svolte nelle restanti aree del paese la predetta percentuale non può essere inferiore al 51 per cento». Infine il comma 3 può essere modificato come segue: «3. I soggetti di cui al comma 1, lettere da a) a e), accedono agli interventi di cui al presente titolo esclusivamente se hanno stabile organizzazione sul territorio nazionale»;

3) all'articolo 3, comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5. Inoltre sostituire la lettera b) con la seguente: «b) altri interventi di sostegno: le attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, diffusione di tecnologie, avvio di nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico, da parte di soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), su progetto o programma presentato anche da coloro che si impegnano a costituire o a concorrere alla nuova società». All'articolo 3, comma 1, lettera c), punto 3, aggiungere in fine «operanti nel settore industriale», e al punto 4 chiarire meglio a cosa si riferisca «il predetto soggetto». All'articolo 3, comma 1, lettera d), punto 1) sostituire le parole «privati, previo accertamento della loro qualificazione scientifica e della loro idoneità» con le seguenti «da quelli privati e dei quali si sia

accertata la qualificazione e l'idoneità». All'articolo 3, comma 1, lettera d), punto 2), inserire la parola «eventuale» prima della parola «delocalizzazione». Al comma 2 dell'articolo 3 dopo le parole «per le piccole e medie imprese» inserire le seguenti: «nonchè presso le iniziative economiche di cui al comma 1 lettera b)», e dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Il periodo di distacco costituisce titolo valutabile per le valutazioni comparative per la copertura di posti vacanti di professore universitario e per l'accesso alle fasce superiori del personale di ricerca degli enti»;

4) all'articolo 4, comma 1, lettera d) aggiungere le seguenti parole: «con le integrazioni di cui al comma 1 bis». Inoltre, dopo la lettera f), inserire la seguente lettera g) «il bonus fiscale come previsto dalla legge n. 341/1997»; dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis I crediti d'imposta di cui all'articolo 5 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, possono essere erogati anche per le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) – ivi compresi gli utili e le plusvalenze derivanti dalle partecipazioni ivi previste anche con riferimento alle imposte sostitutive dovute dai fondi mobiliari chiusi – in conformità ad apposite modifiche e integrazioni del decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Università, della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, nonchè nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 5, comma 7, della legge 449/1997». All'articolo 4, comma 2 dopo le parole «previsti dal presente titolo» inserire le seguenti «ed erogati dal MURST»;

5) all'articolo 5, comma 1, aggiungere dopo le parole «nelle aree depresse» le seguenti «distinte per tipi».

6) all'articolo 6 aggiungere il seguente comma:

Il Ministero dell'Università, della ricerca scientifica e tecnologica iscriverà i progetti approvati e tutti i soggetti fruitori all'Anagrafe nazionale della ricerca.

7) all'articolo 7 sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Il Murst, con onere a carico del fondo di cui all'articolo 5, si avvale, per gli adempimenti tecnici ed amministrativi connessi alla concessione delle agevolazioni, nonchè per le attività di monitoraggio, di strutture qualificate dotate di comprovata competenza, di risorse umane specialistiche e di strumenti tecnici adeguati, nonchè per la valutazione degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti o programmi presentati dai soggetti di cui all'articolo 2, di esperti iscritti in apposito elenco del MURST, previo accertamento di requisiti di onorabilità, qualificazione scientifica e esperienza professionale nella ricerca industriale. Il CIVR, con onere a carico del fondo di cui all'articolo 5, può avvalersi dei predetti esperti per le attività di valutazione di cui all'articolo 8».

All'articolo 7, comma 3, dopo le parole «procedure valutative e negoziali il MUST» aggiungere le seguenti «nel quadro del programma nazionale per la ricerca (PINR) previsto dal decreto legislativo n. 204 del 1998».

All'articolo 7, comma 4, si chiariscano le incompatibilità tra la partecipazione al Comitato e gli interessi diretti o indiretti con soggetti ammessi all'intervento».

Inserire dopo il comma 4 il seguente: «4-bis Il Murst riunisce, con cadenza almeno trimestrale, il comitato di cui al comma 3, i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative nei settori industriale e artigianale e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative al fine di evidenziare elementi utili per il monitoraggio degli interventi e per le modifiche e integrazioni ai decreti di cui all'articolo 6, comma 2».

All'articolo 7, comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «Entro il 31 dicembre 1999 il MURST assume la gestione diretta delle attività svolte in regime di convenzione dall'IMI (ora San Paolo-IMI), ovvero nell'ambito dei decreti di cui all'articolo 6, comma 2, è deliberato l'affidamento di tali attività a terzi mediante appalti di servizi ai sensi della normativa vigente in materia». Dopo il comma 5 dell'articolo 7 aggiungere il seguente: «5-bis Il Governo riferisce annualmente sull'attuazione del presente titolo alle Commissioni parlamentari»;

8) all'articolo 8, alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Il CIVR riferisce almeno trimestralmente al Ministero dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica sugli esiti dell'attività di valutazione».

All'articolo 8, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

1.bis) Il MURST predispone annualmente un rapporto sull'efficacia dei provvedimenti adottati relativamente agli incentivi ed alla spesa di ricerca e sviluppo ed innovazione a partire dalla legge 46/86, rapporto che contempla una analisi:

a) dell'investimento in ricerca e sviluppo delle imprese a partire dalla legge 46/86;

b) della destinazione delle erogazioni per area geografica ed in particolare per l'area ad obiettivi 1 e 2 indicati dalla Comunità europea;

c) della distribuzione dei finanziamenti per settore economico, per settore merceologico e per natura progettuale, tecnologica e per livello innovativo;

d) della distribuzione dei finanziamenti per dimensione d'impresa (numero di addetti e fatturato);

e) degli effetti dei finanziamenti erogati alle imprese ed a soggetti pubblici in tema di bilancia commerciale ed in particolare di bilancia commerciale nel campo dell'alta tecnologia.

1.ter) Le registrazioni dei nuovi finanziamenti alla ricerca e sviluppo presso il MURST (l'anagrafe della ricerca) è allegata alla Relazione previsionale e programmatica.

9) all'articolo 9 inserire un comma che disciplini la situazione delle domande in giacenza e che assicuri, fino alle norme attuative del presente decreto, la continuità degli interventi sulla base della vigente

legislazione; prevedere inoltre una norma che mantenga «valide, fino alla completa operatività del presente decreto, le convenzioni in essere»;

10) all'articolo 10 sostituire il comma 3 con il seguente: «Con decreto ministeriale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina la nuova composizione del Comitato tecnico prevista dall'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, stabilendo le modalità di funzionamento del medesimo, nonchè, sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il compenso spettante ai componenti a carico delle risorse del FIT. Il predetto decreto determina altresì i casi di astensione dei componenti il comitato in sede di esame di programmi e domande, sulla base degli interessi diretti e indiretti con i soggetti ammessi all'intervento e delle altre fattispecie di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile».

ALLEGATO 2

Intervento del Sen. Duva ai fini della integrazione della relazione sullo schema di decreto legislativo recante «riforma dell'organizzazione del Governo ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59» per la parte concernente il Ministero per i beni e le attività culturali

La Legge n. 59 del 15 marzo 1997 prevede tra l'altro all'articolo 11 una delega al Governo tra i cui principi e criteri direttivi vi è la razionalizzazione dell'ordinamento dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di quelli esistenti, nonché delle amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo.

Il decreto in esame intende dare attuazione a tale delega, per la parte che non comprende la Presidenza del Consiglio, oggetto di un apposito decreto, con entrata in vigore a partire dalla prossima legislatura.

Il progetto di nuova Amministrazione dello Stato è ispirato ad alcune precise linee di fondo: minor numero di ministeri, relativa articolazione per dipartimenti e per direzioni generali, spostamento alle costituenti agenzie di compiti particolarmente tecnico-operativi; accentramento delle strutture periferiche dello Stato centrale in appositi uffici territoriali del Governo (che assorbono le prefetture).

Si tratta di un disegno estremamente complesso e ambizioso che affronta uno dei grandi nodi irrisolti della storia del nostro Paese.

Quando nel 1889, con l'istituzione della quarta sezione del Consiglio di Stato, si è avviata la storia, per così dire «effettuale» del diritto amministrativo italiano essa è, risultata marcata da una tendenza di fondo – durata molti decenni – che ha posto l'Amministrazione Pubblica su un piano diverso e sostanzialmente superiore a quello dei suoi interlocutori, sia cittadini sia dipendenti e – sotto certi profili – anche autonomie locali.

A questa tendenza si è successivamente contrapposta una diversa evoluzione: si può considerare in tal senso l'approvazione della legge 241/90 come un significativo riferimento temporale.

Da quel momento si può dire infatti che si è cercato di curare i mali della gestione pubblica, crescenti in una società complessa, con le medicine della trasparenza, della apertura al mercato e della accettazione dei modelli europei.

La riforma oggi al nostro esame si colloca positivamente in questa corrente e presenta connotati innovativi di grande rilievo, già del resto posti in luce dalla relazione generale svolta dal Presidente Cerulli Irelli.

Tuttavia il disegno presentato dal Governo, valido nella sua impostazione complessiva, risulta animato da un intento che è, non solo, co-

me è giusto, sistematico, ma anche in più punti eccessivamente organistico, e quindi si presta a rilievi, osservazioni critiche e proposte correttive.

In particolare, appaiono assai discutibili le soluzioni proposte a proposito del Ministero del Lavoro. Già la senatrice Prisco, svolgendo la relazione su questo settore ha avanzato alcuni rilievi che condivido.

Aggiungo che considero – sia tenendo conto di come la materia del lavoro è affrontata negli ordinamenti di altri grandi Paesi industriali, sia la oggettiva rilevanza di questo problema nel nostro Paese, riconosciuta anche dalla Costituzione – necessario un ordinamento dal quale sia soddisfacentemente affrontato tanto il tema del lavoro sotto il profilo sociale e della sicurezza dei lavoratori quanto quello del nesso inscindibile fra lavoro e attività produttive in una cornice coerente di indirizzi di politica economica e industriale.

Altrettanta preoccupazione desta l'approccio che appare emergere dal progetto di riforma del Governo relativamente all'ordinamento delle professioni.

Queste infatti sono, sia pure indirettamente, coinvolte in questo processo in forme tali da non apparire pienamente coerenti nè con le esigenze di tutela della deontologia di alcune attività professionali nè con le impostazioni verso le quali ci si andava orientando con alcuni progetti in materia come la così detta «riforma Mirone».

Da ultimo per quanto riguarda il profilo finanziario, lo schema di decreto legislativo non riporta la relazione tecnica. È presumibile che ciò sia da ricondurre ad una valutazione di assenza di ripercussioni finanziarie, nel qual caso tuttavia sarebbe stato preferibile dichiarare esplicitamente una tale valutazione.

Quanto al Ministero per i beni e le attività culturali, esso esercita le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni culturali, spettacolo e sport. Al Ministero sono altresì trasferite le funzioni esercitate dal dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio in materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria.

Nel progetto del Governo questo dicastero conserva una sua piena autonomia e rango primario.

Si tratta di una scelta che appare diversa da quella prevista in altri ordinamenti europei: peraltro essa può considerarsi fondatamente motivata dall'oggettivo rilievo che il patrimonio dei beni culturali ha, a differenza di altri Paesi, in Italia.

Tuttavia sotto il profilo organizzativo la materia avrebbe potuto anche prestarsi ad un assetto dipartimentale.

Un giudizio definitivo al riguardo non può quindi che derivare da una valutazione complessiva circa il numero di Ministeri di primo livello e il loro assetto che emergerà dal disegno finale che sarà valutato come il più appropriato da parte della Commissione.

In ogni caso la riforma del settore appare grandemente facilitata dalla circostanza che già con decreto legislativo del 20 ottobre 1998 n. 368, in esercizio di delega derivante dall'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, è stato istituito il Ministero per i beni e le attività culturali.

Alle linee strutturali di tale decreto legislativo si richiama infatti l'ordinamento che emerge - in tema di beni culturali - dallo schema di decreto ora al nostro esame.

In tale provvedimento la materia è affrontata dagli articoli 47, 48 e 49.

Quest'ultimo dispone che il Ministero si articoli in non più di dieci direzioni generali coordinate da un Segretario generale.

L'articolo 47, comma 1, fa poi esplicito riferimento alle disposizioni di cui alla legge 59/97 concernenti il conferimento e la redistribuzione delle funzioni tra Stato e autonomie territoriali.

Il secondo comma dell'articolo dispone il trasferimento al nuovo Ministero delle funzioni in materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria, attualmente esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con tale trasferimento si potranno risolvere alcuni problemi di coordinamento posti dalla attuale disciplina, dovuti alla parziale coincidenza delle competenze del Ministero in materia di promozione del libro con alcune tra quelle esercitate nell'ambito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, in particolare dall'ufficio per il diritto d'autore, presumibilmente al fine di realizzare una conduzione unitaria delle attività strettamente connesse alla promozione del libro.

Non si prevede invece, giustamente, il trasferimento a questo Ministero bensì al Ministero delle attività produttive, delle funzioni del Dipartimento per l'informazione e l'editoria più strettamente afferenti al sostegno dell'editoria quotidiana, periodica e libraria.

In base poi all'articolo 48 le funzioni di spettanza del Ministero sono così definite:

- tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione delle attività culturali;

- promozione dello spettacolo;

- promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali;

- promozione della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attività culturali;

- studio, ricerca, innovazione e alta formazione delle materie di competenza anche mediante il sostegno alle attività degli Istituti culturali;

- vigilanza sul CONI e sull'istituto del credito sportivo.

In tale articolo è da segnalare la mancata previsione della funzione di diffusione dell'arte e della cultura italiana all'estero che è invece inserita nella disciplina vigente pur con limitazioni circa le attribuzioni in materia del Ministero degli affari esteri (articolo 2, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 368/98).

Si tratta di un aspetto circa il quale appare opportuna una più precisa individuazione delle competenze da attribuire, rispettivamente, al Ministero per i beni culturali e a quello degli Esteri.

Un'altra osservazione critica è da muovere alla formulazione dell'articolo 49 che detta disposizioni in materia di organizzazione del Ministero.

Non vi sono rilievi da muovere per quanto riguarda gli aspetti complessivi che riprendono lo schema del decreto legislativo 368/98 inclusa la positiva innovazione relativa alle Soprintendenze regionali.

Desta invece perplessità la mancata indicazione, fra gli organi periferici del Ministero, delle biblioteche pubbliche statali.

Esse sono attualmente previste dal decreto legislativo 368/98 (articolo 6, comma 2) mentre nel nuovo testo sono ignorate: ciò che ne rende incerta la sorte. È quindi opportuno che intervenga un chiarimento in argomento.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari

MARTEDÌ 6 LUGLIO 1999

14ª Seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

La seduta inizia alle ore 11,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A007 000, B33ª, 0006°)

Il Presidente CIRAMI comunica che, in data 25 giugno 1999, la Procura della Repubblica di Perugia ha trasmesso copia della richiesta di rinvio a giudizio, depositata il 1° giugno 1999, relativa a vicende riguardanti la parte del patrimonio Fedit (attività zootecnica) esclusa dalla cessione di massa alla Società Gestione per il Realizzo (S.G.R. spa). A tale richiesta risultano allegate le schede relative agli indici degli atti trasmessi al Giudice per le indagini preliminari, così da consentire alla Commissione una completa ricognizione in vista di eventuali richieste di acquisizioni documentali.

Informa quindi di aver richiesto, in data 30 giugno 1999, all'attuale giudice delegato del tribunale fallimentare di Roma copia integrale degli allegati alla relazione sul concordato preventivo Fedit, depositata dagli esperti della procedura in data 9 giugno 1998, e di aver avanzato, con lettera del 1° luglio 1999, al direttore generale della S.G.R. richiesta di trasmissione di alcuni documenti, in vista delle audizioni fissate per questa settimana.

Comunica inoltre che il terzo gruppo di lavoro, riunitosi il 30 giugno 1999, ha avanzato alcune proposte di audizioni e di acquisizioni documentali, proposte che, non facendosi osservazioni, si intendono accolte.

Infine, per quanto attiene alle collaborazioni, informa che, a seguito del nulla osta rilasciato dal Ministro delle finanze, sono stati assegnati alla Commissione, a decorrere dal 30 giugno 1999, i due ufficiali designati come collaboratori a tempo pieno nella seduta del 16 marzo 1999.

Audizione del professor Francesco Carbonetti

(A010 000, B33^a, 0001^o) (R033 004, B33^a, 0004^o)

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il professor Francesco Carbonetti per aver accolto, con cortese disponibilità, l'invito della Commissione, avverte che l'audizione si svolge in forma pubblica, secondo quanto dispone l'articolo 7 della legge n.33 del 2 marzo 1998, e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Qualora da parte del professor Carbonetti o dei commissari lo si ritenga opportuno in relazione ad argomenti che si vogliono ritenere riservati, disattiverà l'impianto audiovisivo per il tempo necessario.

Il professor CARBONETTI, dopo aver chiesto l'autorizzazione a depositare alcuni documenti, svolge un intervento introduttivo sul ruolo da lui svolto nella vicenda Federconsorzi, sia come esperto della procedura concordataria, sia in qualità di consigliere di amministrazione e poi di presidente della S.G.R.

Dopo un breve intervento del deputato ABBATE, intervengono ripetutamente per porre domande i senatori DE CAROLIS, PASQUINI, Antonino CARUSO, MAGNALBÒ e il presidente CIRAMI.

Replica ai quesiti formulati il professor CARBONETTI.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il professor Carbonetti per il contributo fornito ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione e avverte che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì 8 luglio 1999, alle ore 14, per procedere all'audizione del dottor Antonio Rossetti.

La seduta termina alle ore 13,20.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 6 LUGLIO 1999

144^a Seduta

Presidenza del Presidente
ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 14,55.

(4112) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, recante disposizioni urgenti per la composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari

(Parere su emendamento alla 7^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce il presidente ANDREOLLI che, illustrato l'emendamento trasmesso dalla Commissione di merito, propone la formulazione di un parere favorevole osservando peraltro la opportunità di non modificare la *ratio* della disciplina sulle incompatibilità dei docenti universitari in aspettativa.

La Sottocommissione concorda.

(4124) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione: nulla osta)

Il presidente ANDREOLLI illustra il provvedimento in titolo, proponendo l'espressione di un parere di nulla osta.

La Sottocommissione conviene.

(3160-B) Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Sbarbati; Bonito ed altri; Migliori; Delmastro Delle Vedove ed altri; Molinari ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2ª Commissione: nulla osta con osservazioni)

Il senatore LUBRANO DI RICCO, illustrato il provvedimento in titolo, propone la formulazione di un parere non ostativo.

Il senatore PINGGERA, richiamate le particolari condizioni che caratterizzano l'amministrazione della giustizia nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, ritiene opportuno reintrodurre quanto previsto dall'articolo 14 del disegno di legge in titolo nel testo approvato dal Senato ed espunto, invece, dall'altro ramo del Parlamento.

La Sottocommissione concorda quindi con la proposta del relatore integrata dall'osservazione illustrata dal senatore Pinggera.

(3985) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997 (Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra il provvedimento in titolo, proponendo l'espressione di un parere favorevole.

La Sottocommissione conviene.

(2223) VALLETTA ed altri. – Riconoscimento di Museo Nazionale da parte dello Stato del complesso monumentale di Santa Maria delle Monache e Homo Aeserniensis di Isernia-La Pineta (Parere alla 7ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il senatore LUBRANO DI RICCO, illustrato il provvedimento in titolo, propone la formulazione di un parere favorevole osservando che per l'istituzione di un nuovo museo dovrebbe più opportunamente essere utilizzato lo strumento dell'atto amministrativo.

Concorda la Sottocommissione.

(1637) *CORTIANA ed altri. – Norme per la lotta contro il doping e per la tutela sanitaria delle attività sportive*

(1660) *LAVAGNINI ed altri. – Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping*

(1714) *SERVELLO ed altri. – Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (doping)*

(1945) *DE ANNA ed altri. – La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al doping*

(4102) *Disposizioni per la tutela sanitaria delle attività sportive e per la lotta alla diffusione del doping*

(Parere alla 12^a Commissione su testo unificato ed emendamenti: nulla osta con osservazioni)

Il relatore BESOSTRI, illustrati il testo unificato e gli emendamenti ad esso riferiti, propone la formulazione di un parere non ostativo osservando che l'articolo 5 reca previsioni che incidono sull'autonomia delle associazioni sportive in mancanza, peraltro, di un'adeguata precisazione di criteri uniformi relativamente alle sanzioni da irrogare. A questo proposito, ritiene più opportuno definire sanzioni amministrative da irrogare nel caso di uso di sostanze «dopanti». Conseguentemente, rileva la necessità di integrare quanto disposto all'articolo 7, prevedendo sanzioni amministrative nel caso di uso di sostanze vietate, che non nuocciano alla salute.

Avverte poi la necessità di uniformare il riferimento contenuto nel comma 2, dell'articolo 1 a quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione di Strasburgo ratificata con la legge n. 522 del 1995, in materia di individuazione delle sostanze vietate, e delle organizzazioni sportive internazionali, cui spetta individuarle.

Il senatore PASTORE rileva che l'articolo 1 del testo unificato prevede più fattispecie relativamente all'uso di sostanze vietate, cui non corrisponde, a suo avviso, una adeguata graduazione delle sanzioni penali nel successivo articolo 7. Sostiene pertanto l'opportunità di precisare meglio l'entità delle sanzioni previste in relazione alla diversa gravità degli atti e comportamenti illeciti.

Dopo interventi del senatore PELLEGRINO e del presidente ANDREOLLI, che richiamano la necessità di provvedere a una precisa definizione delle fattispecie cui conseguono sanzioni penali, la Sottocommissione concorda con la proposta di parere avanzata dal relatore, integrato con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

La seduta termina alle ore 15,40.

BILANCIO (5ª)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 6 LUGLIO 1999

208ª Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica D'Amico.

La seduta inizia alle ore 15,05.

(4124) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO segnala, tra quelli pervenuti, gli emendamenti: 3.1 che, nel prevedere l'applicabilità fino al 31 dicembre 2002 delle disponibilità relative all'articolo 12, commi 1 e 2, della legge n. 449 del 1997, non ne prevede contestualmente il mantenimento in bilancio fino alla stessa data; 3.2, che sembra comportare effetti negativi sul gettito; 5.1, per il quale occorre acquisire conferma della quantificazione proposta nonché avere indicazioni sulle disponibilità residue dell'UPB indicata, al fine di stabilire l'importo che andrebbe a carico del fondo globale; 7.2, per il quale non esistono disponibilità sufficienti come limiti di impegno. In merito all'emendamento 3.3, fa presente che i commi 5-ter e 5-quater sembrano comportare oneri aggiuntivi, il comma 5-quinquies ha effetti negativi sul gettito ed il comma 5-sexies prevede la possibilità per i soggetti inadempienti nel rimborso delle rate di mutuo di ottenere comunque i contributi avvalendosi di una sanatoria attuata con il versamento delle rate omesse con applicazione di interessi al tasso dell'1 per cento.

In merito all'emendamento 3-*quinquies*.1, sembrano comportare maggiori oneri i commi 2, 4, 5 e 6 ; il comma 3 è analogo al comma 5-*sexies* dell'emendamento 3.3, mentre per i commi 1, 7 e 8 è necessario acquisire dal Tesoro indicazioni sulle disponibilità residue richiamate; il comma 11 dimezza il tasso di interesse a carico delle imprese beneficiarie. Il comma 10, infine, introduce una sanatoria per omessi e tardivi versamenti tributari. L'emendamento 3-*quinquies*.2 sembra comportare oneri aggiuntivi non coperti per effetto dei commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 11; sarebbe necessario acquisire indicazioni dal Tesoro sulle conseguenze finanziarie del comma 4, analogo al comma 5-*sexies* dell'emendamento 3.3. Il comma 10 è analogo al comma 10 dell'emendamento precedente. Relativamente all'emendamento 3-*quinquies*.3, sembrano comportare maggiori oneri i commi 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 e 10; il comma 6 è analogo al comma 4 del precedente emendamento; il comma 14 è analogo al comma 10 del precedente emendamento, mentre per i commi 11, 12 e 15 è necessario acquisire indicazioni sulla capienza delle disponibilità residue. Occorre, infine, valutare gli eventuali rilievi finanziari del comma 3.

Il sottosegretario D'AMICO, dopo aver espresso avviso contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 5.1 e 7.2, conferma che i commi 5-*ter*, 5-*quater* e 5-*quinquies* dell'emendamento 3.3 comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; in relazione al comma 5-*sexies* del medesimo emendamento, analogo ai commi 3, 4 e 6 rispettivamente degli emendamenti 3-*quinquies*.1, 3-*quinquies*.2 e 3-*quinquies*.3 ritiene che essi non comportino effetti negativi sul bilancio dello Stato. Dichiarava di non avere rilievi in ordine al comma 10 dell'emendamento 3-*quinquies*.1, di contenuto analogo al comma 10 dell'emendamento 3-*quinquies*.2 e al comma 14 dell'emendamento 3-*quinquies*.3, confermando inoltre la disponibilità di risorse residue in relazione ai commi 1, 7 e 8 dell'emendamento 3-*quinquies*.1 e 11, 12 e 15 dell'emendamento 3-*quinquies*.3. Esprime infine avviso contrario sui restanti commi segnalati dal relatore.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati ad eccezione che sugli emendamenti 3.1, 3.2, 5.1 e 7.2, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; per ciò che concerne l'emendamento 3.3, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui commi 5-*ter*, 5-*quater* e 5-*quinquies* e parere contrario sul comma 5-*sexies*. In relazione all'emendamento 3-*quinquies*.1, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui commi 2, 4, 5 e 6 e parere contrario sui commi 1, 3, 7, 8 e 11; in relazione all'emendamento 3-*quinquies*.2, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 11 e parere contrario sul comma 4; in relazione all'emendamento 3-*quinquies*.3, infine, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 e parere contrario sui commi 6, 11, 12 e 15.

(4128) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, recante differimento dei termini per l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in materia di interventi di sostegno pubblico alle imprese, nonché per la regolarizzazione contributiva in agricoltura, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta del decreto-legge recante differimento di termini in materia di interventi per il sostegno alle imprese, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(273-487-A) Ulteriori emendamenti al disegno di legge: DANIELE GALDI ed altri. – Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo

(Parere all'Assemblea: contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI osserva che è pervenuta una riformulazione dell'emendamento 1.3, che rimane comunque collegato con gli emendamenti 1.5, 1.7, 1.9, 1.10 e con l'emendamento di copertura 1.13. L'emendamento 1.3 (nuovo testo) fissa la decorrenza dell'integrazione al minimo dal 1° gennaio 1999, analogamente al testo; inoltre chiarisce la finalità della proposta modificativa originaria, nel senso di attribuire detta integrazione ai soggetti titolari di pensioni non integrate per rilevanza del reddito del coniuge con requisiti contributivi acquisiti al 31.12.1993, laddove il testo prende in considerazione i soggetti ai quali, al 31.12.1992, mancavano non più di due anni (comma 1) ovvero non più di tre anni (comma 2) e fa poi salva la previgente disciplina per le pensioni con decorrenza nell'anno 1994. Si tratta pertanto di acquisire conferma dal Tesoro dei dati dell'INPS sulla base dei quali è stato formulato l'emendamento di copertura, che quantifica l'onere in 85 miliardi per il 2000 e 88 a decorrere dal 2001, a fronte di un onere a regime derivante dal testo pari a 80 miliardi. In merito all'emendamento 1.100, valgono le stesse considerazioni già riferite all'emendamento 1.3.

Il sottosegretario D'AMICO fa presente che in base ad elementi forniti dall'INPS, gli oneri derivanti dall'emendamento 1.3 (nuovo testo) possono essere quantificati in 350 miliardi circa per il 1999, 410 miliardi per il 2000 e 470 miliardi a decorrere dall'esercizio successivo; a tali importi devono essere sommati gli oneri derivanti dall'integrazione per coloro che accederanno in futuro alle prestazioni pensionistiche. Esprime, pertanto, avviso contrario sugli emendamenti 1.3 (nuovo testo) e 1.100, in quanto non forniti di idonea copertura.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.3 (nuovo testo) e 1.100.

(3495-A) Deputati SPINI ed altri. – Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti: favorevole sul testo, a revisione del parere già espresso; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore FERRANTE fa presente che l'emendamento 1.4 sopprime il riferimento all'invarianza delle consistenze organiche complessive; in relazione all'emendamento 1.0.1, inoltre, sarebbe opportuno riformulare il comma 2 – al fine di introdurre un limite massimo di spesa per l'attuazione della delega di cui al comma 1 – e tenere presente che l'accantonamento del Ministero del tesoro non presenta sufficienti disponibilità per il 1999.

Il sottosegretario D'AMICO comunica che in base a nuove valutazioni trasmesse dalla Guardia di finanza gli eventuali oneri derivanti dal provvedimento possono essere ricompresi nell'ambito della programmazione ordinaria della spesa e senza incremento delle relative dotazioni di bilancio; poiché tale valutazione coincide con quella trasmessa dal Ministero della difesa, dichiara che vengono meno i rilievi precedentemente formulati sul testo del disegno di legge. Esprime, altresì, avviso contrario sugli emendamenti 1.4 e 1.0.1: in relazione a quest'ultimo, in particolare, dichiara che non vi è alcun elemento per valutare la congruità della copertura proposta e che comunque non sussistono idonee risorse finanziarie nel Fondo speciale.

Il relatore FERRANTE, tenuto conto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo e a revisione del parere precedentemente espresso, propone di formulare parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo; propone altresì di esprimere parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 1.4 e 1.0.1 e di nulla osta sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle ore 15,40.

ISTRUZIONE (7^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 6 LUGLIO 1999

90^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 12^a Commissione:

(4102) Disposizioni per la tutela sanitaria delle attività sportive e per la lotta alla diffusione del doping: parere favorevole con osservazioni;

alla 13^a Commissione:

(4124) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere.

IGIENE E SANITÀ (12ª)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 6 LUGLIO 1999

41ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Camerini, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 13ª Commissione:

(4124) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile, approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 7 luglio 1999, ore 15

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, del seguente documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003 (*Doc. LVII, n. 4*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DIANA Lino. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa)*.
- DEBENEDETTI. – Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).
- MAGNALBÒ e PASQUALI. – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).

- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
 - COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
 - BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
 - FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
 - PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
 - DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
 - MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
 - LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
 - PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
 - PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
 - CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
 - PARDINI ed altri – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
 - TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
 - MARINI ed altri – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
 - e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487 e n. 490 ad essi attinenti
- V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- MAZZUCA POGGIOLINI – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).

- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri. – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- VENTUCCI ed altri. – Istituzione del Distretto autonomo di Roma (3986).

VII. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

IX. Esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 (4057) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- MAGNALBÒ ed altri. – Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Nord-Per la Padania indipendente, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000 (4090).
- Deputati CERULLI IRELLI e SODA – Disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari (3562) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- PORCARI ed altri – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDR ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

X. Esame del seguente documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).

II. Discussione del disegno di legge:

- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame congiunto dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo concernente la riforma dell'organizzazione del Governo (n. 473).

- Schema di decreto legislativo concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (n. 476).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FOLLONI ed altri. – Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (61).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado. Norme sul riconoscimento del trattamento di parità alle scuole non statali (547).
- GUBERT. – Norme per la piena attuazione del diritto all'istruzione (553).
- ELIA ed altri. – Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (595).
- BRIENZA. – Norme in materia di parità scolastica (1140).
- LORENZI ed altri. – Istituzione e disciplina del *bonus* per la parità nell'istruzione dell'obbligo (1458).
- RONCONI ed altri. – Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. Norme per la parità per le scuole statali e non statali (2217).
- MAGGIORE. – Norme in materia di parità scolastica tra scuole statali e non statali (2304).
- DE ANNA ed altri. – Norme sul governo dell'istruzione pubblica fondata sulla libertà di educazione e di insegnamento (2331).
- Disposizioni per il diritto allo studio e per l'espansione, la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nel sistema pubblico dell'istruzione e della formazione (2741).
- CORTIANA ed altri. – Disposizioni in materia di parità scolastica (2827).
- TAROLLI ed altri. – Ordinamento della scuola non statale (4012).
- TAROLLI ed altri. – Ordinamento della scuola non statale (4127).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto concernente la ripartizione del capitolo 1204 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per la concessione di contributi statali in favore delle associazioni combattentistiche (n. 487).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 7 luglio 1999, ore 14,30 e 20,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale (3807) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri).*
- LISI. – Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento (91).
- LISI. – Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione (95).
- SALVATO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali (198).
- GERMANÀ. – Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione (471).
- MANCONI. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-bis del codice di procedura penale (1211).
- GRECO ed altri. – Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale (1615).
- VALENTINO ed altri. – Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta (1821).
- FOLLIERI ed altri. – Nuove norme del procedimento penale (2085).
- SERENA. – Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia (2360).
- LO CURZIO. – Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a

- giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero (2531).
- VALENTINO ed altri. – Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale (2649).
 - LA LOGGIA ed altri. – Norme in materia di competenza del pubblico ministero (2679).
 - LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari (2680).
 - CARUSO Antonino ed altri. – Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali (2834).
 - BERTONI. – Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato (3340).
 - CARUSO Antonino ed altri. – Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale (3457).
 - GRECO. – Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini (3518).
 - MARINI ed altri. – Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato (3709).
 - MARINI ed altri. – Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio (3712).
 - FOLLIERI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale (3757).
 - e delle petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 ad essi attinenti.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. – Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati (1502).
- LA LOGGIA ed altri. – Disposizioni in materia di prova (2681).
- OCCHIPINTI ed altri. – Modifiche all'articolo 64 del codice di procedura penale sulla facoltà di non rispondere. Introduzione nel codice penale della relativa figura di reato (2705).
- SALVATO ed altri. – Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari (2734).
- FASSONE ed altri. – Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale (2736).

- DI PIETRO ed altri. – Norme in materia di operatività dell'articolo 513 del codice di procedura penale (3227).
- CALVI ed altri. – Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale (3317).
- SENESE ed altri. – Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova (3664).
- FOLLIERI. – Modifica dell'articolo 192 e di altre disposizioni del codice di procedura penale (3734).
- FASSONE ed altri. – Disciplina delle incompatibilità a testimoniare e delle dichiarazioni che hanno ad oggetto la responsabilità di altra persona (3793).
- CENTARO. – Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'acquisizione e la valutazione della prova (3810).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale (3831).
- PERA ed altri. – Modifiche in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale (3844).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARUSO Antonino ed altri. – Disposizioni in materia di tutela della riservatezza nelle notificazioni di atti giudiziari (2751).
- GRECO ed altri. – Nuova disciplina delle intimazioni a testimoni nei procedimenti civili (2974).
- CARUSO Antonino ed altri. – Modifiche dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo del servizio postale, e modifica dell'articolo 143 del codice di procedura civile (3615).
- FASSONE ed altri. – Modifica della disciplina delle notificazioni col mezzo della posta (3639).
- Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta (3699).

V. Esame del disegno di legge:

- BUCCIERO ed altri. – Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio (3022).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).

- VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. – Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

VII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Revisione del procedimento disciplinare notarile (2945).
- PINTO ed altri. – Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo (3813).
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa)*.
- TAPPARO ed altri. – Esame a distanza, mediante collegamento audiovisivo, di testimoni, periti e consulenti tecnici, nei processi penali (3542).
- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo)*.
- SALVATO. – Nomina alla dirigenza degli uffici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (204).
- SERENA. – Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).
- MARINI ed altri. – Modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 in materia di revisione dei ruoli e istituzione dei ruoli direttivo e dirigenziale del personale e del Corpo di polizia penitenziaria (3269).
- Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria (1268).
- Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale (3160-B) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Bonito ed altri; Migliori; Delmastro Delle Vedove ed altri; Molinari ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)*.

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri).*
- Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri).*
- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre).*
- Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri).*
- BUCCIERO e CARUSO Antonino. – Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).
- CARUSO Antonino ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
- SERENA. – Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 7 luglio 1999, ore 14,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RUSSO SPENA ed altri. – Norme in materia di cooperazione allo sviluppo (166).

- PREIONI. – Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri (402).
- MANTICA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo (1141).
- RUSSO SPENA ed altri. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (1667).
- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (1900).
- BEDIN. – Disciplina del volontariato internazionale (2205).
- PROVERA e SPERONI. – Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo (2281).
- SALVI ed altri. – Riforme della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2453).
- BOCO ed altri. – Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (2494).
- ELIA ed altri. – Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (2781).
- Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2989).

II. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (1156-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992 (3945).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia in materia di servizi aerei, con allegato, fatto a Roma l'8 luglio 1998 (3959).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997 (3985).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo del Canada, i Governi di Stati membri dell'Agenzia spaziale europea – ASE, il Governo del Giappone, il Governo della Federazione russa ed il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione relativa alla Stazione

spaziale civile internazionale, con allegato, fatto a Washington il 29 gennaio 1998 (3996).

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, con allegati, protocollo e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1998 (3999).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Partecipazione italiana alla XII ricostituzione dell'IDA (*International Development Association*) e alla VIII ricostituzione del Fondo africano di sviluppo (4027).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 7 luglio 1999, ore 15

Procedure informative

Comunicazioni del Governo sull'incidente che ha determinato la morte del caporal maggiore dei bersaglieri Pasquale Dragano e sulla situazione militare in Kosovo.

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Concessione dell'uso della bandiera nazionale al Corpo speciale volontario ausiliario dell'Esercito dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta e introduzione dell'articolo 7-bis del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, in materia di adozione dello stendardo per i corpi dell'arma di cavalleria, per i reggimenti carri e per il reggimento artiglieria a cavallo (3420-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputato CAVERI. – Conferimento del grado di sottotenente a titolo onorifico agli allievi di corsi di istruzione militare finalizzati al conseguimento del grado di sottotenente interrotti l'8 settembre 1943

(1408-B) *(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati).*

- COSTA. – Attribuzione della promozione a «sottotenente a titolo onorifico» agli allievi comandanti di squadra, sergenti e caporali maggiori del secondo conflitto mondiale (1961).

III. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- AGOSTINI ed altri. – Riapertura del termine stabilito dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1988, n. 558, concernente l'iscrizione nel ruolo d'onore dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia (3327).
- Deputato RUFFINO. – Modifica all'articolo 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 17, in materia di termini per la richiesta di iscrizione nel ruolo d'onore (3284) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*
- e della petizione n. 292 ad essi attinente.

IV. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati GIANNATTASIO ed altri. – Norme per la restituzione ai congiunti delle salme dei caduti in guerra (4049) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*
- COSTA ed altri. – Disposizioni per la restituzione delle salme dei caduti in guerra (3170).
- e della petizione n. 247 ad essi attinente.

V. Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari (4056) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*
- e della petizione n. 568 ad esso attinente.

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- MANCA ed altri. – Riordino delle Forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria (2336).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 7 luglio 1999, ore 15

In sede consultiva

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante riforma dell'organizzazione del Governo (n. 473).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione ai capitoli di spesa del bilancio dello Stato (con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione Europea) (n. 492).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 7 luglio 1999, ore 8,30 e 15

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante «Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ad attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio» predisposto ai sensi dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (n. 488).

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo» (n. 473).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, del seguente documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003 (Doc. LVII, n. 4).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 7 luglio 1999, ore 8,30 e 15

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507: norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato (n. 493).

In sede consultiva

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo» (n. 473).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).
- MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).
- MINARDO ed altri. – Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).
- COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione (2965).
- e della petizione n. 447 ad essi attinente.

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BRIGNONE. – Provvedimenti per la conservazione degli organi antichi e la tutela dell'arte organaria (3553).
- Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, recante disposizioni urgenti per la composizione delle commissioni giudici-

catrici delle procedure di valutazione comparativa per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari (4112).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di accessi ai corsi universitari (4022).
- MAZZUCA POGGIOLINI e BRUNI. – Istituzione del numero chiuso nei corsi di laurea in medicina e chirurgia (1493).
- VERALDI e RESCAGLIO. – Nuove norme sul numero chiuso nelle facoltà universitarie (4001).
- MONTICONE ed altri. – Norme per la regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di laurea dell'università ad accesso programmato (4003).
- BUCCIERO ed altri. – Norme di sanatoria relative all'iscrizione ai corsi universitari per gli anni accademici 1997-1998 e 1998-1999 (4020).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina generale dell'attività musicale (2619).
- SERVELLO ed altri. – Norme per la tutela e la protezione della musica leggera italiana (755).
- MELE ed altri. – Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee (1547).
- POLIDORO. – Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori (2821).
- e delle petizioni nn. 313 e 388 ad essi attinenti.

Procedure informative

Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese, nella seduta antimeridiana del 30 giugno, dal Ministro della pubblica istruzione sulla riforma degli organi collegiali territoriali della scuola.

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- Deputati DUCA ed altri. – Istituzione del Museo tattile nazionale «Omero» (3470) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - BISCARDI ed altri. – Interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con *handicap* sensoriali (4052).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 7 luglio 1999, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:
 - Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Marina di Carrara (n. 110).
 - Schema di decreto ministeriale concernente: «Regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448» (n. 494).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:
 - Schema di decreto legislativo concernente: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante il conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale» (n. 497).

in sede consultiva

- Esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, del seguente documento:
- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003 (*Doc.* LVII, n. 4).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 7 luglio 1999, ore 14,30

In sede consultiva

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, del seguente documento:
 - Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003 (*Doc.* LVII, n. 4).

II. Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo» (n. 473).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. – Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (136).
- BUCCI ed altri. – Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (1486).
- Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (3358) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale (3832).
- Disciplina delle «strade del vino» (3246-570-2084-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Poli Bortone ed altri; Simeone; Peretti; Malagnino ed altri; modificato dal Senato in un testo unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Uccielli; Ferrante ed altri, e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di interventi del Fondo di solidarietà nazionale in favore delle aziende agricole danneggiate da fitopatologie di eccezionale gravità (4032) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un*

testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pecoraro Scanio ed altri, Manzoni, Losurdo ed altri).

- Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994 (4072) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 7 luglio 1999, ore 15

In sede consultiva

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59» (n. 473).

Procedure informative

Comunicazioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulle tariffe RC auto.

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, recante differimento dei termini per l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in materia di interventi di sostegno pubblico alle imprese, nonchè per la regolarizzazione contributiva in agricoltura (4128) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 7 luglio 1999, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:
- Schema di decreto legislativo recante trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto, a norma dell'articolo 71, commi 1 e 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (n. 491).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:
- Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca (n. 474).
 - Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale (n. 475).

In sede consultiva

- Esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, del seguente documento:
- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003 (*Doc. LVII*, n. 4).

In sede referente

- I. Esame del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1999, n. 214, recante disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per incentivare il ricorso all'apprendistato (4136).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore (3512).

- CÒ ed altri. – Disciplina del socio lavoratore nelle cooperative (3739).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 7 luglio 1999, ore 14,30

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. – Norme per la lotta contro il *doping* e per la tutela sanitaria delle attività sportive (1637).
- LAVAGNINI ed altri. – Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping* (1660).
- SERVELLO ed altri. – Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (*doping*) (1714).
- DE ANNA ed altri. – La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al *doping* (1945).
- Disposizioni per la tutela sanitaria delle attività sportive e per la lotta alla diffusione del *doping* (4102).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Approvazione del progetto obiettivo AIDS 1998-2000» (n. 483).

In sede consultiva

I. Esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, del seguente documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003 (Doc. LVII, n. 4).

II. Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente la riforma dell'organizzazione del Governo (n. 473).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 7 luglio 1999, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GIOVANELLI ed altri. – Norme di interpretazione autentica della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (4064).
- SPECCHIA ed altri. – Criteri per la interpretazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (4118).

II. Esame del disegno di legge:

- MANFREDI ed altri. – Integrazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (4126).

In sede consultiva

I. Esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente la riforma dell'organizzazione del Governo (n. 473).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, del seguente documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003 (*Doc. LVII*, n. 4).
-

GIUNTA **per gli affari delle Comunità europee**

Mercoledì 7 luglio 1999, ore 8,30

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Norme in materia di accessi ai corsi universitari (4022).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 (4057) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994 (4072) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Esame dei disegni di legge:

- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014)
- GIOVANELLI ed altri. – Norme di interpretazione autentica della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (4064).
- SPECCHIA ed altri. – Criteri per la interpretazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (4118).
- MANFREDI ed altri. – Integrazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (4126).

III. Esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, in attuazione degli articoli 11, comma 1, lettera *a*) e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59» (n. 473).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Mercoledì 7 luglio 1999, ore 13,30

Comunicazioni del Presidente

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 40, nono comma, del Regolamento del Senato della Repubblica

- CORTIANA e SARTO. – Disciplina dei voli in zone di montagna (S. 2970).
- Consiglio regionale del Veneto. – Disciplina dei voli in zone di montagna (S. 3175).
- CONTE ed altri. – Disciplina dei voli a bassa quota in zone di montagna (S. 3821).

Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 102, terzo comma, del Regolamento della Camera dei deputati

- Ordinamento federale della Repubblica (C. 5467 cost. Soda, C. 5671 Fontan, C. 5695 cost. Mario Pepe, C. 5830 cost. Governo, C. 5856 cost. Novelli, C. 5874 cost. Paissan, C. 5888 cost. Crema, C. 5918 cost. Fini, C. 5919 cost. Garra, C. 5947 cost. cons. reg. Toscana, C. 5948 cost. Zeller, C. 5949 cost. Caveri, C. 6044 cost. Follini).

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 7 luglio 1999, ore 13,30

Audizione del Direttore generale della RAI, sul pluralismo nell'informazione della concessione pubblica.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Mercoledì 7 luglio 1999, ore 14

Procedura informativa

Sulla ricongiunzione e sulla totalizzazione delle posizioni contributive in relazione alla mobilità professionale dei lavoratori e, in particolare, ai casi di passaggio dal lavoro subordinato a quello autonomo e viceversa.

Audizione dei rappresentanti della Confederazione generale dell'industria italiana, della Confederazione generale italiana dell'artigianato, della Confederazione generale italiana del commercio, del turismo e dei servizi, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa e della Confederazione autonoma sindacati artigiani.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Mercoledì 7 luglio 1999, ore 12,45

- Audizione del dottor Alfredo Ormanni, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torre Annunziata.

**COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen**

Mercoledì 7 luglio 1999, ore 20

Audizione ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento.

Audizione del Sottosegretario per l'interno Giannicola SINISI sui contenuti del Consiglio Giustizia e affari interni svoltosi il 27 e 28 maggio 1999.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

Mercoledì 7 luglio 1999, ore 13,30

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, norme su altri enti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sull'istituzione di consorzi, nonché in materia di estensione delle disposizioni vigenti per enti di ricerca, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera b) e d), 14, comma 1, lettere a), d) ed f) e 18, comma 1, lettere b), d) ed f) della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche» ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera c) e 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Esame dello schema di decreto legislativo recante «Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a) e 12, comma 1, lettere s) e t) della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Esame dello schema di decreto legislativo recante «Trasformazione dell'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo in società per azioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Mercoledì 7 luglio 1999, ore 20,30

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio (Informazione ed editoria), dottor Marco Minniti.
